



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 gennaio 2010 (18.01)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0180 (NLE)**

**5406/10
ADD 1**

**AGRI 15
FORETS 5
DEVGEN 15
ENV 18
RELEX 48
JUR 24
UD 14
PROBA 5**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	21 dicembre 2009
Oggetto:	Accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica del Congo sull'applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell'Unione europea (FLEGT) - Volume II

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2009)679 defin. volume II

**ACCORDO VOLONTARIO DI PARTENARIATO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA
REPUBBLICA DEL CONGO SULL'APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE NEL
SETTORE FORESTALE, SULLA GOVERNANCE E SUL COMMERCIO DEL
LEGNAME E DEI SUOI DERIVATI IMPORTATI NELL'UNIONE EUROPEA
(FLEGT)**

L'UNIONE EUROPEA

e

La REPUBBLICA DEL CONGO, in appresso "il Congo";

in appresso denominate insieme "le Parti";,

VISTE le intense relazioni di collaborazione esistenti tra l'Unione europea e il Congo, in particolare nell'ambito dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000¹ e rivisto a Lussemburgo il 25 giugno 2005, in appresso "accordo di Cotonou";

CONSIDERANDO che la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa a un piano di azione dell'Unione europea per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)² rappresenta un primo passo per affrontare l'urgente problema dei disboscamenti illegali e del relativo commercio di legname;

RICHIAMANDOSI alla dichiarazione ministeriale di Yaoundé del 16 ottobre 2003 sull'applicazione delle normative e sulla governance nel settore forestale in Africa;

CONSAPEVOLI dell'importanza dei principi enunciati nella convenzione sulla diversità biologica del giugno 1992 e nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 ai fini di una gestione sostenibile delle foreste, segnatamente il principio 10 (importanza di sensibilizzare e di far partecipare il pubblico alle questioni ambientali) e il principio 22 (ruolo vitale delle popolazioni e comunità autoctone e delle altre collettività locali nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo), oltre che nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli autoctoni del 13 settembre 2007;

RICHIAMANDOSI alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) con particolare riferimento alle condizioni alle quali è subordinato il rilascio ad opera delle Parti della CITES di licenze di esportazione per gli esemplari delle specie elencate nelle appendici I, II o III, ad esempio, che tali esemplari non siano stati acquisiti violando le leggi sulla tutela della fauna e della flora in vigore nello Stato esportatore;

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono agli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e agli obiettivi di sviluppo del Millennio stabiliti dalle Nazioni Unite;

¹ GU L 317 del 15.12.2000, pagg. 3-353.

² COM (2003) 251 def., 21.05.2003.

CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono ai principi e alle regole che disciplinano i sistemi commerciali multilaterali, in particolare ai diritti e agli obblighi previsti dal GATT 1994 e dagli altri accordi multilaterali che istituiscono l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché alla necessità di applicarli in modo trasparente e non discriminatorio;

RICHIAMANDOSI al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea³;

CONSIDERANDO che il sistema congolese di verifica della legalità del legname e dei suoi derivati si applica a tutte le esportazioni e non soltanto a quelle destinate all'Unione europea;

CONSIDERANDO la volontà del Congo di adoperarsi per la gestione sostenibile delle risorse forestali nel rispetto degli accordi e dei trattati internazionali, segnatamente il trattato del 5 febbraio 2005 concernente la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la commissione delle foreste dell'Africa centrale, nonché delle disposizioni costituzionali del 20 gennaio 2002 e della legge 16-2000 del 20 novembre 2000 che istituisce il codice forestale;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

Coerentemente con l'impegno comune delle Parti per la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, l'obiettivo del presente accordo è fornire un quadro giuridico per garantire che tutto il legname e tutti i suoi derivati provenienti dal Congo e importati nell'Unione europea, contemplati dal presente accordo, siano stati prodotti legalmente, in maniera da promuovere il commercio di tale legname e suoi derivati.

Il presente accordo costituisce inoltre una base di dialogo e cooperazione tra le Parti onde agevolare e promuovere l'applicazione di tutte le sue disposizioni e migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le seguenti definizioni:

- a) "importazione nell'Unione europea": l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di legname e suoi derivati ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario⁴ e che non possono definirsi "merci prive di carattere commerciale" di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE)

³ GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.

⁴ GU L 302 del 19.10.1992.

n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁵;

- b) "esportazione": l'operazione mediante la quale il legname e i suoi derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi parte del territorio geografico del Congo, eccettuati il legname e i suoi derivati in transito nel territorio congolese sotto il controllo delle autorità doganali del Congo;
- c) "legname e suoi derivati": i prodotti elencati nell'allegato I;
- d) "codice SA": codice a sei cifre del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell'Organizzazione mondiale del commercio;
- e) "licenza FLEGT": una licenza che si riferisce a un carico di legname o suoi derivati prodotti legalmente;
- f) "autorità di rilascio delle licenze": l'autorità preposta al rilascio e alla convalida delle licenze FLEGT;
- g) "autorità competenti": le autorità designate dagli Stati membri dell'Unione europea per la ricezione, l'accettazione e la verifica delle licenze FLEGT;
- h) "carico": quantitativo di legname e suoi derivati coperto da una licenza FLEGT, spedito da uno speditore e presentato per l'immissione in libera pratica a un ufficio doganale dell'Unione europea;
- i) "legname prodotto legalmente": si considera legale il legname proveniente da processi di acquisizione, produzione e commercializzazione conformi all'insieme delle disposizioni giuridiche e normative vigenti in Congo e applicabili nel settore della gestione e della valorizzazione delle foreste, conformemente all'allegato II.

Articolo 3

Sistema di licenze FLEGT

1. È istituito tra le Parti del presente accordo un sistema di licenze concernente l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (in appresso "sistema di licenze FLEGT") che stabilisce una serie di procedure e condizioni onde verificare e attestare, per mezzo di licenze FLEGT, che il legname e i suoi derivati spediti nell'Unione europea sono stati prodotti legalmente. A norma del regolamento 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005, l'Unione europea accetta per l'importazione nel proprio territorio soltanto i carichi provenienti dal Congo coperti da licenze FLEGT.

⁵ GU L 253 dell'11.10.1993.

2. Il sistema di licenze FLEGT si applica al legname e ai suoi derivati elencati nell'allegato I.

Articolo 4

Autorità di rilascio delle licenze

1. Il Congo designa la propria autorità di rilascio delle licenze e ne comunica gli estremi alla Commissione europea. Le Parti rendono queste informazioni accessibili al pubblico.
2. L'autorità di rilascio delle licenze verifica che il legname e i suoi derivati siano stati prodotti legalmente in conformità della normativa di cui all'allegato II. Detta autorità rilascia, secondo modalità specificate nell'allegato III, licenze FLEGT che coprono i carichi di legname e suoi derivati prodotti, acquisiti o importati legalmente in Congo e destinati all'esportazione nell'Unione europea, nonché, se del caso, la documentazione necessaria per il legname e i suoi derivati in transito nel territorio congolese sotto il controllo delle autorità doganali nazionali.
3. L'autorità non rilascia licenze FLEGT per il legname e i suoi derivati composti da, o che comprendono legname e suoi derivati importati in Congo da un paese terzo, a meno che non sia dimostrato che tale legname e tali derivati, importati secondo le modalità specificate nell'allegato III, sono stati prodotti ed esportati in conformità delle leggi del paese terzo in questione.
4. L'autorità di rilascio delle licenze conserva e rende accessibili al pubblico le sue procedure per il rilascio delle licenze FLEGT. Detta autorità conserva inoltre le registrazioni di tutti i carichi coperti da licenze FLEGT e, coerentemente con la legislazione nazionale sulla protezione dei dati, tiene a disposizione tali registrazioni ai fini di un audit indipendente, sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni sulla proprietà industriale degli esportatori.

Articolo 5

Autorità competenti dell'Unione europea

1. La Commissione europea comunica al Congo gli estremi delle autorità competenti designate dagli Stati membri dell'Unione europea.
2. Le autorità competenti verificano che ogni carico sia oggetto di una licenza FLEGT valida prima di immetterlo in libera pratica nell'Unione europea. L'immissione in libera pratica può essere sospesa e il carico può essere trattenuto in caso di dubbi circa la validità della licenza FLEGT. Le procedure per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di carichi coperti da licenza FLEGT sono descritte nell'allegato IV.
3. Le autorità competenti aggiornano e pubblicano ogni anno un rendiconto delle licenze FLEGT ricevute.

4. In conformità della legislazione nazionale sulla protezione dei dati, le autorità competenti concedono alle persone e agli organismi designati dal Congo come controllori indipendenti l'accesso ai documenti e ai dati pertinenti.
5. Le autorità competenti dell'Unione europea non eseguono l'operazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, per il legname e i suoi derivati delle specie elencate nelle appendici della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), poiché ad essi si applicano le disposizioni in materia di verifiche del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio⁶. Il sistema di licenze FLEGT fornisce tuttavia garanzie circa la raccolta legale di tali prodotti.

Articolo 6

Licenze FLEGT

1. Le licenze FLEGT sono rilasciate dall'autorità di rilascio per attestare che il legname e i suoi derivati sono stati prodotti legalmente.
2. Le licenze FLEGT sono redatte utilizzando un modulo in lingua francese.
3. Le Parti possono predisporre, di comune accordo, sistemi elettronici per il rilascio, la trasmissione e la ricezione delle licenze FLEGT.
4. La procedura per il rilascio delle licenze FLEGT e le specifiche tecniche figurano nell'allegato V.

Articolo 7

Griglie di valutazione della legalità

Ai fini del presente accordo, nell'allegato II è riportata una documentazione contenente i criteri e gli indicatori per dimostrare la conformità alla normativa, schematizzati in una serie di "griglie di valutazione della legalità".

Articolo 8

Verifica della legalità del legname

1. Il Congo istituisce un sistema per verificare che il legname e i suoi derivati destinati alla spedizione siano stati prodotti legalmente e che soltanto i carichi debitamente verificati vengano esportati nell'Unione europea. Il sistema di verifica deve comprendere controlli di conformità onde fornire garanzie che il legname e i suoi derivati da esportare nell'Unione europea siano stati prodotti legalmente e che non

⁶ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

vengano rilasciate licenze FLEGT per carichi di legname che non sono stati prodotti legalmente o che provengono da fonti ignote. Il sistema prevede inoltre procedure volte a evitare che il legname di origine illegale o ignota entri nella catena di approvvigionamento.

2. Il sistema predisposto per verificare che i carichi di legname e suoi derivati siano stati prodotti legalmente è descritto nell'allegato III.

Articolo 9

Applicazione del sistema di verifica della legalità a tutto il legname e a tutti i suoi derivati prodotti in Congo

Il Congo utilizza il sistema di verifica della legalità del legname e dei suoi derivati per tutto il legname e tutti i suoi derivati, prescindendo dal mercato di destinazione.

Articolo 10

Consultazioni sulla validità delle licenze

1. In caso di dubbi circa la validità di una licenza, l'autorità competente può chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti all'autorità di rilascio. Se non riceve risposta entro 21 giorni di calendario, l'autorità competente agisce conformemente alla legislazione nazionale vigente e non accetta la licenza. Nel caso in cui, sulla base delle informazioni integrative fornite, si accerti che le informazioni riportate sulla licenza non corrispondono al carico, l'autorità competente agisce secondo la normativa nazionale in vigore e non accetta la licenza.
2. I contrasti o le difficoltà persistenti che dovessero emergere durante le consultazioni sulle licenze FLEGT possono essere sottoposti al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

Articolo 11

Controllore indipendente

1. Per accertare le prestazioni e l'efficienza del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato VI, le Parti convengono sulla necessità di avvalersi in periodi prestabiliti dei servizi di un controllore indipendente.
2. Il controllore indipendente comunica le proprie osservazioni alle Parti tramite relazioni predisposte secondo la procedura descritta nell'allegato VI.
3. Le Parti agevolano l'attività del controllore indipendente, segnatamente garantendogli l'accesso nei rispettivi territori alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle sue mansioni. Le Parti possono tuttavia trattenere, conformemente alle rispettive legislazioni sulla protezione dei dati, informazioni che non sono autorizzate a divulgare.

Articolo 12

Irregolarità

Le Parti si segnalano reciprocamente qualsiasi sospetta o comprovata elusione o irregolarità in violazione del sistema di licenze FLEGT, anche per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) sviamento del commercio, compreso il dirottamento dei flussi commerciali dal Congo all'Unione europea attraverso un paese terzo, qualora vi siano motivi di ritenere che ciò verosimilmente avvenga nell'intento di eludere l'obbligo di licenza;
- b) rilascio di licenze FLEGT per legname e suoi derivati che comprendono importazioni da fonti sospette di paesi terzi; oppure
- c) ottenimento o uso fraudolenti di licenze FLEGT.

Articolo 13

Data di entrata in vigore del sistema di licenze FLEGT

- 1. Le Parti si avvisano reciprocamente, tramite il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, allorché riterranno di aver concluso i preparativi necessari per rendere pienamente operativo il sistema di licenze FLEGT.
- 2. Le Parti, commissionano, tramite il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, una valutazione indipendente del sistema di licenze FLEGT secondo i criteri di cui all'allegato VII. La valutazione deve accertare se il sistema di verifica della legalità alla base del sistema di licenze FLEGT di cui all'allegato III assolve adeguatamente le proprie funzioni e se nell'Unione europea sono state effettivamente predisposte le procedure di ricezione, verifica e accettazione delle licenze FLEGT di cui all'articolo 5 e all'allegato IV.
- 3. Basandosi sulle raccomandazioni del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le Parti stabiliscono di comune accordo la data a partire dalla quale il sistema di licenze FLEGT dovrà considerarsi operativo a tutti gli effetti.

Articolo 14

Calendario di attuazione dell'accordo

- 1. Le Parti approvano il calendario di attuazione di cui all'allegato VIII.
- 2. Avvalendosi del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, le Parti valutano i progressi compiuti nell'attuazione rispetto al calendario di cui all'allegato VIII.

Articolo 15

Altre misure pertinenti

1. A titolo di altre misure pertinenti di cui all'allegato IX del presente accordo, le Parti convengono in merito alla necessità di:
 - a) consolidare le capacità dell'ispettorato generale dell'economia forestale;
 - b) consolidare le capacità della società civile;
 - c) completare alcuni testi legislativi e regolamentari;
 - d) attuare un piano di comunicazione;
 - e) istituire un segretariato tecnico per la parte congolese incaricato del monitoraggio dell'accordo.
2. Le Parti hanno identificato gli ambiti di cui all'allegato IX quali settori in cui occorrono ulteriori risorse tecniche e finanziarie per applicare il presente accordo.
3. Al conferimento di tali ulteriori risorse si applicano le normali procedure di programmazione dell'assistenza al Congo nell'Unione europea e negli Stati membri dell'Unione europea, oltre che le procedure di bilancio dello stesso Congo.
4. Le Parti prevedono la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell'Unione europea a sostegno di tali processi.
5. Il Congo provvede a inserire il consolidamento delle capacità per l'attuazione dell'accordo negli strumenti nazionali di pianificazione come, per esempio, le strategie di riduzione della povertà.
6. Le Parti provvedono affinché le attività svolte in virtù del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative di sviluppo correlati, attuali e futuri.
7. Al conferimento delle risorse in questione si applicano le procedure che regolano l'assistenza dell'Unione europea secondo quanto disposto dall'accordo Cotonou, nonché quelle che disciplinano l'assistenza bilaterale degli Stati membri dell'Unione europea al Congo.

Articolo 16

Coinvolgimento delle Parti interessate nell'attuazione dell'accordo

1. Il Congo coinvolge le Parti interessate nell'attuazione del presente accordo conformemente agli impegni internazionali e subregionali che ha sottoscritto, segnatamente la convenzione sulla diversità biologica del giugno 1992 e il trattato del 5 febbraio 2005 relativo alla conservazione e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali che istituisce la commissione delle foreste dell'Africa centrale.
2. L'Unione europea organizzerà consultazioni regolari con le Parti interessate sull'attuazione del presente accordo, tenendo conto dei suoi obblighi a norma dalla convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

Articolo 17

Salvaguardie sociali

1. Nell'intento di ridurre al minimo gli eventuali effetti negativi, le Parti convengono di migliorare la conoscenza dei modi di vita delle comunità autoctone e locali potenzialmente interessate, comprese quelle coinvolte nel disboscamento illegale.
2. Le Parti sorvegliano le ripercussioni del presente accordo su tali collettività e adottano misure ragionevoli per attenuare gli effetti negativi. Le Parti possono concordare misure supplementari per ovviare agli effetti negativi.

Articolo 18

Incentivi di mercato

Tenuto conto dei suoi obblighi internazionali, l'Unione europea si adopera per agevolare l'accesso al mercato per il legname e i suoi derivati contemplati dal presente accordo. A tal fine essa:

- a) promuove le politiche di approvvigionamento pubblico e privato che riconoscono gli sforzi profusi per garantire un approvvigionamento di prodotti forestali ottenuti legalmente, il particolare legname e suoi derivati; e
- b) promuove sul mercato europeo i prodotti corredati di licenze FLEGT.

Articolo 19

Comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo

1. Le Parti istituiscono un comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo per agevolarne il monitoraggio e il riesame. Il comitato promuove inoltre il dialogo e lo scambio di informazioni tra le Parti.
2. Ciascuna Parte nomina i suoi rappresentanti in sede di comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Il comitato delibera per consenso.
3. Il comitato congiunto:
 - a) si riunisce almeno due volte l'anno alle date e nei luoghi concordati dalle Parti;
 - b) elabora l'ordine del giorno dei propri lavori e i termini di riferimento per le azioni comuni;
 - c) stabilisce le proprie norme procedurali;
 - d) è presieduto in occasione delle riunioni da un sistema di copresidenza;

- e) provvede affinché i propri lavori siano quanto più possibile trasparenti e le informazioni in merito ai propri lavori e alle proprie decisioni siano accessibili al pubblico;
 - f) può istituire gruppi di lavoro o altri organi ausiliari nei settori di attività che richiedono competenze specifiche;
 - g) rende pubblica una relazione annuale. I dettagli sul contenuto di tale relazione sono forniti nell'allegato X.
4. Le funzioni dettagliate del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo sono descritte nell'allegato XI.
5. Nel periodo intercorrente tra la sigla dell'accordo e la sua entrata in vigore, per agevolare l'attuazione dell'accordo è istituito un meccanismo comune di concertazione e monitoraggio.

Articolo 20

Comunicazioni sull'attuazione dell'accordo

1. I rappresentanti delle Parti responsabili delle comunicazioni ufficiali sull'attuazione del presente accordo sono:

Per il Congo	Per l'Unione europea
Ministro dello sviluppo sostenibile, dell'economia forestale e dell'ambiente	Capo della delegazione dell'Unione europea in Congo

2. Le Parti si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'attuazione del presente accordo.

Articolo 21

Relazioni e divulgazione al pubblico

1. La divulgazione di informazioni al pubblico rappresenta uno degli elementi del presente accordo di fondamentale importanza per promuovere la governance. L'informazione agevola l'attuazione e il monitoraggio del sistema rendendolo più trasparente, consentendo altresì una migliore rendicontazione e una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti. Le informazioni che saranno messe a disposizione del pubblico figurano nell'allegato X.
2. Ciascuna Parte valuta i meccanismi più appropriati (mezzi di comunicazione, documenti, Internet, workshop, relazioni annuali) per divulgare le informazioni. In particolare, le Parti si adoperano per mettere a disposizione dei diversi interlocutori del settore forestale informazioni affidabili e pertinenti in tempo reale. I meccanismi sono descritti nell'allegato X.

Articolo 22

Informazioni riservate

1. Ciascuna Parte si impegna, nella misura prescritta dalla propria legislazione, a non divulgare le informazioni riservate scambiate nell'ambito del presente accordo. Nessuna delle Parti divulga, né autorizza le proprie autorità a divulgare, le informazioni scambiate nell'ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali o informazioni commerciali riservate.
2. Fermo restando il paragrafo 1, le seguenti informazioni non saranno considerate riservate:
 - a) numero di licenze FLEGT rilasciate dal Congo e ricevute dall'Unione europea, nonché volume di legname e suoi derivati esportati dal Congo e ricevuti dall'Unione europea;
 - b) nome e indirizzo dei titolari delle licenze e degli importatori.

Articolo 23

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, al territorio cui è applicabile il trattato che istituisce l'Unione europea, alle condizioni stabilite in detto trattato e, dall'altra, al territorio del Congo.

Articolo 24

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti cercano di comporre qualunque controversia riguardante l'applicazione o l'interpretazione del presente accordo mediante consultazioni tempestive.
2. Qualora una controversia non venga risolta mediante consultazioni entro tre mesi dalla data della richiesta iniziale di consultazioni, ciascuna Parte potrà sottoporre la controversia al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo, che si adopera per risolverla. Al comitato vengono fornite tutte le informazioni pertinenti per un esame approfondito della situazione in vista di una soluzione accettabile. A tal fine, il comitato è tenuto a esaminare tutte le possibilità atte a salvaguardare il corretto funzionamento del presente accordo.
3. Nel caso in cui il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo non riesca a comporre la controversia, le Parti possono:
 - a) chiedere congiuntamente i buoni uffici o la mediazione di un terzo;
 - b) ricorrere all'arbitrato. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 3, lettera a), una delle Parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte dovrà allora designare un secondo arbitro

entro 30 giorni di calendario dalla nomina del primo. Le Parti nominano congiuntamente un terzo arbitro entro due mesi dalla nomina del secondo. Le decisioni arbitrali sono adottate a maggioranza entro sei mesi dalla nomina del terzo arbitro. Il lodo arbitrale è vincolante per le Parti e inappellabile.

4. Il comitato congiunto per l'esecuzione dell'accordo stabilisce le procedure operative per l'arbitrato..

Articolo 25

Sospensione

1. Ciascuna Parte può sospendere l'applicazione del presente accordo. La decisione di sospensione e le relative motivazioni vengono notificate per iscritto all'altra Parte.
2. Le condizioni del presente accordo cessano di applicarsi dopo trenta giorni di calendario dalla notifica.
3. L'applicazione del presente accordo riprende dopo trenta giorni di calendario da quando la Parte che ha sospeso l'applicazione informa l'altra che i motivi della sospensione non sussistono più.

Articolo 26

Modifiche

1. Se una Parte intende modificare il presente accordo, presenta la proposta almeno tre mesi prima della riunione successiva del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo. Quest'ultimo discute la proposta e, in caso di consenso, formula una raccomandazione. Ciascuna Parte esamina la raccomandazione e, se concorda, la approva secondo le proprie procedure.
2. Le modifiche approvate dalle Parti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. Il comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo può adottare modifiche degli allegati del presente accordo.
4. Tutte le notifiche relative a modifiche vengono inviate ai depositari congiunti del presente accordo.

Articolo 27

Allegati

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 28

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente comunicate per iscritto l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
2. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri e della francofonia del Congo, depositari congiunti del presente accordo.

Articolo 29

Durata e proroga

Il presente accordo rimarrà in vigore per 7 anni e sarà successivamente prorogato per periodi consecutivi di 5 anni, a meno che una Parte non rinunci alla proroga comunicandolo per iscritto all'altra Parte almeno un anno prima della scadenza dell'accordo.

Articolo 30

Denuncia

Fatto salvo l'articolo 29, ciascuna delle Parti può denunciare il presente accordo dandone comunicazione scritta all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo 12 mesi da tale notifica.

Articolo 31

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti testi facenti fede. In caso di divergenza sull'interpretazione, il testo in lingua francese prevale sulle altre versioni.

ALLEGATO I

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A LICENZA FLEGT

I seguenti prodotti sono saranno a licenza FLEGT:

Codice SA	Designazione delle merci
4403	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili.
4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm.
4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm.
4412	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato.
44 09	Legno [comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite], profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa.
44 01 10	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili.
44 01 30	Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili.
44 02 90	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci o di noci), anche agglomerato.
44 10 11	Pannelli di particelle.
44 14 00	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi od articoli simili
44 15 10	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi.
44 15 20	Palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette.
44 17 00	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno.
44 18 10	Lavori di falegnameria: finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti.
44 18 20	Lavori di falegnameria: porte e loro intelaiature, stipiti e soglie.
44 18 90	Lavori di falegnameria: pannelli per pavimenti.
94 03 30	Mobili in legno dei tipi utilizzati negli uffici.
94 03 40	Mobili in legno dei tipi utilizzati nelle cucine.
94 03 50	Mobili in legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto.
94 03 60	Altri mobili di legno.

ALLEGATO II

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA LEGALITÀ DEL LEGNAME PROVENIENTE DA FORESTE NATURALI E PIANTAGIONI FORESTALI IN CONGO

Introduzione

L'allegato II dell'accordo volontario di partenariato consta dei seguenti elementi:

- griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste naturali;
- griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali.

Le due griglie di valutazione della legalità riguarderanno pertanto tutto il legname e suoi derivati prodotti e commercializzati in Congo⁷.

La legalità viene definita come segue.

Si considera legale qualunque legname proveniente da processi di acquisizione, produzione e commercializzazione conformi a tutte le disposizioni giuridiche e normative in vigore in Congo e applicabili nel campo della gestione e della valorizzazione delle foreste.

Le griglie di valutazione della legalità costituiranno il documento di base per la verifica della legalità.

Tali tabelle sono state elaborate nell'ambito di un processo partecipativo con la collaborazione dei rappresentanti delle parti interessate alla gestione sostenibile delle foreste, vale a dire settore pubblico, settore privato e società civile congolese. Le tabelle sono state peraltro anche oggetto di una sperimentazione sul campo nel febbraio 2009 per verificare la pertinenza di indicatori e parametri di controllo, esperienza che ha consentito di migliorarli.

Qualunque modifica delle disposizioni giuridiche e normative comporterà la conseguente modifica delle griglie di valutazione della legalità. Le proposte di modifica del presente allegato, con le dovute giustificazioni, saranno sottoposte per convalida all'attenzione del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo come disposto dall'allegato XI del presente accordo.

È opportuno sottolineare che il piano di assetto di ogni concessione forestale sarà adottato con decreto distinto. Per questo nelle griglie di valutazione della legalità non è possibile indicare i riferimenti a tali testi normativi.

⁷

Il caso di *Eucalyptus Fibre Congo* rappresenta per il momento l'unica eccezione in corso di regolarizzazione (cfr. allegato IX). Si tratta di una cessione di piantagioni statali, che si estende per una superficie di circa 48 000 ha, avvenuta nell'aprile 2008 affinché siano gestite da EFC nell'ambito di una locazione enfiteutica. A tal fine è prevista l'adozione di un testo che precisi le condizioni per la cessione di piantagioni a terzi. Successivamente la legalità di tale legname e dei suoi derivati sarà dimostrata utilizzando la griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali.

Oltre allo sfruttamento, alla trasformazione e al commercio del legname, le tabelle tengono conto, conformemente alla definizione di legalità, dei seguenti aspetti:

- requisiti esigibili per l'esistenza di un'impresa forestale;
- rispetto delle disposizioni in materia fiscale;
- protezione e conservazione dell'ambiente;
- condizioni dei lavoratori;
- coinvolgimento delle popolazioni locali e autoctone, nonché rispetto dei loro diritti;
- disposizioni relative al trasporto di legname.

Le griglie di valutazione della legalità riguarderanno inoltre tutti i titoli di sfruttamento definiti nella legge 16-2000, segnatamente negli articoli da 65 a 70:

- convenzione di assetto e trasformazione (CAT);
- convenzione di trasformazione industriale (CTI);
- permessi di taglio di legname di piantagioni;
- permessi speciali (PS).

1. - Griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste naturali in Congo

La griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste naturali prevede 5 principi, 23 criteri, 65 indicatori e 162 parametri di controllo.

Tale griglia considera il legname proveniente da tutti gli abbattimenti:

- sfruttamento di siti di raccolta annuale (autorizzazione al taglio annuale, autorizzazione al completamento, autorizzazione all'esbosco);
- sfruttamento di legname con permesso speciale;
- costruzione di strade principali di evacuazione o strade secondarie all'interno di concessioni forestali, installazione di impianti locali e siti industriali sulla base di un'autorizzazione all'insediamento;
- realizzazione di progetti di sviluppo riguardanti la costruzione di infrastrutture sociali ed economiche (strade, dighe idroelettriche, eccetera). Si tratta del taglio di legname sulla base di un'autorizzazione al disboscamento.

		Riferimento al testo legislativo o normativo	Articoli	Tipo di permesso
Principio 1: L'impresa esiste giuridicamente in Congo				
Criterio 1.1: L'impresa è regolarmente iscritta presso le amministrazioni competenti				
Indicatore 1.1.1: L'impresa è regolarmente iscritta presso le amministrazioni economiche, fiscali e giudiziarie				
Parametro di controllo 1.1.1.1. Tessera professionale di commerciante	- decreto 2008-446 del 15 novembre 2008	1, 3 e 9	CAT, CTI, PS	
Parametro di controllo 1.1.1.2. Registro del commercio, del credito e del catasto fondiario	- legge 19-2005 del 24 novembre 2005	18 e 40	CAT, CTI	
Indicatore 1.1.2: L'impresa è regolarmente iscritta presso la previdenza sociale e l'ispettorato del lavoro				
Parametro di controllo 1.1.2.1. Attestazione dell'immatricolazione presso l'ente previdenziale (CNSS)	- legge 004/86 del 25 febbraio 1986	172	CAT, CTI	
	- legge 19-2005 del 24 novembre 2005	18 e 40	CAT, CTI	
	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	181	CAT, CTI	
Parametro di controllo 1.1.2.2. Dichiarazione di esistenza	- provvedimento 3020/IGT/LS del 29 settembre 1953	1, comma 2	CAT, CTI	
Indicatore 1.1.3: L'impresa è regolarmente iscritta presso l'amministrazione forestale				

Parametro di controllo 1.1.3.1. Autorizzazione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 1.1.3.2. Tessera professionale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48	CAT, CTI, PS
Criterio 1.2: L'impresa non è oggetto di decisioni giudiziarie o misure amministrative che comportino una sospensione temporanea o definitiva delle attività			
Indicatore 1.2.1: L'attività dell'impresa non è sospesa da una decisione giudiziaria			
Parametro di controllo 1.2.1.1. Decisione giudiziaria	- atto uniforme dell'organizzazione per l'armonizzazione in Africa del diritto degli affari (OHADA) del 10 aprile 1998 che stabilisce l'organizzazione delle procedure collettive di accertamento del passivo - legge 19-2005 del 24 novembre 2005 - legge 6-1994 del 1° giugno 1994	8 28, 42 e 43 26	CAT, CTI, PS CAT, CTI, PS CAT, CTI, PS
Indicatore 1.2.2: L'attività dell'impresa non è sospesa da una misura amministrativa			
Parametro di controllo 1.2.2.1. Nota di sospensione	- atto uniforme dell'OHADA relativo al diritto commerciale generale - legge 6-1994 del 1° giugno 1994	10 26	CAT, CTI CAT, CTI
Principio 2: L'impresa detiene i diritti di accesso legali alle risorse forestali nella sua zona di attività			
Criterio 2.1: Il titolo di sfruttamento delle risorse forestali nella zona di attività è stato regolarmente attribuito dalle autorità competenti			
Indicatore 2.1.1: Tutto l'iter che conduce all'attribuzione del titolo di sfruttamento è stato regolarmente espletato dall'impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e normative nazionali			
Parametro di controllo 2.1.1.1. Provvedimento di gara di appalto	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000 - decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	73 148	CAT, CTI CAT, CTI

Parametro di controllo 2.1.1.2. Verbale della commissione forestale Parametro di controllo 2.1.1.3. Notifica dell'autorizzazione della pratica da parte del direttore generale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	164	CAT, CTI
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	165	CAT, CTI
Indicatore 2.1.2: L'impresa detiene un titolo di sfruttamento valido			
Parametro di controllo 2.1.2.1. Convenzione	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	65 e 66	CAT, CTI
Parametro di controllo 2.1.2.2. Permesso speciale	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	77	PS
Criterio 2.2: L'impresa detiene tutte le autorizzazioni periodiche che le consentono di esercitare le proprie attività			
Indicatore 2.2.1: Tutto l'iter che conduce al rilascio delle autorizzazioni all'insediamento, al taglio annuale, al completamento e all'esbosco è rispettato			
Parametro di controllo 2.2.1.1. Pratica di richiesta di autorizzazione all'insediamento, al taglio annuale, al completamento e all'esbosco	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	71	CAT, CTI
Parametro di controllo 2.2.1.2. Relazioni di verifica del taglio annuale, del completamento e del controllo del legname non evacuato	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	72, 74, 101 e 172	CAT, CTI
Indicatore 2.2.2: Le autorizzazioni all'insediamento, al taglio annuale, al completamento e all'esbosco rilasciate dall'autorità competente dell'amministrazione forestale sono valide			
Parametro di controllo 2.2.2.1. Autorizzazioni all'insediamento, al taglio annuale, al completamento e all'esbosco	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	74, 75, 101 e 172	CAT, CTI

Indicatore 2.2.3: I documenti e le altre autorizzazioni rilasciati dalle amministrazioni economiche, finanziarie, fiscali e forestali su base periodica sono validi			
Parametro di controllo 2.2.3.1. Patente	- codice generale delle imposte	277 e 314	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 2.2.3.2. Autorizzazione dell'agente doganale autorizzato	- codice doganale	da 112 a 119	CAT, CTI
Parametro di controllo 2.2.3.3. Autorizzazione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48	CAT, CTI, PS
Principio 3: L'impresa coinvolge la società civile, nonché le popolazioni locali e autoctone, nella gestione della propria concessione e rispetta i diritti di tali popolazioni e lavoratori			
Criterio 3.1: L'impresa coinvolge la società civile, nonché le popolazioni locali e autoctone, nella gestione della propria concessione forestale			
Indicatore 3.1.1: L'impresa dispone di un meccanismo di concertazione funzionale delle parti interessate in merito alla gestione sostenibile della propria concessione			
Parametro di controllo 3.1.1.1. Resoconto o verbale del comitato di verifica e valutazione del piano di assetto	-	-	CAT
Indicatore 3.1.2: Le popolazioni locali e autoctone sono sufficientemente informate in merito ai propri diritti e alla gestione della concessione forestale			
Parametro di controllo 3.1.2.1. Resoconti o verbali di riunioni informative	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT
Criterio 3.2: L'impresa rispetta diritti, usi e costumi delle popolazioni locali e autoctone conformemente alle leggi e alle normative nazionali e alle convenzioni internazionali			
Indicatore 3.2.1: L'impresa rispetta usi, costumi e diritti di uso delle popolazioni locali e autoctone			
Parametro di controllo 3.2.1.1. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT

Parametro di controllo 3.2.1.2. Relazione dell'ispezione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 81	CAT, CTI
Indicatore 3.2.2: L'impresa rispetta i propri impegni nei confronti delle popolazioni locali e autoctone			
Parametro di controllo 3.2.2.1. Capitolo di oneri/protocollo di accordo Parametro di controllo 3.2.2.2. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale Parametro di controllo 3.2.2.3. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	72	CAT, CTI
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	168	CAT, CTI
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 81	CAT, CTI
	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT
Indicatore 3.2.3: In caso di distruzione di beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell'impresa, gli indennizzi sono conformi alle leggi e alle normative vigenti			
Parametro di controllo 3.2.3.1. Relazione di accertamento	- decreto 86/970 del 27 settembre 1986	10	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 3.2.3.2. Ricevute degli indennizzi	- decreto 86/970 del 27 settembre 1986	1 e 9	CAT, CTI, PS

Criterio 3.3: L'impresa, la società civile e le popolazioni locali hanno istituito meccanismi di verifica e composizione dei conflitti			
Indicatore 3.3.1: Nell'ambito dell'impresa esiste una procedura di registrazione e trattamento delle richieste e dei reclami			
Parametro di controllo 3.3.1.1. Resoconti delle riunioni di piattaforme di concertazione tra impresa e popolazioni	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT
Indicatore 3.3.2: La società civile e le popolazioni locali e autotone sono al corrente delle procedure di gestione dei conflitti e coinvolte nei meccanismi di composizione			
Parametro di controllo 3.3.2.1. Resoconti delle riunioni di piattaforme di concertazione tra impresa e popolazioni	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT
Criterio 3.4: Le parti sociali dell'impresa sono sufficientemente al corrente dei propri diritti			
Indicatore 3.4.1: L'impresa garantisce la libertà e i mezzi giuridici e normativi per l'attività sindacale			
Parametro di controllo 3.4.1.1. Esistenza di delegati del personale e sezioni sindacali	- legge 06/96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	173 nuovo e 210-3	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.4.1.2. Esistenza di un locale che ospiti i sindacati	- legge 06/96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	210-5	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.4.1.3. Esistenza di registri di richieste e	- legge 06/96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni	210-7	CAT, CTI

rivendicazioni		della legge 45/75 del 15 marzo 1975 - provvedimento 1110/MTFPSS/DGT del 24 giugno 1996	e 179 nuovo 27	CAT, CTI
Indicatore 3.4.2: I delegati del personale e i membri delle sezioni sindacali hanno ricevuto le diverse formazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni				
Parametro di controllo 3.4.2.1. Attestazione di congedo per formazione dei lavoratori		- legge 06/96 del 6 marzo 1996	179 nuovo	CAT, CTI
Indicatore 3.4.3: I dipendenti dell'impresa hanno accesso ai vari documenti relativi ai diritti in materia di lavoro, occupazione e previdenza sociale				
Parametro di controllo 3.4.3.1. Disponibilità dei documenti		- convenzione 98 (OIL, 1949)	7	CAT, CTI
Criterio 3.5: L'impresa rispetta i diritti dei lavoratori				
Indicatore 3.5.1: L'impresa rispetta i propri impegni nei confronti delle parti sociali				
Parametro di controllo 3.5.1.1. Verbali delle riunioni		- provvedimento 1110/MTFPSS/DGT del 24 giugno 1996	26	CAT, CTI
Indicatore 3.5.2: Le relazioni tra l'impresa e i propri dipendenti sono formalizzate conformemente alle disposizioni del codice del lavoro e del codice di previdenza sociale				

Parametro di controllo 3.5.2.1. Registro del datore di lavoro vidimato	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	182	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.2.2. Contratto di lavoro	- legge 022/88 del 17 settembre 1988 - legge 45/75 del 15 marzo 1975 - provvedimento generale 3815 del 1° dicembre 1953	da 13 a 16 75 6	CAT, CTI CAT, CTI CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.2.3. Regolamento interno esposto	- legge 004/86 del 25 febbraio 1986	172	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.2.4. Elenco dei lavoratori registrati e immatricolati presso l'ente previdenziale (CNSS)	- legge 004/86 del 25 febbraio 1986	172	CAT, CTI
Indicatore 3.5.3: L'impresa retribuisce i propri lavoratori conformemente alle leggi e alle normative in materia di lavoro, nonché al contratto collettivo in vigore			
Parametro di controllo 3.5.3.1. Libri paga vidimati	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	90	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.3.2. Buste paga	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	90	CAT, CTI
Indicatore 3.5.4: Le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori sono conformi alle leggi e alle normative vigenti			

Parametro di controllo 3.5.4.1. Relazioni del comitato di igiene e sicurezza	- provvedimento 9030 del 10 dicembre 1986	9	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.4.2. Registri delle visite mediche	- legge 6-96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	145-1 nuovo	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.4.3. Registri degli infortuni sul lavoro	- provvedimento 9033 del 10 dicembre 1986	22	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.4.4. Registri di sicurezza	- legge 6-96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	141-2 nuovo	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.4.5. Relazioni di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- legge 6-96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	141-2 nuovo	CAT, CTI
	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT
Indicatore 3.5.5: L'impresa rispetta un orario di lavoro conforme alle disposizioni giuridiche e normative			
Parametro di controllo 3.5.5.1. Orario di lavoro esposto	- decreto 78-361 del 12 maggio 1978	5	CAT, CTI
Parametro di controllo 3.5.5.2. Autorizzazione degli straordinari da parte della direzione dipartimentale del lavoro	- decreto 78-361 del 12 maggio 1978	10	CAT, CTI

Indicatore 3.5.6: L'assunzione dei lavoratori rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale e dall'organizzazione internazionale del lavoro				
Parametro di controllo 3.5.6.1. Copia dell'offerta di lavoro trasmessa all'ufficio nazionale dell'occupazione e della manodopera (ONEMO)	- legge 022-88 del 10 settembre 1988 - legge 022-88 del 10 settembre 1988	9 e 10 16	CAT, CTI CAT, CTI	
Parametro di controllo 3.5.6.2. Contratto di lavoro				
Principio 4: L'impresa rispetta le leggi e le normative in materia di ambiente, pianificazione, sfruttamento forestale e trasformazione del legno, nonché fiscalità				
Criterio 4.1. Gli studi di impatto ambientale sono stati condotti secondo i requisiti giuridici e normativi e le misure di mitigazione formulate sono attuate				
Indicatore 4.1.1: Le procedure di realizzazione degli studi di impatto ambientale sono rispettate				
Parametro di controllo 4.1.1.1. Autorizzazione dello studio tecnico	- legge 003-91 del 23 aprile 1991 - decreto 86/775 del 7 giugno 1986 - provvedimento 835/MIME/DGE del 6 settembre 1999	2 1 e 4 4 e 5	CAT, CTI CAT, CTI CAT, CTI	
Parametro di controllo 4.1.1.2. Relazione sugli studi di impatto	- legge 003-91 del 23 aprile 1991 - decreto 86/775 del 7 giugno 1986	2 1 e 4	CAT, CTI CAT, CTI	
Parametro di controllo 4.1.1.3. Resoconto della riunione di convalida della relazione sugli studi di impatto	- legge 003-91 del 23 aprile 1991	2	CAT, CTI	
Indicatore 4.1.2: Le misure contenute nelle relazioni degli studi di impatto approvati volte a proteggere la biodiversità sono rispettate				

Parametro di controllo 4.1.2.1. Relazioni di controllo sul campo e audit	- legge 003-91 del 23 aprile 1991 - provvedimento 1450/MIME/DGE del 19 novembre 1999	39	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.1.2.2. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	16, 17 e 18	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.1.2.3. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	37 e 82	CAT, CTI
Indicatore 4.1.3: Le misure volte a tutelare la salute pubblica, nonché la bonifica degli impianti e dei siti industriali sono rispettate			
Parametro di controllo 4.1.3.1. Provvedimento di autorizzazione del personale del centro socio-sanitario dell'impresa	- legge 45/75 del 15 marzo 1975 - provvedimento 9033/MTERFPSP/DGEF/DSS del 10 dicembre 1986	142 e 143 12	CAT, CTI CAT, CTI
Parametro di controllo 4.1.3.2. Provvedimento di autorizzazione all'esercizio del ministero della sanità	- provvedimento 3092 MSP/MEFB del 9 luglio 2003	2	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.1.3.3. Verbali delle riunioni del comitato di igiene e sicurezza	- provvedimento 9030/MTERFPSP/MTERFPSP/DGEF/DSS del 10 dicembre 1986	9	CAT, CTI
		-	CAT

Parametro di controllo 4.1.3.4. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto		
Criterio 4.2: Le disposizioni di leggi e normative nazionali, nonché le convenzioni e gli accordi internazionali ratificati dal Congo in materia di ambiente, sono rispettati			
Indicatore 4.2.1: L'impresa tratta i rifiuti derivanti dalle proprie attività secondo i requisiti giuridici e normativi			
Parametro di controllo 4.2.1.1. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 82	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.2.1.2. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT
Indicatore 4.2.2: L'impresa rispetta i propri impegni relativi alla salvaguardia della fauna e alla lotta antibraconaggio			
Parametro di controllo 4.2.2.1. Regolamento interno dell'impresa	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	74	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.2.2.2. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 82	CAT, CTI

Parametro di controllo 4.2.2.3. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-	CAT
Criterio 4.3: I documenti di pianificazione sono elaborati nel rispetto delle norme e dei termini di legge, oltre che convalidati dall'amministrazione forestale e dalle parti interessate			
Indicatore 4.3.1: Le relazioni di inventario e sugli studi complementari, nonché il piano di assetto, sono stati predisposti secondo le norme stabilite dall'amministrazione forestale e le direttive in materia di pianificazione delle concessioni forestali			
Parametro di controllo 4.3.1.1. Relazione di inventario	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5	CAT
Parametro di controllo 4.3.1.2. Relazione sugli studi complementari	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5	CAT
Parametro di controllo 4.3.1.3. Piano di assetto	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	55 e 56	CAT
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	54	CAT
Indicatore 4.3.2: Le relazioni di inventario e sugli studi complementari sono convalidate dall'amministrazione forestale e il piano di assetto dalle parti interessate			
Parametro di controllo 4.3.2.1. Resoconti di convalida delle relazioni di inventario e sugli studi complementari	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5	CAT
Parametro di controllo 4.3.2.2. Resoconto della riunione di convalida del piano di assetto	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5	CAT
Indicatore 4.3.3: I piani di gestione e sfruttamento sono convalidati secondo le direttive nazionali in materia di pianificazione delle concessioni forestali e i			

requisiti normativi dall'amministrazione forestale				
Parametro di controllo 4.3.3.1. Resoconto della riunione di convalida del piano di gestione	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5	CAT	
Parametro di controllo 4.3.3.2. Autorizzazione al taglio annuale	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	8	CAT	
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	68	CAT	
Criterio 4.4: I limiti delle varie suddivisioni della concessione forestale sono chiaramente definiti e rispettati				
Indicatore 4.4.1: Le carte forestali sono state predisposte secondo norme convalidate dall'amministrazione forestale e i limiti previsti sulle carte sono concretamente riportati e regolarmente sistemati sul campo conformemente alle normative in vigore				
Parametro di controllo 4.4.1.1. Carte forestali	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	24	CAT, CTI	
Parametro di controllo 4.4.1.2. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale e dell'amministrazione centrale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	80, 81	CAT, CTI	
Indicatore 4.4.2: L'impresa conduce tutte le proprie attività di sfruttamento del legname all'interno della propria concessione e nei limiti dei propri siti di raccolta annuale				

Parametro di controllo 4.4.2.1. Autorizzazione al taglio annuale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81, 82	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.4.2.2. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale e dell'amministrazione centrale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	80 e 81	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.4.2.3. Relazioni di attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale e dell'amministrazione centrale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	82	CAT, CTI
Criterio 4.5: Le strade sono costruite nel rispetto delle norme di intervento in ambiente forestale			
Indicatore 4.5.1: La rete stradale è pianificata, cartografata e aperta secondo i requisiti normativi e il piano di assetto			
Parametro di controllo 4.5.1.1. Piano di assetto	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	55, 56	CAT
Parametro di controllo 4.5.1.2. Piano di sfruttamento	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	24	CAT
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	68	CAT, CTI
	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	8	CAT, CTI
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	99	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.5.1.3. Carta della rete stradale			
Parametro di controllo 4.5.1.4. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37, 81	CAT, CTI

Criterio 4.6: L'impresa rispetta le disposizioni normative per quanto concerne l'abbattimento e la marcatura del legname					
Indicatore 4.6.1: L'impresa rispetta le essenze da prelevare, i diametri di abbattimento e il volume da prelevare stabiliti dai testi normativi e dal piano di assetto					
Parametro di controllo 4.6.1.1. Piano di assetto	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	55, 56			CAT
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	24			CAT
Parametro di controllo 4.6.1.2. Piano di sfruttamento	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	8			CAT, CTI
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	68			CAT, CTI
Parametro di controllo 4.6.1.3. Autorizzazione al taglio annuale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	72, 74			CAT, CTI
Parametro di controllo 4.6.1.4. Registro di cantiere (carnet)	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	87			CAT, CTI
Parametro di controllo 4.6.1.5. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37, 81			CAT, CTI
Indicatore 4.6.2: Ceppi, fusti e tronchi riportano la marcatura prevista dalla regolamentazione forestale in vigore					
Parametro di controllo 4.6.2.1. Registro di cantiere (carnet)	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	87			CAT, CTI
Parametro di controllo 4.6.2.2. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37, 81			CAT, CTI
Indicatore 4.6.3: I documenti di cantiere e trasporto del legname sono compilati e aggiornati regolarmente					
Parametro di controllo 4.6.3.1. Registro di cantiere (carnet)	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	87			CAT, CTI

Parametro di controllo 4.6.3.2. Lettera di vettura	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	121	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.6.3.3. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81	CAT, CTI
Criterio 4.7: L'impresa non abbandona legname con valore commerciale			
Indicatore 4.7.1: Gli abbandoni di legname sono conformi ai requisiti normativi vigenti			
Parametro di controllo 4.7.1.1. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.7.1.2. Relazioni di controllo e attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	82	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.7.1.3. Registro di cantiere (carnet)	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	87	CAT, CTI
Criterio 4.8: L'impresa rispetta leggi e normative in materia di trasformazione del legno			
Indicatore 4.8.1: L'impresa rispetta la quota di trasformazione stabilita dalle normative vigenti			
Parametro di controllo 4.8.1.1. Rendiconti di produzione annuale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	90	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.1.2. Relazione del servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	130, 131	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.1.3. Relazione di verifica della produzione annuale della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	88	CAT, CTI
Indicatore 4.8.2: L'unità di trasformazione è allestita conformemente alle disposizioni normative			

Parametro di controllo 4.8.2.1. Convenzione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	65, 66, 67	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.2.2. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81	CAT, CTI
Indicatore 4.8.3: I tronchi che alimentano l'unità di trasformazione sono regolarmente registrati sui documenti prescritti dalle norme			
Parametro di controllo 4.8.3.1. Registro del legname entrato in stabilimento	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	119	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.3.2. Lettera di vettura	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	121	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.3.3. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81 e 82	CAT, CTI
Indicatore 4.8.4: Nel caso in cui l'impresa si approvvigioni di legname presso altri appaltatori, essa garantisce che tutte le fonti di approvvigionamento siano note e legali			
Parametro di controllo 4.8.4.1. Titolo di sfruttamento del partner	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	65	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.4.2. Contratto	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	118	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.4.3. Autorizzazione al taglio annuale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	71 e 72	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.8.4.4. Relazione di controllo e attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81 e 82	CAT, CTI
Criterio 4.9: Gli impegni formali assunti dall'impresa per un migliore contributo allo sviluppo locale sono rispettati			
Indicatore 4.9.1: Le clausole contrattuali volte a un contributo dell'impresa alla costruzione o al miglioramento delle infrastrutture sociali, economiche e culturali sono rispettate			
Parametro di controllo 4.9.1.1. Capitolato di oneri specifico della convenzione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	168	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.9.1.2. Relazioni di controllo della direzione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81	CAT, CTI

dipartimentale dell'economia forestale	Parametro di controllo 4.9.1.3. Relazioni di controllo e attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	82	CAT, CTI
Indicatore 4.9.2: L'impresa rispetta gli obblighi relativi al finanziamento di un fondo di sviluppo locale nell'ambito della gestione della serie di sviluppo comunitario conformemente al piano di assetto				
Parametro di controllo 4.9.2.1. Copie degli assegni	- provvedimento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del fondo di sviluppo locale	-		CAT
Parametro di controllo 4.9.2.2. Resoconti delle riunioni del comitato di gestione del fondo	- provvedimento che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del consiglio di concertazione della serie di sviluppo comunitario	-		CAT
Indicatore 4.9.3: L'impresa rispetta i piani e le norme nazionali per la costruzione delle infrastrutture sociali e culturali previste nei capitoli di oneri specifici della convenzione				
Parametro di controllo 4.9.3.1. Capitolato di oneri	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	169 e 170		CAT, CTI
Parametro di controllo 4.9.3.2. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81		CAT, CTI
Parametro di controllo 4.9.3.3. Relazioni di attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	82		CAT, CTI
Criterio 4.10: Le dichiarazioni fiscali sono compatibili con l'attività dell'impresa				

Indicatore 4.10.1: Le dichiarazioni fiscali sono predisposte conformemente ai testi normativi e trasmesse nei termini prescritti			
Parametro di controllo 4.10.1.1. Dichiarazione dei redditi	- codice generale delle imposte, libro I	da 124 a 124 b	CAT, CTI
Indicatore 4.10.2: Le dichiarazioni sull'esportazione e/o l'importazione sono conformi ai testi normativi			
Parametro di controllo 4.10.2.1. Dichiarazione doganale	- codice doganale CEMAC	110 e 111	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.10.2.2. Dichiarazione di esportazione	- legge 003/2007 del 24 gennaio 2007	14 e 27	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.10.2.3. Dichiarazione di importazione	- legge 003/2007 del 24 gennaio 2007	6 e 27	CAT, CTI
Indicatore 4.10.3: L'impresa trasmette nei termini prescritti il bilancio della propria attività per l'esercizio conclusosi all'amministrazione fiscale e la dichiarazione annuale delle retribuzioni all'ente previdenziale (CNSS)			
Parametro di controllo 4.10.3.1. Bilancio dell'impresa	- codice generale delle imposte	31, 46 47	CAT, CTI
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	191	CAT, CTI
	- atto uniforme relativo alle società commerciali e ai raggruppamenti di interesse economico	137	CAT, CTI
	- atto uniforme che armonizza le contabilità aziendali	23	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.10.3.2. Dichiarazione annuale delle retribuzioni	- codice generale delle imposte	179	CAT, CTI
Criterio 4.11: Tutte le imposte e i contributi previdenziali ai quali l'impresa è soggetta sono versati entro i termini prescritti			
Indicatore 4.11.1: L'impresa versa diritti di concessione e imposte in materia forestale entro i termini prescritti			
Parametro di controllo 4.11.1.1. Copie degli assegni	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	87	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 4.11.1.2. Registro delle imposte/ricévute di	- codice generale delle imposte, libro I	da 124 a 124 b	CAT, CTI, PS

versamento	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	87	CAT, CTI, PS
Indicatore 4.11.2: L'impresa versa regolarmente tutti i diritti e le imposte dovuti per l'importazione dei prodotti			
Parametro di controllo 4.11.2.1. Rendiconto della liquidazione di diritti e imposte	- codice doganale CEMAC	da 132 a 135	CAT, CTI
	- codice generale delle imposte	461	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.11.2.2. Copie degli assegni	- codice generale delle imposte, libro I	462	CAT, CTI
	- codice doganale CEMAC	134	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.11.2.3. Ricevute di versamento	- codice doganale CEMAC	134	CAT, CTI
	- codice generale delle imposte	462 e 463	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.11.2.4. Convenzione istitutiva	- decreto 2004-30 del 18 febbraio 2004	33	CAT, CTI
Indicatore 4.11.3: L'impresa versa regolarmente tutti i diritti, le imposte e le tasse da cui non è esente vigenti sul territorio nazionale			
Parametro di controllo 4.11.3.1. Copie degli assegni	- codice generale delle imposte, libro I	462	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.11.3.2. Ricevute di versamento	- codice generale delle imposte, libro I	461, 462 e 463	CAT, CTI
Indicatore 4.11.4: L'impresa versa i contributi entro i termini prescritti			

Parametro di controllo 4.11.4.1. Attestati di pagamento	- legge 004/86 del 24 febbraio 1986	171	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.11.4.3. Copie degli assegni/distinte di versamento	- codice generale delle imposte, libro I	da 461 a 463	CAT, CTI
	- codice di previdenza sociale, legge 004/86 del 24 febbraio 1986		
		147 bis	CAT, CTI
Indicatore 4.11.5: L'impresa effettua entro i termini prescritti le conciliazioni in materia forestale, doganale, fiscale, commerciale e previdenziale			
Parametro di controllo 4.11.5.1. Verbal di accertamento di infrazione	- legge 6-94 del 1° giugno 1994	21, 22, 23 e 26	CAT, CTI
	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	111	CAT, CTI, PS
	- codice generale delle imposte, libro I	387(5) e 399	CAT, CTI
	- codice doganale CEMAC	308	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.11.5.2. Atti di conciliazione	- legge 6-94 del 1° giugno 1994	21, 22, 23 e 26	CAT, CTI, PS
	- codice generale delle imposte, libro I	463	CAT, CTI, PS
	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	134	CAT, CTI, PS
	- codice doganale CEMAC	327 e 328	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.11.5.3. Copie degli assegni	- codice doganale CEMAC	134	CAT, CTI
	- codice generale delle imposte, libro I	426, 463	CAT, CTI, PS

Parametro di controllo 4.11.5.4. Ricevute di versamento	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000		CAT, CTI, PS
	- codice generale delle imposte, libro I	461, 462 e 463	CAT, CTI, PS
	- codice doganale CEMAC	134	CAT, CTI
Criterio 4.12: L'impresa effettua subappalti con imprese in regola			
Indicatore 4.12.1: L'impresa si assicura che tutti i suoi subappaltatori dispongano delle autorizzazioni necessarie e retribuiscono i dipendenti secondo i requisiti di legge			
Parametro di controllo 4.12.1.1. Autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti	- atto uniforme del 17 aprile 1997 relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico	10 e 15	CAT, CTI
	- atto uniforme relativo al diritto commerciale generale	16, 17, 18, 23, 24 e 40	CAT, CTI
	- atto uniforme del 17 aprile 1997 relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico	173	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.12.1.2. Contratto collettivo			
Indicatore 4.12.2: L'impresa incoraggia e sostiene il subappalto nell'ambito del recupero del legname abbandonato e dei sottoprodotti della trasformazione			
Parametro di controllo 4.12.2.1. Contratto			
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	118	CAT, CTI
Indicatore 4.12.3: L'impresa rispetta i contratti stipulati con i subappaltatori			

Parametro di controllo 4.12.3.1. Contratto collettivo	- atto uniforme relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico	173	CAT, CTI
Parametro di controllo 4.12.3.2. Contratto di messa a disposizione di personale	- legge 6-96 del 6 marzo 1996	73-3	CAT, CTI
Principio 5: L'impresa rispetta le normative in materia di trasporto e commercializzazione del legname			
Criterio 5.1: Il trasporto del legname è conforme alle leggi e alle normative vigenti			
Indicatore 5.1.1: I vari mezzi di trasporto dei prodotti forestali sono registrati e immatricolati presso i servizi competenti			
Parametro di controllo 5.1.1.2. Libretto di circolazione	- decreto 2003-61 del 6 marzo 2003 - provvedimento 2844 del 12 aprile 2005	2 e 3 10 e 11	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.1.1.3. Assicurazione	- codice generale delle imposte (libro V)	503	CAT, CTI, PS
Indicatore 5.1.2: Le autorizzazioni e i permessi di trasporto dei prodotti forestali sono conformi e regolarmente aggiornati			
Parametro di controllo 5.1.2.1. Permesso di trasporto	- decreto 90/135 del 31 marzo 1990	5	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.1.2.2. Certificato di navigabilità	- codice della navigazione interna CEMAC	23	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.1.2.3. Autorizzazione	- provvedimento 5694 del 17 settembre 2001	da 1 a 9	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.1.2.4. Autorizzazione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48	CAT, CTI, PS
Indicatore 5.1.3: I mezzi di trasporto sono regolarmente controllati			

Parametro di controllo 5.1.3.1. Verbale di verifica tecnica	- provvedimento 11599 del 15 novembre 2004	9	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.1.3.2. Certificato di revisione del veicolo	- provvedimento 11599 del 15 novembre 2004 - codice comunitario della strada CEMAC	da 1 a 24 23	CAT, CTI, PS CAT, CTI, PS
Indicatore 5.1.4: L'impresa rispetta obblighi o limitazioni in materia di trasporto di legname			
Parametro di controllo 5.1.4.1. Lettera di vettura	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	121	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.1.4.2. Manifesto/polizza di carico (marittimo)	- codice della navigazione interna CEMAC/RDC	1, 2, 3, 4	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.1.4.3. Distinta di identificazione del carico	- provvedimento 1033 del 14 maggio 2008 - decreto 98-39 del 29 gennaio 1998	3 3 e 4	CAT, CTI CAT, CTI
Criterio 5.2: I prodotti commercializzati sono chiaramente identificabili e la loro origine è rintracciabile			
Indicatore 5.2.1: Il legname trasportato dall'impresa reca una marcatura conforme alle normative vigenti che ne consente la rintracciabilità dal luogo di abbattimento			
Parametro di controllo 5.2.1.1. Marcatura sul legname	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	86	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.2.1.2. Martello forestale dell'impresa	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	75	CAT, CTI, PS
Parametro di controllo 5.2.1.3. Relazione di controllo della direzione			

dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81	CAT, CTI, PS
Indicatore 5.2.2: I documenti che accompagnano il legname trasportato e commercializzato sono conformi alle normative in vigore e regolarmente conservati			
Parametro di controllo 5.2.2.1. Certificato di origine	- legge 3/2007 del 24 gennaio 2007	20 e 27	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.2.2.2. Scheda delle caratteristiche tecniche	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	135	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.2.2.3. Certificato fitosanitario	- provvedimento 1.142 del 12 giugno 1945	3 e 8	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.2.2.4. Proforma della fattura commerciale	- legge 3/2007 del 24 gennaio 2007	18 e 27	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.2.2.5. Dichiarazione doganale	- codice doganale CEMAC	110 e 111	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.2.2.6. Dichiarazione di esportazione	- legge 3/2007 del 24 gennaio 2007	6, 14 e 27	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.2.2.7. Dichiarazione di importazione	- legge 3/2007 del 24 gennaio 2007	6, 14 e 27	CAT, CTI
Parametro di controllo 5.2.2.8. Bolla di consegna	- legge 3-2007 del 24 gennaio 2007	27	CAT, CTI

2.- Griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali

La griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali prevede 5 principi, 20 criteri, 56 indicatori e 141 parametri di controllo.

	Riferimento al testo legislativo o normativo	Articoli
Principio 1: L'impresa esiste giuridicamente in Congo		
Criterio 1.1: L'impresa è regolarmente iscritta presso le amministrazioni competenti		
Indicatore 1.1.1: L'impresa è regolarmente iscritta presso le amministrazioni economica, fiscale e giudiziaria		
Parametro di controllo 1.1.1.1. Tessera professionale di commerciante	- decreto 2008-446 del 15 novembre 2008	1, 3 e 9
Parametro di controllo 1.1.1.2. Registro del commercio, del credito e del catasto	- legge 19-2005 del 24 novembre 2005	18 e 40
Indicatore 1.1.2: L'impresa è regolarmente iscritta presso la previdenza sociale e l'ispettorato del lavoro		
Parametro di controllo 1.1.2.1. Attestazione dell'immatricolazione presso l'ente previdenziale (CNSS)	- legge 004/86 del 25 febbraio 1986 - legge 19-2005 del 24 novembre 2005	172 18 e 40
Parametro di controllo 1.1.2.2. Dichiarazione di esistenza	- legge 45/75 del 15 marzo 1975 - provvedimento 3020/IGT/LS del 29 settembre 1951	181 1, comma 2

Indicatore 1.1.3: L'impresa è regolarmente iscritta presso l'amministrazione forestale		
Parametro di controllo 1.1.3.1. Autorizzazione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48
Parametro di controllo 1.1.3.2. Tessera professionale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48
Criterio 1.2: L'impresa non è oggetto di decisioni giudiziarie o misure amministrative che comportino una sospensione temporanea o definitiva delle attività		
Indicatore 1.2.1: L'attività dell'impresa non è sospesa da una decisione giudiziaria		
Parametro di controllo 1.2.1.1. Decisione giudiziaria	- atto uniforme dell'organizzazione per l'armonizzazione in Africa del diritto degli affari (OHADA) del 10 aprile 1998 che stabilisce l'organizzazione delle procedure collettive di accertamento del passivo	8
	- legge 19-2005 del 24 novembre 2005	28, 42 e 43
	- legge 6-1994 del 1° giugno 1994	26
Indicatore 1.2.2: L'attività dell'impresa non è sospesa da una misura amministrativa		
Parametro di controllo 1.2.2.1. Nota di sospensione	- atto uniforme relativo al diritto commerciale generale	10
	- legge -6-1994 del 1° giugno 1994	26
Principio 2: Lo Stato detiene i diritti sui terreni sui quali sono state impiantate le piantagioni forestali		
Criterio 2.1: Il titolo fondiario relativo ai terreni sui quali sono state impiantate le piantagioni forestali è stato regolarmente attribuito dalle autorità competenti		
Indicatore 2.1.1: Tutto l'iter che conduce all'attribuzione del titolo fondiario è stato regolarmente espletato dall'impresa nel rispetto dei termini previsti da leggi e normative nazionali		

Parametro di controllo 2.1.1.1. Fascicolo contenente gli atti notarili o qualunque altro atto redatto in forma autentica	- legge 17-2000 del 31 dicembre 2000	60
Parametro di controllo 2.1.1.1. Piano di demarcazione	- legge 17-2000 del 31 dicembre 2000	24
Parametro di controllo 2.1.1.3. Verbale di demarcazione	- legge 17-2000 del 31 dicembre 2000	24
Indicatore 2.1.2: Lo Stato detiene un titolo fondiario valido		
Parametro di controllo 2.1.2.1. Registro o volume fondiario	- legge 17-2000 del 31 dicembre 2000	102
Parametro di controllo 2.1.2.2. Copia del titolo fondiario	- legge 17-2000 del 31 dicembre 2000	37
Criterio 2.2: Le piantagioni forestali sono state oggetto di classificazione conformemente alle disposizioni giuridiche e normative in materia forestale		
Indicatore 2.2.1: La procedura di classificazione delle piantagioni forestali è rispettata		
Parametro di controllo 2.2.1.1. Resoconto della riunione di concertazione tra l'amministrazione forestale, le autorità e le popolazioni locali e autoctone	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	15
Parametro di controllo 2.2.1.2. Relazioni dell'amministrazione forestale sul riconoscimento del perimetro da classificare	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	15
Parametro di controllo 2.2.1.3. Lettere di reclamo delle popolazioni locali alla commissione di classificazione	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	17
Parametro di controllo 2.2.1.4. Verbale della riunione di classificazione	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	19
Parametro di controllo 2.2.1.5. Decreto di classificazione	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	14
Criterio 2.3: I diritti di sfruttamento delle piantagioni forestali dello Stato sono stati regolarmente attribuiti		

Indicatore 2.3.1: L'iter che conduce allo sfruttamento con permesso di taglio di legname di piantagioni dello Stato da parte di un terzo è stato regolarmente espletato		
Parametro di controllo 2.3.1.1. Relazione dell'ispezione di verifica della disponibilità delle particelle effettuata dalla direzione generale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	61
Parametro di controllo 2.3.1.2. Avviso di pubblicità del ministero dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	62
Parametro di controllo 2.3.1.3. Mandato scritto dell'ufficiale giudiziario	- legge 27 del 20 agosto 1992	2
	- atto uniforme dell'OHADA del 10 aprile 1998 che organizza le procedure di recupero e le modalità di esecuzione	92
Parametro di controllo 2.3.1.4. Provvedimento congiunto del ministro responsabile delle foreste e del ministro responsabile delle finanze che stabilisce i prezzi di vendita	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	102
Parametro di controllo 2.3.1.5. Verbale della commissione di vendita	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	64
Indicatore 2.3.2: L'impresa detiene un titolo di sfruttamento valido		
Parametro di controllo 2.3.2.1. Permesso di taglio di legname di piantagioni	- legge 16-2000 del 20 novembre 2002	65, 76
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	178
Criterio 2.4: L'impresa detiene tutte le autorizzazioni periodiche che le consentono di esercitare le proprie attività		
Indicatore 2.4.1: I documenti e le altre autorizzazioni rilasciati periodicamente dalle amministrazioni finanziarie e fiscali sono validi		

Parametro di controllo 2.4.1.1. Patente	- codice generale delle imposte	277 e 314
Parametro di controllo 2.4.1.2. Autorizzazione dell'agente doganale autorizzato	- codice doganale	da 112 a 119
Parametro di controllo 2.4.1.3. Autorizzazione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48
Principio 3: Lo Stato gestore delle piantagioni forestali coinvolge la società civile e le popolazioni locali nella loro gestione e rispetta i diritti di tali popolazioni e dei lavoratori		
Criterio 3.1: Lo Stato coinvolge la società civile e le popolazioni locali nella tutela delle piantagioni, nonché nell'elaborazione e nella verifica dei programmi di sviluppo		
Indicatore 3.1.1: Lo Stato dispone di un meccanismo di concertazione funzionale delle parti interessate in merito alla gestione delle piantagioni forestali		
Parametro di controllo 3.1.1.1. Comitato di monitoraggio e riesame dell'attuazione del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Parametro di controllo 3.1.1.2. Piattaforma di concertazione tra lo Stato e le popolazioni locali	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Indicatore 3.1.2: Le popolazioni locali sono sufficientemente informate in merito ai propri diritti e alla gestione delle piantagioni forestali		
Parametro di controllo 3.1.2.1. Resoconto delle riunioni della piattaforma di concertazione	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Criterio 3.2: Lo Stato rispetta diritti, usi e costumi delle popolazioni locali e autotone conformemente alle leggi e alle normative nazionali e alle convenzioni internazionali		
Indicatore 3.2.1: Lo Stato rispetta usi, costumi e diritti di uso delle popolazioni locali e autotone		
Parametro di controllo 3.2.1.1. Resoconto della piattaforma di concertazione	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
	- decreto di approvazione del piano di assetto	-

Parametro di controllo 3.2.1.2. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame dell'attuazione del piano di assetto	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 81
Parametro di controllo 3.2.1.3. Relazione dell'ispezione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale		
Indicatore 3.2.2: Lo Stato rispetta i propri impegni nei confronti delle popolazioni locali e autoctone		
Parametro di controllo 3.2.2.1. Capitolato di oneri/protocollo di accordo	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	72
	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	168
Parametro di controllo 3.2.2.2. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 81
Parametro di controllo 3.2.2.3. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Parametro di controllo 3.2.2.4. Resoconto della piattaforma di concertazione	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Indicatore 3.2.3: In caso di distruzione di beni appartenenti alle popolazioni locali e autoctone da parte dell'impresa, gli indennizzi sono conformi alle leggi e alle normative vigenti		
Parametro di controllo 3.2.3.1. Relazione di accertamento	- decreto 86/970 del 27 settembre 1986	10
Parametro di controllo 3.2.3.2. Ricevute degli indennizzi	- decreto 86/970 del 27 settembre 1986	1 e 9
Criterio 3.3: Le parti sociali dell'impresa sono sufficientemente al corrente dei propri diritti		
Indicatore 3.3.1: L'impresa garantisce la libertà e i mezzi giuridici e normativi per l'attività sindacale		
Parametro di controllo 3.3.1.1. Esistenza di delegati del personale e sezioni sindacali	- legge 06/96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	173 nuovo e 210-3
	- legge 06/96 del 6 marzo 1996 che integra e	210-5

Parametro di controllo 3.3.1.2. Esistenza di un locale che ospiti i sindacati	modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	210-7 e 179 nuovo 27
Parametro di controllo 3.3.1.3. Esistenza di registri di richieste e rivendicazioni	- legge 06/96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975 - provvedimento 1110/MTFPSS/DGT del 24 giugno 1996	
Indicatore 3.3.2: I delegati del personale e i membri delle sezioni sindacali hanno ricevuto le diverse formazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni		
Parametro di controllo 3.3.2.1. Attestazione di congedo per formazione dei lavoratori	- legge 06/96 del 6 marzo 1996	179 nuovo
Indicatore 3.3.3: I dipendenti dell'impresa hanno accesso ai vari documenti relativi ai diritti in materia di lavoro, occupazione e previdenza sociale		
Parametro di controllo 3.3.3.1. Disponibilità dei documenti	- convenzione 98 (OIL, 1949)	7
Criterio 3.4: L'impresa rispetta i diritti dei lavoratori		
Indicatore 3.4.1: L'impresa rispetta i propri impegni nei confronti delle parti sociali		
Parametro di controllo 3.4.1.1. Verbali delle riunioni	- provvedimento 1110/MTFPSS/DGT del 24 giugno 1996	26
Indicatore 3.4.2: Le relazioni tra l'impresa e i propri dipendenti sono formalizzate conformemente alle disposizioni del codice del lavoro e del codice di previdenza sociale		
Parametro di controllo 3.4.2.1. Registro del datore di lavoro vidimato	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	182
Parametro di controllo 3.4.2.2. Contratto di lavoro	- legge 022/88 del 17 settembre 1988 - legge 45/75 del 15 marzo 1975	da 13 a 16 75

Parametro di controllo 3.4.2.3. Regolamento interno esposto	- provvedimento generale 3815 del 1° dicembre 1953 - legge 004/86 del 25 febbraio 1986	6 172
Parametro di controllo 3.4.2.4. Elenco dei lavoratori registrati e immatricolati presso l'ente previdenziale (CNSS)	- legge 004/86 del 25 febbraio 1986	172
Indicatore 3.4.3: L'impresa retribuisce i propri lavoratori conformemente alle leggi e alle normative in materia di lavoro, nonché al contratto collettivo in vigore		
Parametro di controllo 3.4.3.1. Libri paga vidimati	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	90
Parametro di controllo 3.4.3.2. Buste paga	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	90
Indicatore 3.4.4: Le condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori sono conformi alle leggi e alle normative vigenti		
Parametro di controllo 3.4.4.1. Relazioni del comitato di igiene e sicurezza	- provvedimento 9030 del 10 dicembre 1986	9
Parametro di controllo 3.4.4.2. Registri delle visite mediche	- legge 6-96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975	145-1 nuovo
Parametro di controllo 3.4.4.3. Registri degli infortuni sul lavoro	- provvedimento 9033 del 12 dicembre 1986	22
Parametro di controllo 3.4.4.4. Registri di sicurezza	- legge 6-96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975 - legge 6-96 del 6 marzo 1996 che integra e modifica talune disposizioni della legge 45/75 del 15 marzo 1975 - decreto di approvazione del piano di assetto	141-2 nuovo 141-2 nuovo 141-2 nuovo

Parametro di controllo 3.4.4.5. Relazione di monitoraggio e riesame del piano di assetto		-
Indicatore 3.4.5: L'impresa rispetta un orario di lavoro conforme alle disposizioni giuridiche e normative		
Parametro di controllo 3.4.5.1. Orario di lavoro esposto	- decreto 78-361 del 12 maggio 1978	5
Parametro di controllo 3.4.5.2. Autorizzazione degli straordinari da parte della direzione dipartimentale del lavoro	- decreto 78-361 del 12 maggio 1978	10
Indicatore 3.4.6: L'assunzione dei lavoratori rispetta le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale e dall'organizzazione internazionale del lavoro		
Parametro di controllo 3.4.6.1. Copia dell'offerta di lavoro trasmessa all'ufficio nazionale dell'occupazione e della manodopera (ONEMO)	- legge 022-88 del 10 settembre 1988	9 e 10
Parametro di controllo 3.4.6.2. Contratto di lavoro	- legge 022-88 del 10 settembre 1988	16
Principio 4: Lo Stato rispetta le leggi e le normative in materia di ambiente, pianificazione, sfruttamento forestale e trasformazione del legno, nonché fiscalità		
Criterio 4.1. Gli studi di impatto ambientale sono stati condotti secondo i requisiti giuridici e normativi e le misure di mitigazione formulate sono attuate		
Indicatore 4.1.1: Le procedure di realizzazione degli studi di impatto ambientale sono rispettate		
Parametro di controllo 4.1.1.1. Autorizzazione dello studio tecnico	- legge 003-91 del 23 aprile 1991	2
	- decreto 86/775 del 7 giugno 1986	1 e 4
Parametro di controllo 4.1.1.2. Relazione sugli studi di impatto	- provvedimento 835/MIME/DGE del 6 settembre 1999	4 e 5
	- legge 003-91 del 23 aprile 1991 - decreto 86/775 del 7 giugno 1986	1 e 4

Parametro di controllo 4.1.1.3. Resoconto della riunione di convalida della relazione sugli studi di impatto	- legge 003-91 del 23 aprile 1991	2
Indicatore 4.1.2: Le misure contenute nelle relazioni degli studi di impatto approvati volte a proteggere la biodiversità sono rispettate		
Parametro di controllo 4.1.2.1. Relazioni di controllo sul campo e audit	- legge 003-91 del 23 aprile 1991	39
Parametro di controllo 4.1.2.2. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- provvedimento 1450/MIME/DGE del 19 novembre 1999 - decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	16, 17 e 18 37 e 82
Parametro di controllo 4.1.2.3. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Indicatore 4.1.3: Le misure volte a tutelare la salute pubblica, nonché la bonifica degli impianti e dei siti industriali sono rispettate		
Parametro di controllo 4.1.3.1. Provvedimento di autorizzazione del personale del centro socio-sanitario dell'impresa	- legge 45/75 del 15 marzo 1975 - provvedimento 9033/MTERFPSPS/DGEF/DSS del 10 dicembre 1986	142 e 143 12
Parametro di controllo 4.1.3.2. Provvedimento di autorizzazione all'esercizio del ministero della sanità	- provvedimento 3092 MSP/MEFB del 9 luglio 2003	2
Parametro di controllo 4.1.3.3. Verbali delle riunioni del comitato di igiene e sicurezza	- 9030/MTERFPSPS/MTERFPSPS/DGEF/DSS del 10 dicembre 1986 provvedimento	9

Parametro di controllo 4.1.3.4. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Criterio 4.2: Le disposizioni di leggi e normative nazionali, nonché le convenzioni e gli accordi internazionali ratificati dal Congo in materia di ambiente, sono rispettati		
Indicatore 4.2.1: L'impresa tratta i rifiuti derivanti dalle proprie attività secondo i requisiti giuridici e normativi		
Parametro di controllo 4.1.1.1. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 82
Parametro di controllo 4.1.1.2. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Indicatore 4.2.2: L'impresa rispetta i propri impegni concernenti la salvaguardia della fauna		
Parametro di controllo 4.2.2.1. Regolamento interno dell'impresa	- legge 45/75 del 15 marzo 1975	74
Parametro di controllo 4.2.2.2. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 82
Parametro di controllo 4.2.2.3. Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Criterio 4.3: I documenti di pianificazione sono elaborati nel rispetto delle norme e dei termini di legge, oltre che convalidati dall'amministrazione forestale e dalle parti interessate		
Indicatore 4.3.1: Le relazioni di inventario e sugli studi complementari, nonché il piano di assetto, sono stati predisposti secondo le norme stabilite dall'amministrazione forestale e le direttive in materia di pianificazione delle concessioni forestali		

Parametro di controllo 4.3.1.1. Relazione di inventario	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5
Parametro di controllo 4.3.1.2. Relazione sugli studi complementari	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5
Parametro di controllo 4.3.1.3. Piano di assetto	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000 - decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	55 e 56 54
Indicatore 4.3.2: Le relazioni di inventario e sugli studi complementari sono convalidate dall'amministrazione forestale e il piano di assetto dalle parti interessate		
Parametro di controllo 4.3.2.1. Resoconti di convalida delle relazioni di inventario e sugli studi complementari	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5
Parametro di controllo 4.3.2.2. Resoconto della riunione di convalida del piano di assetto	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5
Indicatore 4.3.3: I piani di gestione e i piani di attività annuali sono convalidati secondo le direttive nazionali in materia di pianificazione delle concessioni forestali e le disposizioni normative dall'amministrazione forestale		
Parametro di controllo 4.3.3.1. Resoconto della riunione di convalida del piano di gestione	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	5
Parametro di controllo 4.3.3.2. Autorizzazione al taglio annuale	- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007 - decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	8 68
Criterio 4.4: I limiti delle piantagioni e le norme di sfruttamento sono chiaramente definiti e rispettati		

Indicatore 4.4.1: Le carte forestali sono state predisposte secondo norme convalidate dall'amministrazione forestale e i limiti previsti sono concretamente riportati e regolarmente sistemati sul campo conformemente alle normative in vigore		
Parametro di controllo 4.4.1.1. Carte forestali	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	24
Parametro di controllo 4.4.1.2. Relazioni di controllo e attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale e dell'amministrazione centrale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37 e 82
Indicatore 4.4.2: Gli abbattimenti di alberi sono eseguiti e registrati secondo il piano di attività annuale		
Parametro di controllo 4.4.2.1. Piano di attività annuale/piano di sfruttamento	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002 - provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007	68 8
Parametro di controllo 4.4.2.2. Registro di cantiere (carnet)	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	183
Parametro di controllo 4.4.2.3. Relazioni di controllo e attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	37, 81, 82
Indicatore 4.4.3: Lo sfruttamento delle particelle di piantagione avviene conformemente ai requisiti del piano di assetto		
Parametro di controllo 4.4.3.1. Rotazione	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Parametro di controllo 4.4.3.2. Numero di particelle sfruttate	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Parametro di controllo 4.4.3.3. Volume sfruttato	- decreto di approvazione del piano di assetto	-
Indicatore 4.4.4: Le lettere di vettura per il trasporto dei tondelli sono compilate prima della loro evacuazione dal cantiere		
Parametro di controllo 4.4.4.1. Lettere di vettura	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	121
Parametro di controllo 4.4.4.2. Relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81 e 82

Criterio 4.5: L'impresa rispetta leggi e normative in materia di trasformazione del legno			
Indicatore 4.5.1: L'unità di trasformazione è allestita conformemente alle disposizioni normative			
Parametro di controllo 4.5.1.1. Autorizzazione alla creazione dell'unità industriale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	114, 115	
Parametro di controllo 4.5.1.2. Relazioni di controllo sul campo e relazioni di attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81 e 82	
Indicatore 4.5.2: I tondelli che alimentano l'unità di trasformazione sono regolarmente registrati su un documento aperto dall'amministrazione forestale			
Parametro di controllo 4.5.2.1. Lettera di vettura	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	121	
Parametro di controllo 4.5.2.2. Registro del legname entrato in stabilimento	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	119	
Parametro di controllo 4.5.2.3. Relazione di controllo sul campo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81 e 82	
Indicatore 4.5.3: L'impresa incoraggia e sostiene il subappalto nell'ambito del recupero dei residui di sfruttamento			
Parametro di controllo 4.5.3.1. Contratto di subappalto	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	118	
Criterio 4.6: Le dichiarazioni fiscali sono compatibili con l'attività dell'impresa			
Indicatore 4.6.1: Le dichiarazioni fiscali sono predisposte conformemente ai testi normativi e trasmesse nei termini prescritti			
Parametro di controllo 4.6.1.1. Dichiarazione dei redditi	- codice generale delle imposte, libro I	da 124 a 124 b	
Indicatore 4.6.2: Le dichiarazioni sull'esportazione e/o l'importazione sono conformi ai testi normativi			
Parametro di controllo 4.6.2.1. Dichiarazione doganale	- codice doganale CEMAC	110 e 111	
Parametro di controllo 4.6.2.2. Dichiarazione di			

esportazione/importazione	- legge 003/2007 del 24 gennaio 2007 - codice doganale	6, 14 e 27 49
Indicatore 4.6.3: L'impresa trasmette nei termini prescritti il bilancio della propria attività per l'esercizio conclusosi all'amministrazione fiscale e la dichiarazione annuale delle retribuzioni all'ente previdenziale (CNSS)		
Parametro di controllo 4.6.3.1. Bilancio	- codice generale delle imposte - decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002 - atto uniforme relativo alle società commerciali e ai raggruppamenti di interesse economico - atto uniforme che armonizza le contabilità aziendali - codice generale delle imposte	31, 46 e 47 191 137 23 179
Parametro di controllo 4.6.3.2. Dichiarazione annuale delle retribuzioni		
Criterio 4.7: Tutte le imposte e i contributi previdenziali ai quali l'impresa è soggetta sono versati entro i termini prescritti		
Indicatore 4.7.1: L'impresa versa diritti di concessione e imposte in materia forestale entro i termini prescritti		
Parametro di controllo 4.7.1.1. Copie degli assegni	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	87
Indicatore 4.7.2: L'impresa versa regolarmente tutti i diritti e le imposte dovuti per l'importazione dei prodotti		
Parametro di controllo 4.7.2.1. Rendiconto della liquidazione di diritti e imposte	- codice doganale CEMAC - codice generale delle imposte	da 132 a 135 461

Parametro di controllo 4.7.2.2. Copie degli assegni	- codice doganale CEMAC	134
	- codice generale delle imposte	462 e 463
	- codice doganale CEMAC	134
	- codice generale delle imposte	46 e 463
Indicatore 4.7.3: L'impresa versa regolarmente tutti i diritti, le imposte e le tasse da cui non è esente vigenti sul territorio nazionale		
Parametro di controllo 4.7.3.1. Registro delle entrate	- codice generale delle imposte, libro I	462
Parametro di controllo 4.7.3.2. Copie degli assegni	- codice generale delle imposte, libro I	462
Parametro di controllo 4.7.3.3. Ricevute di versamento	- codice generale delle imposte, libro I	461, 462 e 463
Indicatore 4.7.4: L'impresa versa i contributi entro i termini prescritti		
Parametro di controllo 4.7.4.1. Attestati di pagamento	- legge 004/86 del 24 febbraio 1986	171
Parametro di controllo 4.7.4.2. Copie degli assegni/distinte di versamento	- codice generale delle imposte, libro I	da 461 a 463
	- codice di previdenza sociale, legge 004/86 del 24 febbraio 1986	147 bis
Indicatore 4.7.5: L'impresa effettua entro i termini prescritti le conciliazioni in materia forestale, doganale, fiscale, commerciale e previdenziale		
Parametro di controllo 4.7.5.1. Verbali di accertamento di infrazione	- legge 6-94 del 1° giugno 1994	21, 22, 23 e 26
	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	111

Parametro di controllo 4.7.5.2. Atti di conciliazione	- codice generale delle imposte, libro I	461
	- codice doganale CEMAC	308
	- legge 6-94 del 1° giugno 1994	21, 22, 23 e 26
	- codice generale delle imposte, libro I	463
	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	134
	- codice doganale CEMAC	327 e 328
Parametro di controllo 4.7.5.3. Copie degli assegni o ricevute di pagamento	- codice doganale CEMAC	134
	- codice generale delle imposte, libro I	426 e 463
Criterio 4.8: L'impresa effettua subappalti con imprese in regole		
Indicatore 4.8.1: L'impresa si assicura che tutti i suoi subappaltatori dispongano delle autorizzazioni necessarie e retribuiscano i dipendenti secondo le disposizioni di legge		
Parametro di controllo 4.8.1.1. Autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti	- atto uniforme del 17 aprile 1997 relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico	10 e 15
	- atto uniforme relativo al diritto commerciale generale	16, 17, 18, 23, 24 e 40
Parametro di controllo 4.8.1.2. Contratto collettivo	- atto uniforme del 17 aprile 1997 relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico	173

Indicatore 4.8.2: L'impresa rispetta i contratti stipulati con i subappaltatori		
Parametro di controllo 4.8.2.1. Contratto collettivo	- atto uniforme relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico	10 e 15
Parametro di controllo 4.8.2.2. Contratto di messa a disposizione di personale	- legge 6-96 del 6 marzo 1996	73-3
Principio 5: L'impresa rispetta le normative in materia di trasporto e commercializzazione del legname		
Criterio 5.1: Il trasporto del legname è conforme alle leggi e alle normative vigenti		
Indicatore 5.1.1: I vari mezzi di trasporto dei tondelli sono registrati e immatricolati presso i servizi competenti		
Parametro di controllo 5.1.1.1. Registri di immatricolazione	- decreto 261-59 del 20 gennaio 1959	1, 2, 3 e 4
Parametro di controllo 5.1.1.2. Libretto di circolazione	- provvedimento 2844 del 12 aprile 2005	da 1 a 5
Parametro di controllo 5.1.1.3. Assicurazione	- codice doganale CEMAC	77 e 78
	- codice CIMA libro V (imposte)	503
Indicatore 5.1.2: Le autorizzazioni e i permessi di trasporto dei tondelli sono conformi e regolarmente aggiornati		
Parametro di controllo 5.1.2.1. Permessi di trasporto	- decreto 90/135 del 31 marzo 1990	5
Parametro di controllo 5.1.2.2. Certificato di navigabilità	- codice della navigazione interna CEMAC/RDC	23

Parametro di controllo 5.1.2.3. Autorizzazione	- provvedimento 5694 del 17 settembre 2001	da 1 a 9
Parametro di controllo 5.1.2.4. Autorizzazione	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	48
Indicatore 5.1.3: I mezzi di trasporto sono regolarmente controllati		
Parametro di controllo 5.1.3.1. Verbale di verifica tecnica	- provvedimento 11599 del 15 novembre 2004	9
Parametro di controllo 5.1.3.2. Certificato di revisione del veicolo	- provvedimento 11599 del 15 novembre 2004 - codice comunitario della strada CEMAC	da 1 a 24 23
Indicatore 5.1.4: L'impresa rispetta obblighi o limitazioni in materia di trasporto di legname		
Parametro di controllo 5.1.4.1. Lettera di vettura	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	121
Parametro di controllo 5.1.4.2. Manifesto/polizza di carico (marittimo)	- codice della navigazione interna CEMAC/RDC	1, 2, 3 e 4
Parametro di controllo 5.1.4.3. Distinta di identificazione del carico	- provvedimento 1033 del 14 maggio 2008 - decreto 98-39 del 29 gennaio 1998	3 3 e 4
Criterio 5.2: I prodotti commercializzati sono chiaramente identificabili e la loro origine è rintracciabile		
Indicatore 5.2.1: Il legname trasportato dall'impresa reca una marcatura conforme alle normative vigenti che ne consente la rintracciabilità dal luogo di		

abbattimento		
Parametro di controllo 5.2.1.1. Marcatura sul legname/i colli	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	86
Parametro di controllo 5.2.1.3. Martello forestale dell'impresa	- legge 16-2000 del 20 novembre 2000	75
Parametro di controllo 5.2.1.3. Relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	81
Indicatore 5.2.2: I documenti che accompagnano il legname trasportato e commercializzato sono conformi alle normative in vigore e regolarmente conservati		
Parametro di controllo 5.2.1.1. Certificato di origine	- legge 003/2007 del 24 gennaio 2007	20 e 27
Parametro di controllo 5.2.2.2. Scheda delle caratteristiche tecniche	- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002	135
Parametro di controllo 5.2.2.3. Proforma della fattura commerciale	- legge 3/2007 del 24 gennaio 2007	18 e 27
Parametro di controllo 5.2.2.5. Dichiarazione doganale	- codice doganale CEMAC	110 e 111
Parametro di controllo 5.2.2.4. Dichiarazione di esportazione	- legge 3/2007 del 24 gennaio 2007	14 e 27

Parametro di controllo 5.2.2.6. Dichiarazione di importazione	- legge 3-2007 del 24 gennaio 2007	6 e 27
Parametro di controllo 5.2.2.7. Bolla di consegna	- legge 3-2007 del 24 gennaio 2007	27

Repertorio di leggi, principali testi normativi, nonché accordi regionali e internazionali considerati ai fini della valutazione della legalità forestale

1.- Foreste

- Legge 16-2000 del 20 novembre 2000 che istituisce il codice forestale;
- decreto 2002-434 del 31 dicembre 2002 che stabilisce l'organizzazione e il funzionamento del fondo forestale;
- decreto 2002-435 del 31 dicembre 2002 che stabilisce le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche;
- decreto 2002-436 del 31 dicembre 2002 che stabilisce le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento del servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione;
- decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002 che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste;
- provvedimento 5053/MEF/CAB del 19 giugno 2007 che definisce le direttive nazionali in materia di pianificazione sostenibile delle concessioni forestali.

2.- Ambiente

- Legge 003/91 del 23 aprile 1991 concernente la tutela dell'ambiente;
- decreto 86/775 del 7/06/86 che rende obbligatori gli studi di impatto ambientale;
- provvedimento 1450/MIME/DGE del 18/11/99 concernente l'attuazione di talune disposizioni relative agli impianti classificati di cui alla legge 003/91 in materia di salvaguardia dell'ambiente;
- provvedimento 835/MIME/DGE del 6 settembre 1999 che fissa le condizioni di autorizzazione per la realizzazione di studi o valutazioni di impatto ambientale nella Repubblica del Congo.

3.- Lavoro, igiene e salute

- Legge 45-75 del 15 marzo 1975 che istituisce un codice del lavoro nella Repubblica popolare del Congo;
- legge 6-96 del 6 marzo 1996 che modifica e integra talune disposizioni della legge 45-75 del 15 marzo 1975 che istituisce un codice del lavoro nella Repubblica popolare del Congo;
- legge 004/86 del 25/02/86 che istituisce il codice di previdenza sociale nella Repubblica popolare del Congo;

- legge 022/88 del 17 settembre 1988 recante modifica della legge 001/86 del 22 febbraio 1986 che sostituisce e integra la legge 03/85 del 14 febbraio 1985 che istituisce l'ufficio nazionale dell'occupazione e della manodopera (ONEMO) e modifica il codice del lavoro;
- decreto 78/359/MJT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 del 12 maggio 1978 che definisce le deroghe previste dall'articolo 105 del codice del lavoro;
- decreto 78/360/MJT.SGFPT.DTPS.ST. 3/8 del 12 maggio 1978 che fissa che le imprese che non rientrano nel regime agricolo l'orario di lavoro, la disciplina applicabile agli straordinari e le loro modalità retributive;
- decreto 78/361/MJT.SGFPT.DTPS.ST.3/8 del 12 maggio 1978 che fissa per le imprese agricole e affini la disciplina applicabile agli straordinari e le loro modalità retributive;
- provvedimento 9028/MTERFPPS/DGT/DSSHST del 10 dicembre 1986 concernente le misure speciali di sicurezza e igiene applicabili alle imprese che si occupano di lavori forestali;
- provvedimento 9030/MTERFPPS/DGT/DSSHST del 10 dicembre 1986 che istituisce i comitati di igiene e sicurezza nelle imprese;
- provvedimento 9033/MTERFSPPS/DGT/DSSHST del 10 dicembre 1986 che definisce l'organizzazione e il funzionamento dei centri sociosanitari delle imprese stabilisce nella Repubblica popolare del Congo;
- decreto 2008-942 del 31 dicembre 2008 che fissa l'importo della retribuzione minima interprofessionale garantita (SMIG);
- provvedimento 3092 del 9 luglio 2003 che disciplina le condizioni di istituzione e apertura dei corsi di formazione privati in materia sanitaria.

4.- Commercio

- Legge 6-94 del 1° giugno 1994 concernente la regolamentazione dei prezzi, le norme commerciali, l'accertamento e la repressione delle frodi;
- legge 19-2005 del 24 novembre 2005 che disciplina l'esercizio della professione di commerciante nella Repubblica del Congo;
- legge 3-2007 del 24 gennaio 2007 che regola le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni;
- decreto 2008-446 del 15 novembre 2008 che fissa le modalità di ottenimento della tessera professionale di commerciante.

5.- Gestione fondiaria

- Legge 17-2000 del 31 dicembre 2000 relativa alla proprietà fondiaria.

6.- Agricoltura e allevamento

- Decreto 55/1219 del 13 settembre 1955 recante la regolamentazione dell'amministrazione pubblica che fissa le condizioni di applicazione della legge del 26 novembre 1952 relativa all'organizzazione della tutela dei vegetali nei territori di competenza del ministero della Francia d'oltremare;
- decreto 86/970 del 27 settembre 1986 che fissa gli indennizzi dovuti in caso di distruzione di alberi da frutto e danni alle colture;
- provvedimento 1.142 del 12 giugno 1945 che istituisce un controllo fitosanitario nell'Africa equatoriale francese;
- provvedimento 1.143 del 12 giugno 1945 che istituisce un'attività di sorveglianza e polizia fitosanitaria delle colture nell'Africa equatoriale francese;
- provvedimento 2866/MAE/MEFB del 3 luglio 2008 che fissa l'ammontare delle spese di ispezioni, prestazioni zoosanitarie, fitosanitarie e dei documenti sanitari normativi.

7.- Trasporti

- Legge 018/89 del 31 ottobre 1989 che definisce le diverse attività di trasporto stradale e attività correlate del trasporto automobilistico e fissa i diritti da riscuotere ai fini del rilascio dei permessi per l'esercizio di tali professioni;
- codice comunitario della strada CEMAC rivisto 2001;
- codice della navigazione interna CEMAC/RDC;
- decreto 90/135 del 31 marzo 1990 che disciplina l'accesso alla professione del trasporto stradale e l'esercizio di attività correlate al trasporto automobilistico nella Repubblica del Congo;
- decreto 98-39 del 29 gennaio 1998 che stabilisce l'organizzazione e la regolamentazione del traffico marittimo da e verso la Repubblica del Congo;
- decreto 2003-61 del 6 maggio 2003 recante regolamentazione dell'immatricolazione dei veicoli automobilistici;
- provvedimento 5694 del 17 settembre 2001 che fissa le condizioni richieste per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione del trasporto stradale e delle professioni correlate al trasporto automobilistico;
- provvedimento 11599 del 15 novembre 2004 recante regolamentazione della revisione dei veicoli;
- provvedimento 2844 del 12 aprile 2005 che fissa i requisiti di compilazione e rilascio dei libretti di circolazione dei veicoli automobilistici;
- provvedimento 1033/MTMMM-CAB del 14 maggio 2008 che istituisce il documento di accompagnamento del carico per il traffico internazionale di merci da e verso il Congo.

8.- Economia

- Legge 6-2003 del 18 gennaio 2003 recante la carta degli investimenti;
- decreto 2004-30 del 18 febbraio 2004 che fissa le modalità di autorizzazione a usufruire dei vantaggi della carta degli investimenti.

9.- Accordi internazionali, regionali e subregionali

- atto uniforme dell'OHADA relativo al diritto commerciale generale;
- atto uniforme del 17 aprile 1997 relativo ai diritti delle società commerciali e dei raggruppamenti di interesse economico;
- atto uniforme dell'OHADA del 10 aprile 1998 che stabilisce l'organizzazione delle procedure collettive di accertamento del passivo;
- atto uniforme dell'OHADA del 10 aprile 1998 che organizza le procedure di recupero e le modalità di esecuzione;
- convenzione africana per la conservazione della fauna e delle risorse naturali, detta convenzione di Algeri del 1968, ratificata con la legge 27/80 del 21 aprile 1980;
- convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata con la legge 34/82 del 7 luglio 1982, adesione del Congo il 31-01-1983;
- convenzione relativa alla diversità biologica, Rio 1992, ratificata con la legge 29/96 del 25 giugno 1996;
- accordo internazionale sui legni tropicali, ratificato con la legge 28/96 del 25 giugno 1996;
- convenzione quadro relativa ai cambiamenti climatici, ratificata con la legge 26/96 del 25 giugno 1996;
- convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, in particolare come habitat della selvaggina di penna (convenzione di RAMSAR), ratificata con la legge 28/96 del 25 giugno 1996;
- convenzione di Bonn relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, 1985, ratificata con la legge 14/99 del 3 marzo 1999;
- convenzione sulla lotta contro la desertificazione, ratificata con la legge 8/99 dell'8 gennaio 1999;
- protocollo di Kyoto sulla lotta contro i cambiamenti climatici, ratificato con la legge 24-2006 del 12 settembre 2006;
- trattato relativo alla commissione delle foreste dell'Africa centrale, sottoscritto il 5 febbraio 2005 a Brazzaville e ratificato con la legge 35-2006 del 26 ottobre 2006, che autorizza la ratifica del trattato relativo alla conservazione e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali dell'Africa centrale e istituisce la commissione delle foreste dell'Africa centrale.

ALLEGATO III

SISTEMA DI VERIFICA DELLA LEGALITÀ (SVL)

CAPITOLO 1

Introduzione

Il sistema di verifica della legalità (SVL) previsto per la Repubblica del Congo si fonda su testi legislativi e normativi, direttive e norme. Il sistema poggia su due pilastri importanti:

- il controllo amministrativo; e
- il controllo sul campo.

Il sistema sviluppato in questa sede si basa sulla valutazione, il controllo e la verifica attualmente praticati nell'ambito della supervisione del governo della gestione e dell'utilizzo delle risorse forestali, tuttavia potenziato al fine di garantire l'affidabilità del sistema di licenze FLEGT istituito nell'ambito del presente accordo. Il sistema consta dei seguenti elementi:

1. Due griglie di valutazione della legalità;
2. Sistema di rintracciabilità;
3. Verifica della legalità dell'entità forestale;
4. Verifica del controllo della catena di approvvigionamento;
5. Rilascio di licenze FLEGT;
6. Audit indipendente.

Il sistema verrà applicato da:

- due (02) direzioni centrali che opereranno sotto la tutela della direzione generale dell'economia forestale (DGEF): la direzione delle foreste e la direzione per la valorizzazione delle risorse forestali;
- tre (03) ispettorati di divisione che agiranno sotto la tutela dell'ispettorato generale dell'economia forestale (IGEF): ispettorato delle foreste, ispettorato della fauna e delle aree protette e ispettorato amministrativo e giuridico;
- dodici (12) direzioni dipartimentali presenti in tutti i dipartimenti del paese (Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette-Ouest, Cuvette, Sangha, Likouala), nonché loro squadre e posti di controllo;
- due (02) enti che godranno di autonomia di gestione: il servizio di controllo dei prodotti forestali all'esportazione (SCPFE) e i suoi uffici e il centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNIAF);

- i servizi dell'amministrazione del commercio;
- i servizi dell'amministrazione della giustizia;
- i servizi dell'amministrazione doganale;
- i servizi dell'amministrazione fiscale;
- i servizi dell'amministrazione del lavoro;
- i servizi dell'amministrazione dell'ambiente;
- i servizi dell'amministrazione della sanità;
- i servizi dell'amministrazione della previdenza sociale (ente previdenziale, CNSS);
- le imprese forestali.

È inoltre prevista l'istituzione di una struttura della società civile che provvederà a osservare le attività delle imprese forestali concorrendo allo sviluppo delle procedure di verifica.

Il sistema sarà infine verificato da un controllore.

Le responsabilità delle diverse entità coinvolte nell'attuazione del sistema saranno definite con maggiore dovizia di dettagli nei capitoli successivi.

Le attribuzioni specifiche delle diverse entità partecipanti, come anche le risorse umane necessarie, compresi i livelli di competenze richiesti in funzione delle mansioni, sanno invece espressamente definiti nella fase di sviluppo del sistema.

Analogamente, nell'organizzazione delle funzioni di controllo e verifica si presterà particolare attenzione ai meccanismi di gestione e controllo dei potenziali conflitti di interesse.

CAPITOLO 2

Ambito di applicazione

Il sistema di verifica della legalità verrà applicato a **TUTTE** le fonti nazionali di legname e ai prodotti importati. Qualunque legname commercializzato in Congo rientrerà dunque nel sistema di verifica della legalità.

Tale verifica coprirà pertanto il mercato nazionale e i mercati di esportazione per tutti i prodotti definiti nell'allegato I, prescindendo dal paese destinatario dell'esportazione.

Il sistema prevede anche requisiti concernenti il legname di origine congolese che transita per altri paesi (segnatamente il Camerun).

CAPITOLO 3

3.1 Griglie di valutazione della legalità

Il sistema di valutazione della legalità previsto per il Congo consta di due griglie: (i) la griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da foreste naturali in Congo e (ii) la griglia di valutazione della legalità del legname proveniente da piantagioni forestali del Congo (cfr. allegato II). Le griglie contengono indicatori e parametri di controllo riguardanti i seguenti aspetti:

- l'esistenza dell'impresa forestale;
- i diritti di accesso legali alle risorse forestali e la concessione delle autorizzazioni periodiche;
- il rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione;
- il rispetto di talune disposizioni in materia di sfruttamento e trasformazione;
- il rispetto delle disposizioni in materia di ambiente;
- la conformità delle dichiarazioni fiscali e il versamento entro i termini prescritti di imposte e contributi previdenziali;
- l'informazione e il coinvolgimento della società civile e delle popolazioni locali e autoctone nella gestione della concessione forestale;
- il rispetto dei diritti delle popolazioni locali e autoctone e dei lavoratori;
- il rispetto degli impegni in materia di contributo allo sviluppo socioeconomico.

Le griglie di valutazione della legalità definiscono i requisiti per le imprese che esercitano un'attività forestale e producono o trasformano legname e suoi derivati. Gli indicatori e i parametri di controllo di ciascuna tabella sono suddivisi in due categorie: (i) quelli non legati alla catena di rintracciabilità e (ii) quelli verificati nell'ambito della catena di rintracciabilità.

Il successivo sottocapitolo 3.2 descrive la prima categoria, mentre il capitolo 4 illustra la seconda.

3.2 Procedure di verifica

La verifica della legalità avverrà sulla base del documento (controllo documentario) e/o di ispezioni sul luogo di lavoro. La verifica di taluni indicatori e parametri di controllo potrà avvenire una volta durante l'esistenza dell'impresa (validità del titolo di sfruttamento, elaborazione del piano di assetto), mentre altri richiederanno una verifica periodica (mensile e trimestrale) o annuale.

La tabella 1 illustra per sommi capi responsabilità, metodi e frequenze di verifica delle attività per legname proveniente da foreste naturali.

La strategia di verifica può essere sintetizzata come segue:

3.2. a.) Primo livello: interventi di controllo da parte dei servizi abilitati

- Per quanto concerne l'esistenza dell'impresa forestale, è previsto che il controllo sia effettuato dall'amministrazione del commercio, dall'amministrazione del lavoro e dall'amministrazione fiscale.
- Nel caso in cui l'impresa sia titolare di una convenzione di assetto e trasformazione (CAT) o una convenzione di trasformazione industriale (CTI), la pratica di richiesta di permesso forestale autorizzato dalla commissione forestale conterrà le relative informazioni principali previste dal codice forestale (statuto, patente, numero di iscrizione al registro del commercio, autorizzazione, tessera professionale, eccetera), il che permetterà all'amministrazione forestale di procedere anche al controllo di alcuni elementi relativi all'esistenza dell'impresa forestale.
- Le autorizzazioni periodiche (autorizzazione aziendale, autorizzazione al taglio annuale, autorizzazione al completamento del taglio annuale, autorizzazione all'esbosco del legname) saranno rilasciate dalla direzione dipartimentale dell'economia forestale (DDEF) sulla base di fascicoli contenenti gli elementi previsti dai testi normativi in vigore, segnatamente la relazione peritale di verifica del taglio annuale. Le copie delle autorizzazioni rilasciate e le corrispondenti pratiche dovranno trasmesse alla direzione generale dell'economia forestale.
- Altre autorizzazioni saranno rilasciate e controllate dall'amministrazione fiscale e dall'amministrazione doganale.
- Le ispezioni sul campo consentiranno all'amministrazione forestale delegata di sincerarsi del rispetto delle disposizioni concernenti lo sfruttamento e la trasformazione del legname.
- Quanto all'elaborazione, alla convalida e alla verifica dell'attuazione del piano di assetto di una concessione forestale, tali interventi saranno realizzati sulla base di direttive e norme di pianificazione.
- L'esecuzione degli interventi sul campo sarà controllata e valutata dalla direzione delle foreste e dal centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche attraverso le ispezioni condotte sul campo, le cui relazioni saranno trasmesse all'ispettorato generale dell'economia forestale (IGEF).
- Le relazioni di inventario concernenti più risorse, quelle sugli studi socioeconomici ed ecologici e le ripartizioni dell'unità forestale di pianificazione (UFA) in serie pianificate saranno esaminate e convalidate da una commissione interministeriale che riunirà l'amministrazione delle acque e delle foreste, l'amministrazione dell'agricoltura, l'amministrazione della pianificazione del territorio e l'amministrazione dell'ambiente.
- Prima della convalida, il piano di assetto dovrà essere oggetto di una campagna di sensibilizzazione delle popolazioni residenti.

- È opportuno segnalare che il piano di assetto sarà convalidato a seguito di una riunione alla quale parteciperanno l'amministrazione forestale, le autorità locali (prefettura, sottoprefettura, consiglio dipartimentale, comitati di villaggio), i servizi dipartimentali, le ONG e i rappresentanti delle popolazioni autoctone.
- Per quel che riguarda il rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, la direzione dipartimentale dell'ambiente (rispetto delle disposizioni giuridiche e normative) e la direzione dipartimentale dell'economia forestale (nel quadro della verifica dell'attuazione dei piani di assetto della concessione forestale) condurranno una serie di ispezioni di controllo.
- Il comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto della concessione forestale, che riunirà tutti i partner coinvolti nella gestione della concessione forestale, avrà anch'esso la possibilità di rendersi conto del rispetto delle disposizioni e delle misure in materia di conservazione e tutela dell'ambiente.
- L'informazione e il coinvolgimento delle popolazioni locali e autoctone e il rispetto dei loro diritti saranno controllati attraverso i resoconti delle riunioni tenute tra loro e l'impresa forestale. Nel corso delle ispezioni dei cantieri, l'amministrazione forestale potrà anche organizzare colloqui con le popolazioni interessate.
- I resoconti delle riunioni dei comitati di monitoraggio e riesame dei piani di assetto consentiranno peraltro di rendersi conto del rispetto di tali impegni da parte dell'impresa forestale.
- In merito al rispetto dei diritti dei lavoratori, il controllo sarà eseguito dalla direzione dipartimentale del lavoro e dalla direzione dipartimentale dell'ente previdenziale (CNSS).
- L'amministrazione dei trasporti si incaricherà di organizzare controlli documentari per accertare che i mezzi di trasporto utilizzati e i prodotti trasportati rispettino la regolamentazione in materia.
- Le relazioni sulle ispezioni condotte da tali strutture (direzione dipartimentale del lavoro e direzione dipartimentale dell'ente previdenziale), i rendiconti delle riunioni dei sindacati o di quelle organizzate tra essi e l'impresa forestale sono ausili di controllo appropriati.

Le modalità dettagliate di comunicazione dei risultati dei controlli di primo livello all'IGEF saranno definite durante la fase di sviluppo del sistema. Tali modalità specificheranno altresì le modalità per la segnalazione all'IGEF di un'infrazione accertata da parte di un'amministrazione.

3.2. b.) Secondo livello: interventi di verifica da parte dell'IGEF

L'IGEF avrà una responsabilità globale di secondo livello nell'ambito della verifica di quanto segue:

- legalità dell'entità forestale; e

- verifica del controllo della catena di approvvigionamento.

Per quanto concerne la verifica della legalità dell'entità forestale, i diversi controlli menzionati nel punto 3.2.a.) comporteranno una verifica da parte dell'ispettorato generale dell'economia forestale attraverso:

- colloqui con l'amministrazione forestale delegata/decentrata (direzione dipartimentale dell'economia forestale e squadra forestale), le altre amministrazioni pubbliche interessate, le imprese forestali;
- la verifica dei vari documenti a livello di amministrazione forestale delegata (direzione dipartimentale dell'economia forestale e squadra forestale), le altre amministrazioni pubbliche interessate, le imprese forestali;
- eventualmente, le ispezioni di controllo sul campo. La struttura della società civile potrà, ove del caso, partecipare alle ispezioni sul campo e predisporre una relazione indipendente su tale ispezione.

A tal fine, l'IGEF sarà tenuto ad accertarsi che le altre istituzioni coinvolte nel controllo (commercio, lavoro, fiscale, agricoltura, pianificazione del territorio, ambiente, ente previdenziale, eccetera) abbiano assolto i rispettivi compiti e ricevuto i risultati necessari in materia di controllo. Ciò ovviamente avverrà tramite ispezioni sul campo presso le istituzioni interessate, il controllo documentario e la verifica dei database disponibili.

L'IGEF verificherà e convaliderà i vari dati emersi dal controllo di primo livello. Una traccia scritta di tale processo di verifica di secondo livello e convalida sarà conservata e archiviata secondo modalità da definirsi nel corso della fase di sviluppo del sistema.

Tale processo di verifica porterà al rilascio di un certificato di legalità consegnato al richiedente.

La legalità di un'impresa sarà valutata sulla base del rispetto degli indicatori e dei parametri di controllo utilizzando un sistema misto. Ciò significa che gli indicatori e i parametri di controllo per l'anno antecedente alla richiesta di ottenimento del certificato di legalità dovranno risultare corretti e attestare la legalità, mentre per l'anno in corso non dovrà essere segnalata alcuna infrazione.

Il certificato di legalità avrà una validità di un anno. Scaduta la validità del certificato, sarà programmata e realizzata una nuova ispezione dell'IGEF per consentire il rilascio di un certificato di legalità per l'anno successivo. Se per motivi indipendenti dalla volontà dell'impresa, tale nuova ispezione non risultasse realizzabile entro il termine previsto, il certificato potrà essere prorogato al massimo di 6 mesi.

3.3 Verifica della legalità delle concessioni forestali certificate

I diversi standard considerati dagli enti di certificazione privata delle concessioni forestali in Congo (FSC, OLB, TLTV) hanno integrato perfettamente l'essenziale dei criteri, degli indicatori e dei parametri di controllo relativi:

- all'esistenza giuridica dell'impresa;

- al possesso delle autorizzazioni periodiche che consentono l'esercizio delle attività;
- al rispetto delle disposizioni giuridiche e normative in materia forestale;
- al rispetto delle disposizioni normative in materia di pianificazione, sfruttamento forestale, trasformazione del legname e fiscalità;
- al rispetto delle disposizioni in materia di ambiente;
- alla realizzazione di attività in subappalto nel rispetto delle disposizioni normative.

Nella fase di sviluppo del sistema, l'IGEF procederà a un'analisi formale degli standard di certificazione delle concessioni forestali in Congo (FSC, OLB, TLTV, attualmente utilizzati in Congo e altri standard eventuali) tenuto conto della griglia di valutazione della legalità. A tale analisi seguirà una relazione che sarà pubblicata e resa accessibile al pubblico.

Qualora l'esito dell'analisi fosse positivo, l'IGEF intende approvare il sistema di certificazione privata, approvazione che sarà resa pubblica e consentirà il rilascio del certificato di legalità da parte dell'IGEF alle imprese che siano state certificate secondo un siffatto sistema senza che sia necessaria una specifica ispezione dell'IGEF, ciò al fine di evitare una doppia verifica della legalità nel caso delle concessioni forestali certificate.

Tuttavia, l'impresa forestale interessata da tale certificazione approvata dovrà trasmettere all'ispettorato generale dell'economia forestale tutte le relazioni dell'audit di certificazione del sistema di certificazione privata per consentirgli di accertare il rispetto della legalità in tale processo e, pertanto, consentire l'emissione del certificato di legalità per l'impresa in questione. Peraltro, essa dovrà segnalare immediatamente all'IGEF eventuali sospensioni o revoche del certificato privato. Durante la fase di sviluppo del sistema si intendono descrivere dettagliatamente le modalità di trattamento degli interventi correttivi richiesti nell'ambito dei sistemi di certificazione privata.

3.4 Mancato rispetto della griglia

Nell'ambito del sistema di verifica della legalità, i casi di mancato rispetto saranno trattati conformemente alle disposizioni giuridiche e normative in vigore nel paese. Le attuali disposizioni saranno integrate da una serie di misure complementari.

Ove la griglia non risulti rispettata, verranno adottati tutti i provvedimenti per ritirare il certificato di legalità ed eventualmente sequestrare i carichi per i quali è in corso una domanda di licenza FLEGT. Il certificato di legalità potrà dunque essere annullato dall'IGEF in caso di pratiche incompatibili con i requisiti del sistema FLEGT debitamente accertate dall'IGEF e/o dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo.

Durante il periodo di sviluppo del sistema sarà elaborato un manuale di orientamento nel quale si descriveranno le modalità di trattamento dei casi di mancato rispetto degli indicatori della griglia di valutazione della legalità e/o del sistema di rintracciabilità. Il manuale preciserà inoltre le modalità di trattamento di tali infrazioni, compresa l'inosservanza dei termini previsti, gli eventuali interventi correttivi e la responsabilità in merito dei diversi

soggetti. Nel contesto della fase di sviluppo del sistema si preciseranno altresì le modalità di gestione e divulgazione delle informazioni relative a tali infrazioni.

Tabella 1: Valutazione e verifica dei parametri di controllo non legati alla catena di rintracciabilità per legname proveniente da foreste naturali

Aspetto della legalità	Indicatore/parametro di controllo	Responsabilità del controllo di primo livello	Strumenti di verifica	Periodicità della verifica
Esistenza giuridica dell'impresa	– Iscrizione dell'impresa presso le amministrazioni competenti (1.1): • Tessera professionale di commerciante (1.1.1) • Attestazione dell'iscrizione all'ente previdenziale (CNSS) (1.1.2.1) • Autorizzazione (1.1.3.1) • Tessera professionale (1.1.3.2) • Decisione giudiziaria (1.2.1.1) • Comunicazione di sospensione (1.2.2.1) • Dichiarazione di esistenza (1.1.2.2) • Registro del commercio, del credito e del catasto (1.1.1.2)	Amministrazione del commercio Amministrazione del lavoro DGEF/squadre DGEF/squadre Amministrazione della giustizia Amministrazione della giustizia Amministrazione del lavoro Amministrazione del commercio	Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria	Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale

Diritti di accesso legali alle risorse forestali (2)	– Rispetto dell’iter che porta all’attribuzione di un titolo di sfruttamento (2.1.1) • Permesso di superficie (provvedimento di gara di appalto (2.1.1.1), verbale della commissione forestale (2.1.1.2), notifica dell’autorizzazione (2.1.1.3), negoziazione della convenzione (2.1.2.1), permesso speciale (2.1.2.2) – autorizzazioni periodiche all’esercizio delle attività (2.2): • Autorizzazione all’insediamento, autorizzazione al taglio annuale, autorizzazione al completamento, autorizzazione all’esbosco (2.2.2.1) • Relazioni di verifica del taglio annuale, del	DGEF Squadre	Verifica documentaria	1 volta durante il periodo di validità della CTI/CAT
	– autorizzazioni periodiche all’esercizio delle attività (2.2): • Autorizzazione all’insediamento, autorizzazione al taglio annuale, autorizzazione al completamento, autorizzazione all’esbosco (2.2.2.1) • Relazioni di verifica del taglio annuale, del	DGEF Squadre	Verifica documentaria e ispezione di verifica presso la direzione dipartimentale dell’economia forestale	Annuale
	– autorizzazioni periodiche all’esercizio delle attività (2.2): • Autorizzazione all’insediamento, autorizzazione al taglio annuale, autorizzazione al completamento, autorizzazione all’esbosco (2.2.2.1) • Relazioni di verifica del taglio annuale, del	DGEF Squadre	Verifica documentaria e ispezione di verifica presso la direzione dipartimentale	Annuale

	completamento e del controllo del legname non evacuato (2.2.1.2) • Patente (2.2.3.1), autorizzazione dell'agente doganale autorizzato (2.2.3.2) • Autorizzazione (2.2.3.3)	Amministrazione doganale, amministrazione fiscale DGEF/squadre	dell'economia forestale Verifica documentaria Verifica documentaria	Annuale Annuale
Rispetto delle disposizioni in materia di pianificazione	– Conformità delle relazioni di inventario e sugli studi complementari, nonché del piano di assetto, alle norme e alle direttive in materia di pianificazione delle concessioni forestali (4.3.1) (relazioni sugli studi complementari (4.3.3.2), relazione di inventario (4.3.3.1), piano di assetto) (4.3.3.3) – Convalida delle relazioni di inventario e sugli studi complementari, nonché del piano di assetto, da parte dell'amministrazione forestale e delle parti interessate coinvolte nella gestione della concessione (<i>autorizzazione al taglio annuale</i> (4.3.3.2),	DGEF Squadre DGEF Squadre	Verifica documentaria (esame delle relazioni) Verifica documentaria (esame dei resoconti)	1 volta durante il periodo di elaborazione del piano di assetto 1 volta durante il periodo di elaborazione del piano di assetto

	<i>resoconti della riunione di convalida delle relazioni di inventario e sugli studi complementari, nonché del piano di assetto, (4.3.2.1/4.3.2.2), resoconto della riunione di convalida del piano di gestione) (4.3.3.1)</i>			
Rispetto delle disposizioni in materia di sfruttamento e trasformazione del legname (4)	Carte forestali predisposte secondo le norme (4.4.1), carte forestali (4.4.1.1), relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale e dell'amministrazione centrale (4.4.1.2)	DGEF Squadre	Verifica documentaria e ispezione di verifica sul campo	Annuale
	Svolgimento da parte dell'impresa di tutte le proprie attività di sfruttamento del legname nel quadro della propria concessione e nei limiti dei propri siti di raccolta annuale (4.4.2) (autorizzazione al taglio annuale (4.4.2.1), relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale e dell'amministrazione centrale (4.4.2.2), relazioni di attività della direzione dipartimentale	DGEF Squadre	Ispezione di verifica sul campo	Annuale

	dell'economia forestale e dell'amministrazione centrale (4.4.2.3)) – Realizzazione delle strade conformemente alle norme di intervento (4.5) (piano di assetto (4.5.1.1), piano di sfruttamento (4.5.1.2), carta della rete stradale (4.5.1.3), relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.5.1.4)	DGEF Squadre		Ispezione di verifica sul campo	Annuale
	– Rispetto da parte dell'impresa delle essenze da prelevare e del volume da prelevare stabiliti dai testi normativi e dal piano di assetto (4.6.1) (piano di assetto, piano di sfruttamento annuale, autorizzazione al taglio annuale, registro di cantiere (carnet), relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale)	DGEF Squadre		Verifica documentaria, ispezione di verifica sul campo, consultazione SIGEF	Mensile
	– Rispetto da parte dell'impresa dei diametri di abbattimento stabiliti dai testi normativi e dal piano di assetto (4.6.1) (piano di assetto (4.6.1.1),	DGEF Squadre		Verifica documentaria, ispezione di verifica sul campo, consultazione SIGEF	Annuale

	piano di sfruttamento (4.6.1.2), autorizzazione al taglio annuale (4.6.1.3), registro di cantiere (carnet) (4.6.1.4), relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.6.1.5)	DGEF Squadre		Verifica documentaria e Ispezione di verifica sul campo	Annuale
	– Non abbandono del legname (4.7) (relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.7.1.1/4.7.1.2), registro di cantiere (carnet) (4.7.1.3)	DGEF Squadre		Verifica documentaria, ispezione di verifica sul campo, consultazione SIGEF	Annuale
	– Rispetto da parte dell'impresa della quota di trasformazione stabilita dalle normative vigenti (4.8.1) (rendiconti di produzione annuale (4.8.1.1), relazione del servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione (4.8.1.2), relazione di verifica della produzione annuale della DGEF (4.8.1.3)	DGEF Squadre		Ispezione di verifica sul campo	Annuale
	– Conformità dell'unità industriale alle disposizioni del capitolato di oneri specifico della convenzione (4.8.2) (convenzione (4.8.2.1),				

	relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.8.2.2)	DGEF Squadre	Verifica documentaria Ispezione di verifica sul campo	Annuale
	- Promozione del subappalto per il recupero del legname abbandonato e dei sottoprodotti della trasformazione (4.12.2) (contratto (4.12.2.1)) - Accertamento da parte dell'impresa del fatto che tutti i suoi subappaltatori dispongano delle autorizzazioni necessarie e retribuiscono i dipendenti secondo i requisiti di legge (4.12.1) (autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti (4.12.1.1), contratto collettivo (4.12.1.2)) - Realizzazione del contributo allo sviluppo socioeconomico locale (4.9.1) (capitolato di oneri specifico della convenzione (4.9.1.1), relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale	DGEF Squadre	Verifica documentaria Ispezione di verifica sul campo	Annuale
		Verifica documentaria e ispezione di verifica sul campo	Verifica documentaria ispezione sul campo	Semestrale
		DGEF Squadre	Verifica documentaria Ispezione di verifica sul campo	Semestrale

	(4.9.1.2), relazioni di controllo e attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.9.1.3) – Realizzazione del finanziamento del fondo di sviluppo locale (4.9.2) (copie degli assegni (4.9.2.1), rendiconti delle riunioni del comitato di gestione del fondo (4.9.2.2)) – Realizzazione di infrastrutture sociali e culturali secondo i piani adottati e le norme nazionali (4.9.3) (capitolato di oneri (4.9.3.1), relazioni di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.9.3.2/4.9.3.3), relazioni di ispezione in materia di urbanistica e habitat (4.9.3.4))	DGEF Squadre	Ispezione di verifica sul campo	Annuale
Conformità delle dichiarazioni fiscali e versamento di imposte e contributi previdenziali	– Conformità delle dichiarazioni fiscali (4.10): • Dichiarazione dei redditi (4.10.1.1) • Dichiarazione doganale (4.10.2.1) • Dichiarazione di	Amministrazione fiscale Amministrazione doganale Amministrazione doganale	Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria	Annuale Mensile Annuale

	esportazione (4.10.2.2) • Dichiarazione di importazione (4.10.2.3) • Bilancio aziendale (4.10.3.1) • Dichiarazione annuale delle retribuzioni (4.10.3.2)	Amministrazione doganale Amministrazione fiscale e DGEF Squadre Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria	Annuale Annuale Annuale
	– Versamento entro i termini da parte dell'impresa di diritti di concessione e imposte in materia forestale (4.11.1) (<i>copie degli assegni (4.11.1.1), registro delle imposte/ricevute di versamento (4.11.1.2)</i>)	DGEF Squadre	- Verifica documentaria - Ispezione di verifica sul campo	Mensile Semestrale
	– Versamento regolare di tutte le imposte e i diritti di importazione (4.11.2) (rendiconto di liquidazione di diritti e imposte (4.11.2.1), copie degli assegni (4.11.2.2) ricevute di versamento (4.11.2.3), convenzione istitutiva (4.11.2.4)	Amministrazione doganale, amministrazione fiscale	- Verifica documentaria - Ispezione di verifica sul campo	Mensile Semestrale
	– Versamento regolare da parte dell'impresa di tutti i diritti, le imposte e le tasse da cui non è	Amministrazione fiscale	- Verifica documentaria - Ispezione di verifica sul campo	Mensile Semestrale

	esente vigenti sul territorio nazionale (4.11.3) (copie degli assegni (4.11.3.1), ricevute di versamento (4.11.3.2)) – Versamento entro i termini da parte dell'impresa dei contributi previdenziali (4.11.4) (attestati di pagamento (4.11.4.3) copie degli assegni/distinte di versamento (4.11.4.3)) – Versamento entro i termini da parte dell'impresa delle conciliazioni in materia doganale, fiscale, commerciale e previdenziale (4.11.5) (verbali di accertamento di infrazione (4.11.5.1), atti di conciliazione (4.11.5.2), copie degli assegni (4.11.5.3), ricevute di versamento (4.11.5.4))	Amministrazione fiscale Amministrazione fiscale, DGEF, squadre	- Verifica documentaria - Ispezione di verifica sul campo - Verifica documentaria - Ispezione di verifica sul campo	Mensile Semestrale Mensile Semestrale	
Rispetto delle disposizioni legislative e normative in materia di ambiente	– Rispetto delle procedure per l'esecuzione degli studi di impatto ambientale (4.1.1) (autorizzazione dello studio tecnico (4.1.1.1), relazione sugli studi di impatto (4.1.1.2),	Amministrazione dell'ambiente	- Verifica documentaria	1 volta durante la realizzazione dello studio	

	resoconto della riunione di convalida della relazione sugli studi di impatto (4.1.1.3)) • biodiversità (4.1.2) (relazioni di controllo sul campo e audit (4.1.2.1), relazioni di attività della direzione dipartimentale dell'economia forestale, relazione di controllo della DGEF (4.1.2.2), relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (4.1.2.3) • salute e bonifica dei siti di raccolta e dei siti industriali (4.1.3) (provvedimento di autorizzazione del personale del centro sociosanitario dell'impresa (4.1.3.1), provvedimento di autorizzazione all'esercizio del ministero della sanità (4.1.3.2), verbali delle riunioni del comitato di igiene e sicurezza	Amministrazione dell'ambiente	-Ispezione di verifica sul campo - Relazioni del comitato di verifica del piano di assetto	Annuale Annuale
		Amministrazione della sanità Amministrazione dell'ambiente	- Ispezione di verifica sul campo	Annuale

	(4.1.3.3), relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (4.1.3.4)) – Rispetto delle disposizioni in materia di: • Trattamento dei rifiuti (4.2.1) (relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.2.1.1), relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (4.2.1.2)) • Salvaguardia della fauna (4.2.2) (regolamento interno dell'impresa (4.2.2.1), relazione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (4.2.2.2), relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (4.2.2.3))	Amministrazione della sanità Amministrazione dell'ambiente Amministrazione forestale	- Ispezione di verifica sul campo -Relazioni dell'unità di sorveglianza e antibraconaggio (USLAB) - Relazioni del comitato di verifica del piano di assetto	Annuale Semestrale di lotta Annuale
--	--	--	---	---

Informazione e coinvolgimento della società civile e delle popolazioni locali e autoctone nella gestione della concessione forestale	– Coinvolgimento della società civile e delle popolazioni locali (3.1): • Rendiconto o verbale del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (3.1.1.1) • Rendiconti o verbali delle riunioni di informazione (3.1.2.1) – Verifica e composizione dei conflitti (3.3): • Rendiconti delle riunioni delle piattaforme di concertazione tra l'impresa e le popolazioni (3.3.1.1/3.3.2.1)	DGEF Squadre		Verifica documentaria	Annuale
		DGEF Squadre		Ispezione di verifica sul campo, verifica documentaria	Annuale
		DGEF Squadre		Ispezione di verifica sul campo, verifica documentaria	Annuale
Rispetto dei diritti delle popolazioni locali e autoctone e dei lavoratori	– Rispetto da parte dell'impresa di usi, costumi e diritti di uso delle popolazioni locali e autoctone (3.2.1): • Relazione del	DGEF		Verifica documentaria	Annuale

	comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (3.2.1.1) • Relazione di ispezione di controllo della direzione dipartimentale dell'economia forestale (3.2.1.2) – Rispetto da parte dell'impresa dei propri impegni nei confronti delle popolazioni locali e autotone (3.2.2): • Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (3.2.2.3) • Capitolato di oneri/protocollo di accordo (3.2.2.1) • Relazione di ispezione di controllo della direzione dipartimentale	Squadre DGEF Squadre	Verifica documentaria	Annuale
		DGEF Squadre	Verifica documentaria	Annuale
		DGEF Squadre	Verifica documentaria	Annuale
		DGEF Squadre	Verifica documentaria	Annuale

	dell'economia forestale (3.2.2.2) – In caso di distruzione di beni appartenenti alle popolazioni locali e autotone da parte dell'impresa, conformità degli indennizzi alle leggi e alle normative vigenti (3.2.3): • Registro degli indennizzi e verbali (3.2.3.1) • Ricevute degli indennizzi (3.2.3.2) – <i>Sufficiente informazione delle parti sociali dell'impresa in merito ai propri diritti (3.4 comprende gli indicatori 3.4.1/3.4.2/3.4.3)</i> • Esistenza di delegati del personale e sezioni sindacali (3.4.1.1) • Esistenza di un locale che ospiti i sindacati (3.4.1.2) • Esistenza di registri di richieste	DGEF Squadre DGEF Squadre Amministrazione del lavoro Amministrazione forestale, amministrazione del lavoro Amministrazione forestale, amministrazione del lavoro	Verifica documentaria Verifica documentaria Verifica documentaria Ispezione di verifica sul campo Ispezione di verifica sul campo	Annuale Annuale Annuale Annuale Annuale
--	---	---	--	--

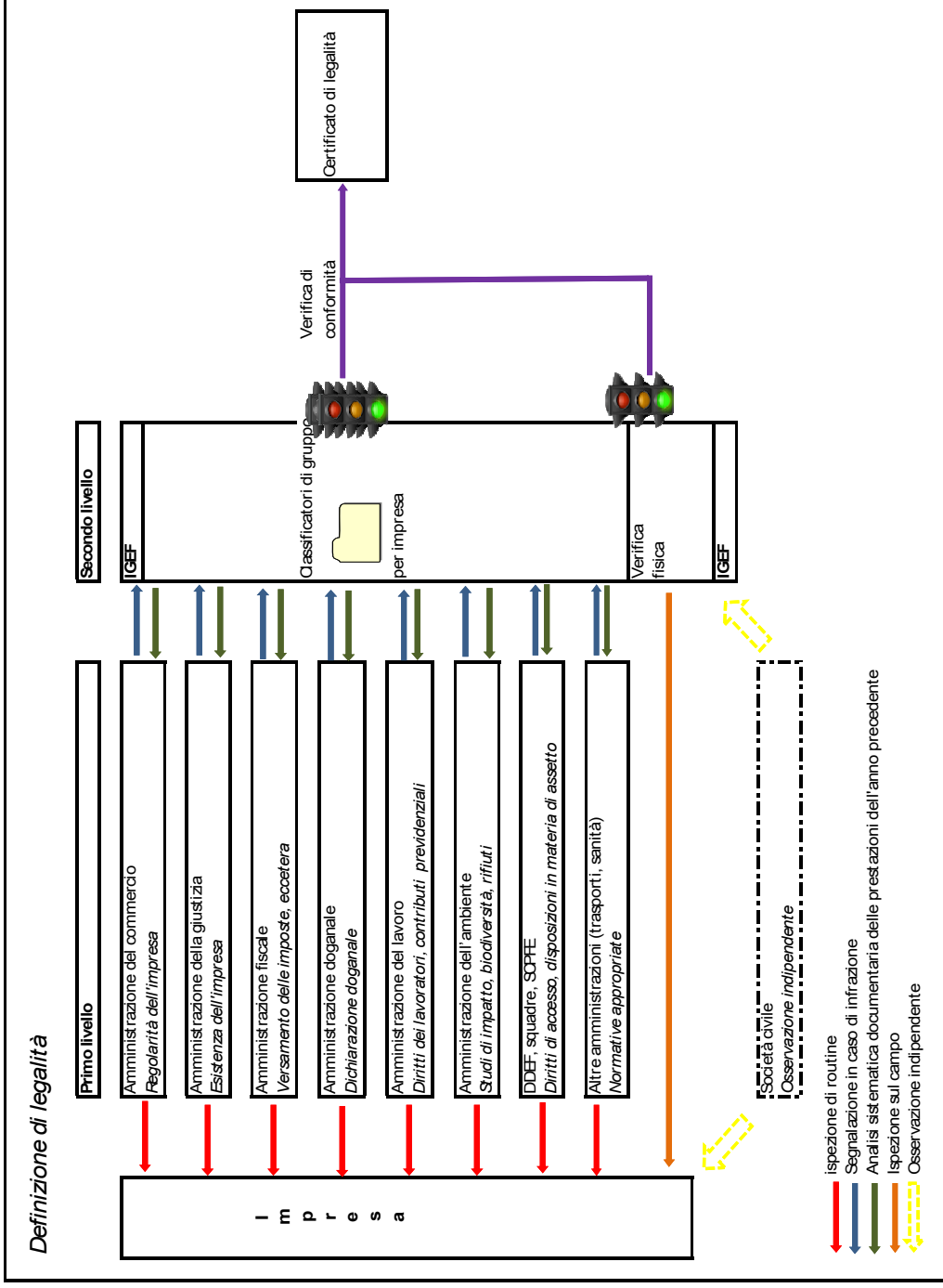
	rivendicazioni (3.4.1.3) • Attestazione di congedo per formazione dei lavoratori (3.4.2.1) • Disponibilità dei documenti (3.4.3.1) – Rispetto da parte dell'impresa dei diritti dei lavoratori (3.5.1.1) comprende gli indicatori 3.5.1 - 3.5.5): • Verbali delle riunioni (3.5.1.1) • Registro delle richieste • Registro del datore di lavoro (3.5.2.1) • Contratto di lavoro (3.5.2.2) • Regolamento interno esposto (3.5.2.3) • Elenco dei lavoratori	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione forestale, amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro Amministrazione forestale	Verifica documentaria	Annuale

	registri e immatricolati presso l'ente previdenziale (3.5.2.4)	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
	• Libri paga vidimati (3.5.3.1) • Buste paga (3.5.3.2)	Amministrazione della sanità	Verifica documentaria	Annuale
	• Relazioni del comitato di igiene e sicurezza (3.5.4.1)	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
	• Registri delle visite mediche (3.5.4.2)	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
	• Registri degli infortuni sul lavoro (3.5.4.3)	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
	• Registro della previdenza sociale (3.5.4.4)	DGEF Squadre	Verifica documentaria	Annuale
	• Relazione del comitato di monitoraggio e riesame del piano di assetto (3.5.4.5)	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
	• Orario di lavoro esposto (3.5.5.1)	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale

	• Autorizzazione agli straordinari da parte della direzione dipartimentale del lavoro (3.5.5.2) • Copia dell’offerta di lavoro trasmessa all’ufficio nazionale dell’occupazione e della manodopera (ONEMO) (3.5.6.1) • Contratto di lavoro (3.5.6.2)	Amministrazione del lavoro	Verifica documentaria	Annuale
	• Subappalto da parte dell’impresa a imprese in regola (4.12 comprende gli indicatori 4.12.1 -4.12.3): • Autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti (4.12.1.1) • Contratto collettivo (4.12.1.2/4.12.3.1) • Contratto (4.12.2.1) • Contratto di messa a disposizione di personale (4.12.3.2)	Amministrazione del lavoro, DGEF	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro, DGEF	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro, DGEF	Verifica documentaria	Annuale
		Amministrazione del lavoro, DGEF	Verifica documentaria	Annuale

Rispetto da parte dell'impresa delle le normative in materia di trasporto e commercializzazione del legname	– Conformità del trasporto del legname alle leggi e alle normative in vigore (5.1.1.4): • Registri di immatricolazione (5.1.1.1) • Libretto di circolazione (5.1.1.2) • Assicurazione (5.1.1.3) • Permesso di trasporto (5.1.2.1) • Certificato di navigabilità (5.1.2.2) • Autorizzazione (5.1.2.3/5.1.2.4) • Certificato di idoneità fisica del veicolo (5.1.3.1)	Amministrazione dei trasporti	Verifica documentaria	Annuale

Per analogia, durante la fase di sviluppo del sistema si predisporrà una tabella simile per i permessi speciali e il legname derivante da piantagioni forestali.



Schema 1: rilascio del certificato di legalità

CAPITOLO 4

4.1 Principi di controllo della catena di approvvigionamento/sistema di rintracciabilità

Il Congo dispone di un sistema di rintracciabilità del legname basato su quattro (04) aspetti principali, ossia:

- origine o provenienza del prodotto;
- identificazione del prodotto con una marcatura;
- registrazione dei dati di base legati a tali prodotti su un supporto anch'esso perfettamente rintracciabile;
- verifica dei prodotti.

Il sistema si basa sulla legge 16-2000 del 20 novembre 2000 che istituisce il codice forestale e i suoi principali testi applicativi, segnatamente il decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002 che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste. Le disposizioni normative concernenti la rintracciabilità riguardano quattro (04) aspetti principali (origine o provenienza, identificazione del prodotto con marcatura, registrazione dei dati di base, verifica dei prodotti). Esse precisano che:

- l'appaltatore di tagli è soggetto all'obbligo di effettuare il prelievo su una superficie ben determinata denominata "taglio annuale" di un volume di legname corrispondente al volume massimo annuale (VMA) autorizzato dall'amministrazione forestale. Tale superficie georeferenzabile con il sistema di informazione geografica (SIG) è il punto di origine o partenza dei prodotti autorizzati all'abbattimento. Il taglio annuale è costituito da superfici che siano state oggetto di un computo completo degli alberi utilizzabili preliminarmente contrassegnati con vernice bianca in corrispondenza del piede all'atto del computo. I risultati del computo riportati su una carta in scala 1/20.000 e una carta o uno schizzo in scala 1/50.000 dovranno indicare tutti i depositi, le strade e le poste già aperte e da aprire. Sulla base dei dati dichiarativi forniti dagli appaltatori di tagli, l'amministrazione forestale provvederà a verificare l'esattezza dei computi e dei limiti definiti per il taglio annuale prima del rilascio dell'autorizzazione al taglio;
- per ogni albero abbattuto l'appaltatore dovrà:
 - indicare il luogo del prelievo: carta di computo del taglio annuale;
 - registrare gli alberi computati che rientrano nella composizione del volume massimo annuale nei documenti cartografici: carta di computo indicante in ogni particella il numero di alberi per essenza;
 - contrassegnare fusto, ceppo, ceppaia e topi più o meno lunghi derivanti da detto fusto con il marchio depositato dell'impresa: marcatura triangolare con sigla dell'impresa, zona di tariffazione e numero di abbattimento;

- registrare fusti e topi sui documenti del cantiere, dello stabilimento e di esportazione (registro di cantiere (carnet), registro delle lettere di vettura, registro del legname entrato in stabilimento, scheda tecnica);
- l'appaltatore di tagli sarà tenuto a fornire ogni mese all'amministrazione forestale un rendiconto riportante le produzioni realizzate per essenza e destinazione. Alla fine dell'anno, l'appaltatore sarà tenuto a depositare presso l'amministrazione forestale un rendiconto riepilogativo annuale riportante il volume delle produzioni per essenza e destinazione;
- la verifica e i controlli saranno eseguiti dai servizi abilitati dell'amministrazione forestale, vale a dire:
 - la direzione generale dell'economia forestale attraverso:

* alcune direzioni centrali (direzione delle foreste, direzione per la valorizzazione delle risorse forestali);

* dodici (12) direzioni dipartimentali (Brazzaville, Pointe-Noire, Kouilou, Niari, Lékoumou, Bouenza, Pool, Plateaux, Cuvette-Ouest, Cuvette, Sangha, Likouala), nonché loro squadre e posti di controllo;

- l'ispettorato generale dell'economia forestale con tre ispettorati di divisione;
- il servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione e le sue agenzie a livello dipartimentale.

Inoltre, la struttura della società civile potrà accompagnare l'IGEF nelle sue ispezioni sul campo e condurre proprie osservazioni sul campo.

4.2 Architettura: fasi di rintracciabilità del legname proveniente da foreste naturali

4.2. a). Convenzioni

L'iter di rintracciabilità del legname proveniente da foreste naturali in virtù di concessioni oggetto di convenzione (convenzione di assetto e trasformazione o convenzione di trasformazione industriale) comprende otto (08) fasi:

- **Fase 1:** preparazione della documentazione e richiesta di taglio annuale (carta di computo, carta della rete stradale, eccetera);
- **Fase 2:** verifica dei limiti e dei risultati del computo con successivo rilascio dell'autorizzazione al taglio annuale;
- **Fase 3:** prelievo del legno (abbattimento, svettatura-deceppatura, esbosco, depezzatura o preparazione di topi);
- **Fase 4:** stoccaggio dei topi nei diversi depositi di produzione (deposito nella foresta, deposito di esportazione, deposito nello stabilimento);

- **Fase 5:** trasporto dei prodotti: topi dal deposito nella foresta all'unità di trasformazione/porto di esportazione/mercato locale; legname trasformato dalle unità di trasformazione al porto di esportazione/mercato locale;
- **Fase 6:** trasformazione dei topi (primaria, secondaria, eccetera);
- **Fase 7:** esportazione dei prodotti dal porto di esportazione (porto di Pointe-Noire in Congo o Douala in Camerun);
- **Fase 8:** circuiti locali di commercializzazione sui mercati nazionali.

Nell'ambito del sistema di verifica della legalità verranno apportati miglioramenti al sistema esistente nelle seguenti fasi:

- Fase 1: la marcatura degli alberi sarà completata con il numero di identificazione per ogni albero, che dovrà successivamente essere riportato su una carta. La registrazione verrà migliorata introducendo una scheda o un registro di numerazione degli alberi individuati e schede e/o carte particellari con posizionamento georeferenziato degli alberi.
- Fase 2: le squadre di assetto e/o gli uffici del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNI AF) metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell'amministrazione forestale in materia di verifica dell'esattezza dei risultati dell'inventario sistematico del taglio annuale.
- Fase 3: la marcatura dei fusti verrà migliorata con data o anno di abbattimento e numero di taglio annuale. Le squadre di assetto e/o gli uffici del CNI AF metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell'amministrazione forestale in materia di verifica e controllo del taglio annuale. Inoltre, le relazioni giornaliere di produzione (abbattimento, svettatura-deceppatura, smacchio-esbosco, eccetera), le schede o le carte particellari con posizionamento degli alberi del volume massimo annuale e le analisi del cantiere entreranno a far parte dell'elenco dei documenti obbligatori del cantiere. La verifica dei ceppi potranno avvenire unicamente in caso di controversie accertate. A tal fine, gli agenti della squadra procederanno alla verifica dei ceppi per stabilirne l'inventario.
- Fase 4: La marcatura dei topi verrà migliorata introducendo un codice di destinazione (stabilimento o esportazione). Inoltre, i topi dovranno essere disposti/imballati in base alla destinazione (stabilimento locale o esportazione). Le squadre di assetto e/o gli uffici del CNI AF metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell'amministrazione forestale in materia di verifica e controllo del taglio annuale. Inoltre, le relazioni giornaliere di produzione (abbattimento, svettatura, esbosco, eccetera), le schede o le carte particellari con posizionamento degli alberi del volume massimo annuale e le analisi del cantiere entreranno a far parte dell'elenco dei documenti obbligatori del cantiere.

- Fase 6: la registrazione del legname verrà migliorata introducendo schede giornaliere di produzione e un registro del legname trasformato uscito dallo stabilimento.

La nuova architettura prevista per la catena di rintracciabilità da istituire per il legname proveniente da foreste naturali sfruttate in virtù di una convenzione è la seguente:

Tabella 2: Architettura della catena di rintracciabilità del legname ottenuto in virtù di una convenzione

Fasi	Operazioni	Responsabilità dell'operazione	Dati da codificare	Responsabilità codifica/documenti esistenti	Verifica (controllo fisico documentario) e frequenza	Riconciliazione dei dati
1. Preparazione della documentazione e richiesta di taglio annuale	- Esecuzione dell'inventario di sfruttamento - Elaborazione della relazione di inventario e delle carte tematiche del taglio annuale - Compilazione e presentazione delle documentazioni di richiesta del taglio annuale - Marcatura degli alberi con numero di identificazione - Georeferenziazione degli alberi individuati	L'impresa forestale esegue i computi sistematici degli alberi sfruttabili e li contrassegna con vernice bianca.	- Superficie del sito annuale di taglio (AAC) - Numero di alberi abbattibili (volume medio su tavola di cubatura ed essenze) - Numero di particelle dell'AAC - Ubicazione geografica degli alberi abbattibili - Volume medio su tavola di cubatura (volume indicativo)	- L'impresa forestale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità degli alberi abbattibili nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno le relazioni di computo e le perizie del taglio annuale, nonché la cartografia del taglio annuale.	- Squadra tramite ispezioni di verifica del taglio annuale/imprese forestali e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di controllo/ispezione, database SIGEF e sistema rintracciabilità.	<i>Il test di coerenza con inventario di assetto viene eseguito alla chiusura dell'ultimo sito di raccolta dell'unità forestale di produzione (UFP). L'UFP è una suddivisione del piano di assetto che riunisce 5 AAC.</i>
2. Verifica e rilascio dell'autorizzazione al taglio annuale	Verifica dei computi sistematici - Verifica della capacità di produzione	La direzione dipartimentale dell'economia forestale/Squadra si accerta dell'esattezza dei	- Risultati (numero ed essenze) del ricalcolo degli alberi abbattibili - Posizione	- I risultati sono sottoposti all'IGEF dalle squadre mediante rapporti peritali - I principali documenti relativi a tale fase saranno	- DDEF tramite ispezioni/relazioni di ispezione sul campo e database SIGEF aggiornato.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi della fase di computo e il numero di alberi della fase di

	dell'appaltatore di tagli - Elaborazione della relazione peritale di verifica del taglio annuale	risultati computi ricalcolando il 5% delle particelle computate.	geografica degli alberi	l'autorizzazione annuale, nonché la cartografia del taglio annuale.	- IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	ricalcolo.
3. Prelievo del legname	- Esecuzione delle operazioni di cernita/computo prima dell'abbattimento Produzione del legno (abbattimento, svettatura-deceppatura, smacchio-esbosco, depezzatura di toppi) - Marcatura di fusti, ceppi e toppi con numero di abbattimento utilizzando un'etichetta con codice a barre e marchio dell'impresa - Registrazione di fusti e toppi sui documenti del cantiere - Marcatura con	L'impresa forestale misura ogni toppe e lo contrassegna con un codice a barre. Il numero del codice a barre è diverso dal numero di identificazione. - Marcatura di fusti, ceppi e toppi con numero di abbattimento utilizzando un'etichetta con codice a barre e marchio dell'impresa - Registrazione di fusti e toppi sui documenti del cantiere - Marcatura con	- Essenza - Lunghezza - Diametri - Volume - Zona di prelievo - Numero di abbattimento degli alberi/codice a barre <i>Il codice a barre sarà legato alle seguenti informazioni: numero dell'AAC, nome dell'appaltatore, anno di sfruttamento, superficie dell'AAC, numero di particelle interessate,</i>	- L'impresa forestale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità degli alberi abbattuti nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF, la cartografia del taglio annuale e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- Squadra/direzione dipartimentale dell'economia forestale tramite relazioni di produzione/relazioni di controllo/ispezioni sul campo e database SIGEF. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi abbattuti per categoria di essenze e quello riportato sull'autorizzazione al taglio annuale nella fase 1. Il volume massimo annuale (m3) non è un indicatore pertinente in quanto l'autorizzazione al taglio annuale viene rilasciata in base a un volume indicativo stabilito mediante la tavola di cubatura.

	anno di abbattimento e numero di taglio annuale		segnatamente per consentire l'esecuzione del test di coerenza			
4. Stoccaggio dei toppi	Depezzatura e destinazione dei toppi (toppi per stabilimenti locali o toppi per esportazione) - Elaborazione delle schede tecniche - Compilazione degli attestati di verifica per esportazione (AVE) - Marcatura dei toppi con codici a barre legati al codice a barre riportato sul fusto - Disposizione dei toppi in base alla destinazione (stabilimento locale o esportazione)	L'impresa forestale esegue la scansione di tutti i codici a barre.	- Numero dei toppi/codici a barre	- L'impresa forestale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei toppi preparati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- Squadra/direzione dipartimentale dell'economia forestale tramite ispezioni sul campo e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità. - Uffici del SCPFE tramite relazioni di controllo delle dimensioni e del volume dei toppi.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra i numeri degli alberi/codici a barre della fase 3 (prelievo) e i numeri degli alberi/codici a barre della fase 4 (stoccaggio).
5. Trasporto dei prodotti (tronchi e	- Compilazione della lettera di	L'impresa trasporto esegue	- Numero dei toppi/codici a	- La Squadra/impresa di trasporto, (forestale,	- Squadra/posto di controllo/uffici del	

prodotti dopo la trasformazione della fase 6)	vettura - Trasporto dei topi - Trasporto delle assi, delle travi e di altri prodotti a spigolo vivo	la scansione di tutti i codici a barre.	barre (stesso numero) Non occorre ricodificare - Targa del veicolo - Luogo di partenza - Destinazione	eccetera) trasmettono i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	SCPFE mediante di relazioni produzione/controllo e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità. A livello dei posti di controllo, verifica del legname trasportato (essenze e marcature).	
6. Trasformazione locale (primaria, secondaria, eccetera)	- Misurazione del volume nelle fasi seguenti: (1) all'entrata nel deposito stabilimento, (2) all'entrata nell'unità di trasformazione, (3) all'uscita dell'unità di trasformazione, (4) all'uscita dello stabilimento - Esecuzione delle operazioni di trasformazione del legname	L'impresa rileva i volumi ed esegue la scansione di tutti i codici a barre all'arrivo nel suo deposito stabilimento; dopodiché redige relazioni di produzione giornaliera. L'impresa deve disporre di un sistema di verifica/controllo delle giacenze di topi e prodotti	- Numero dei topi/codici a barre - Non occorre ricodificare - Volume all'entrata dello stabilimento - Volume all'entrata della linea di produzione - Volume all'uscita	- L'impresa trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- Squadra/direzione dipartimentale dell'economia forestale tramite relazioni di controllo, di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità. Controllo delle rese del legname in base alle relazioni giornaliere.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra: - i numeri degli alberi/codici a barre della fase 6 (trasformazione) e i numeri degli alberi/codici a barre della fase 5 (trasporto) del legname destinato alla trasformazione. <i>Test di coerenza tra i seguenti tre elementi:</i>

	- Marcatura dei prodotti/colli	finiti.	della linea di produzione - Dimensioni e volume/numeri dei codici a barre dei prodotti finiti/colli in uscita dall'impresa			- rese del materiale (volume entrato nella linea di produzione e uscito dalla linea di produzione); - inventari dei prodotti trasformati; - volume di merci consegnate (uscite dallo stabilimento).
7. Esportazione dei prodotti	Compilazione delle documentazioni del legname per esportazione: lettere di vettura, schede tecniche, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex-D15), certificato di origine, bolle di spedizione, certificato fitosanitario, dichiarazione di spedizione, manifesto/polizza di carico Proforma della fattura	L'impresa responsabile dell'esportazione esegue la scansione di tutti i codici a barre. Il SCPFE verifica la coerenza tra le dichiarazioni e i controlli fisici. Inoltre, sulla base della convalida dell'IGEF, il SCPFE verifica la conformità delle dichiarazioni ai dati registrati nel	Numero dei codici a barre (toppi o colli di prodotti finiti)	- Il SCPFE trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- SCPFE/dogana tramite relazioni di controllo, relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto: - a./in caso di tronchi esportati tra i numeri degli alberi/codici a barre delle fasi 3 (prelievo), 4 (stoccaggio) e 5 (trasporto) e i numeri degli alberi/codici a barre della fase 7 (esportazione); - b./in caso di prodotti trasformati, tra i volumi della fase 6;

	commerciale, dichiarazione doganale e bolla di consegna	database SIGEF e rilascia una licenza FLEGT.				- le relazioni di fase con il SIGEF; e - le informazioni del SCPFE.
8. Circuiti locali di commercializzazione dei prodotti	Vendita locale dei prodotti trasformati (assi, travi, correnti e altri prodotti a spigolo vivo)	L'impresa ha una contabilità delle vendite locali.	Quantità e numero dei colli	- L'impresa trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di ispezione/produzione/controllo.	- SCPFE/dogana tramite relazioni di controllo, relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	- Test di coerenza dei dati basato sul confronto tra le relazioni di produzione delle fasi 6 (trasformazione) e 8 (commercio locale).

N.B.:

Utilizzando un numero di abbattimento (unico), l'identità del prodotto è garantita lungo tutta la catena.

Tutto il legname sequestrato sarà convogliato nel sistema di rintracciabilità e utilizzato a fini assistenziali a beneficio di enti locali e strutture socio-sanitarie (scuole, ospedali, eccetera). La direzione generale dell'economia forestale ne assicurerà una codifica appropriata.

I prodotti semilavorati (prodotti derivanti da segatura, impiallacciatura, sfogliatura, eccetera) saranno contrassegnati a seconda dei lotti definiti in base al prodotto e/o al cliente. Restano da valorizzare gli approcci improntati alla "resa del materiale" per migliorare la rintracciabilità del legname in stabilimento.

Il servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione (SCPFE) trasmetterà, conformemente alle disposizioni dell'articolo 130 del decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002, che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste, una relazione mensile al gabinetto del ministro delle foreste, alla direzione generale dell'economia forestale e all'ispettorato generale dell'economia forestale (tale rapporto dovrà riportare i volumi o quantitativi di legname esportato e il legname in transito per essenza, qualità commerciale e paese di destinazione (legname per esportazione) o provenienza (legname in transito) e fornitore). I dettagli sul legname in transito saranno riportati nel paragrafo 4.4.

Le imprese che dispongono di un proprio sistema di rintracciabilità saranno interconnesse con il sistema nazionale per consentire il trasferimento dei dati.

Per tutto il legname non esportato direttamente dal porto di Pointe-Noire, le modalità di riconciliazione dei dati con quelli provenienti dall'impresa dei depositi di Douala e degli enti di verifica della legalità nei paesi vicini saranno definiti con maggiore precisione nella fase di sviluppo del sistema.

4.2.b.) Permessi speciali

Il legname proveniente da foreste naturali prelevato in virtù di permessi speciali dovrà sottostare a una catena di rintracciabilità costituita dalle seguenti cinque (05) fasi principali:

- **Fase 1**: richiesta e rilascio del titolo di sfruttamento (permesso speciale);
- **Fase 2**: prelievo del legno (abbattimento, svettatura-deceppatura, esbosco, depezzatura o preparazione di topi);
- **Fase 3**: trasformazione dei prodotti;
- **Fase 4**: trasporto del legname trasformato;
- **Fase 5**: mercato locale del legname trasformato.

Si apporteranno miglioramenti alle seguenti fasi:

- Fase 1: registrazione degli alberi computati e contrassegnati su un documento di lavoro (relazione di inventariazione o identificazione degli alberi martellati e carta di localizzazione degli alberi martellati). La relazione di martellatura dovrà figurare nell'elenco dei documenti obbligatori del cantiere.
- Fase 2: registrazione degli alberi abbattuti nei documenti del cantiere (relazione di produzione, registro di cantiere (carnet)). Le relazioni di produzione e il registro di cantiere dovranno figurare nell'elenco dei documenti obbligatori del cantiere.
- Fase 3: registrazione del legname trasformato su un registro dei prodotti trasformati. Le relazioni di produzione e il registro del legname trasformato o

entrato in stabilimento dovranno figurare nell'elenco dei documenti obbligatori del cantiere .

- Fase 4: registrazione dei prodotti trasportati su lettera di vettura. Il permesso speciale riguarda il numero di alberi o fusti. Esso dovrà essere completato dalla lettera di vettura che indicherà con precisione numero, volume, provenienza, destinazione e data di produzione dei pezzi trasportati.
- Fase 5: registrazione dei prodotti immessi sul mercato locale su una lettera di vettura.

È opportuno sottolineare che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 186 del decreto 2002-437 del 31 dicembre 2002, che fissa le condizioni di gestione e utilizzo delle foreste, i permessi speciali per lo sfruttamento delle essenze di legno da opera a fini commerciali possono essere rilasciati in applicazione dell'articolo 70 del codice forestale unicamente nelle zone in cui le popolazioni hanno difficoltà ad approvvigionarsi di legname lavorato. Tali prodotti sono commercializzati esclusivamente nelle zone interessate, stabilite con provvedimento del ministro dell'economia forestale.

Secondo la legge, il rinvenimento di tali prodotti al di fuori delle zone interessate rappresenta un illecito, per cui i prodotti saranno sequestrati e utilizzati a fini assistenziali a beneficio di enti locali e strutture sociosanitarie (scuole, ospedali, eccetera). La direzione generale dell'economia forestale ne assicurerà una codifica appropriata.

Per la verifica dei parametri di controllo della legalità dei prodotti ottenuti da alberi abbattuti in virtù di permessi speciali, l'architettura prevista per la catena di rintracciabilità da istituire è la seguente:

Tabella 3: Architettura della catena di rintracciabilità del legname ottenuto in virtù di permessi speciali

Fasi	Operazioni	Responsabilità dell'operazione	Dati da codificare	Responsabilità della codifica/documenti esistenti	Verifica fisico (controllo e documentario) e frequenza	Riconciliazione dei dati
1. Richiesta e rilascio del permesso speciale	- Conduzione della missione di martellamento degli alberi abbattibili - Elaborazione della relazione sulla missione di martellamento - Marcatura degli alberi sul piede con numero di martellamento - Georeferenziazione degli alberi martellati	La direzione dipartimentale dell'economia forestale e il richiedente del permesso speciale eseguono il martellamento degli alberi richiesti.	- Numero di alberi da sfruttare - Posizione geografica degli alberi abbattibili - Numero di martellamento	- La direzione dipartimentale dell'economia forestale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità degli alberi abbattibili nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno le relazioni di martellamento, nonché la cartografia della zona di taglio.	- Squadra tramite ispezioni di martellamento e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di controllo/ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	
2. Prelievo del legname	- Produzione del legname (abbattimento, svettatura-deceppatura) - Marcatura di fusti, ceppi e topi con numero di abbattimento	Il titolare del permesso speciale misura ogni toppo e il suo volume; lo dopodiché lo contrassegna con un numero.	- Essenza - Lunghezza - Diametro - Volume - Zona di prelievo	- Il titolare del permesso speciale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità degli alberi abbattiti alla direzione dipartimentale dell'economia forestale che provvederà a	- Titolare del permesso tramite relazioni di produzione - DDEF tramite relazioni di produzione e database SIGEF. - IGEF tramite relazioni di produzione/ispezione,	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi abbattuti per categoria di essenze e il numero riportato nella relazione di martellamento.

	- Registrazione dei fusti sui documenti del cantiere - Marcatura con anno di abbattimento e numero di taglio annuale		- Numero di abbattimento degli alberi	inserirli nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF, la cartografia del taglio e le relazioni di produzione.	database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	
3. Trasformazione in loco dei toppi	- Esecuzione delle operazioni di trasformazione del legname - Marcatura dei prodotti	Il titolare del permesso speciale misura il volume dei prodotti ottenuti.	- Volume dei prodotti trasformati - Tipi di prodotti ottenuti	- Il titolare del permesso speciale trasmette la relazione di produzione alla direzione dipartimentale dell'economia forestale per la compilazione dei dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione.	- DDEF tramite relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di martellamento e database SIGEF.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra i quantitativi di prodotti in equivalente alberi della fase 3 (trasformazione) e il volume degli alberi della fase 2 (prelievo).
4. Trasporto del legname trasformato	- Compilazione della lettera di vettura - Trasporto dei toppi - Trasporto delle	Il titolare del permesso speciale registra tutti i prodotti derivanti dalla trasformazione degli alberi	- Volume dei prodotti trasformati - Tipi di prodotti	- La direzione dipartimentale dell'economia forestale trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei	- DDEF tramite relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra i quantitativi di prodotti in equivalente alberi della fase 3 (trasformazione) e il

	assi, delle travi e di altri prodotti a spigolo vivo	abbattuti.	trasportati - Targa del veicolo - Luogo di partenza - Destinazione	prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione.	martellamento, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	quantitativo/numero degli alberi della fase 2 (prelievo).
5. Circuiti locali di commercializzazione del legname trasformato	Vendita locale dei prodotti trasformati (assi, travi, correnti e altri prodotti a spigolo vivo)	Il titolare del permesso speciale tiene una contabilità delle vendite locali.	Quantitativo di prodotti ottenuti per categoria (assi, travi, correnti, doghe).	- La direzione dipartimentale dell'economia forestale trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione.	- DDEF tramite relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	Test di coerenza dei dati basato sul confronto tra i quantitativi di prodotti in equivalente alberi della fase 3 (trasformazione) e il quantitativo/numero degli alberi della fase 2 (prelievo).

La produzione cosiddetta artigianale rientra nell'ambito di applicazione dei permessi speciali e riguarda la valorizzazione dei piedi di alberi autorizzati dall'amministrazione forestale in virtù di permessi speciali. Occorre nondimeno accertarsi che il database sia completato attraverso i documenti del cantiere e il SIGEF. Ai fini di tale disposizione sarà necessario:

- contrassegnare gli alberi conformemente ai testi in vigore (martellatura degli alberi all'altezza del piede e marcatura degli alberi abbattuti);
- registrare fusti e topi conformemente ai testi in vigore (registro di cantiere (carnet));
- dichiarare i prodotti trasformati (il legname ottenuto in virtù di permessi speciali è sistematicamente trasformato sul luogo di taglio. È il caso dei segati (assi, correnti, travi, doghe), dei mezzi di trasporto (piroghe), eccetera.

Tale approccio, che contribuisce alla corretta leggibilità del ciclo del legname, richiede la marcatura del ceppo e del fusto per una rintracciabilità completa.

4.3 Architettura: fasi di rintracciabilità del legname proveniente da piantagioni forestali

Il legname proveniente da piantagioni dovrà sottostare a una catena di rintracciabilità costituita dalle seguenti sette (07) fasi principali:

- **Fase 1:** richiesta e rilascio del titolo di sfruttamento (permesso per legname di piantagione);
- **Fase 2:** prelievo del legno (abbattimento, sveltatura-deceppatura, esbosco, depezzatura o preparazione di tondelli, pali e/o steri);
- **Fase 3:** stoccaggio dei prodotti (tondelli, pali e/o steri) nei diversi depositi di produzione;
- **Fase 4:** trasporto dei prodotti (tondelli, pali, eccetera) alle unità di trasformazione o ai porti di esportazione e di pali e/o steri al mercato locale;
- **Fase 5:** trasformazione locale dei prodotti (tondelli, eccetera);
- **Fase 6:** esportazione dei prodotti (tondelli, pali, eccetera) dal porto di esportazione (porto di Pointe-Noire);
- **Fase 7:** circuiti locali di commercializzazione dei sottoprodotti.

È opportuno rammentare che nella fase di attuazione alle fasi riportate di seguito si apporteranno alcuni miglioramenti, vale a dire:

- Fase 1: l'autorizzazione al taglio annuale dovrà essere un documento obbligatorio del cantiere.
- Fase 2: le relazioni di produzione (relazioni di abbattimento, eccetera) e i registri di cantiere dovranno essere documenti obbligatori del cantiere.

- Fase 3: le relazioni di produzione (relazioni di movimentazione, classificazione, eccetera) e i registri di cantiere dovranno essere documenti obbligatori del cantiere.
- Fase 4: registrazione dei prodotti trasportati su lettera di vettura. Il permesso di taglio del legname di piantagione dovrà essere completato dalla lettera di vettura che indicherà con precisione numero, volume, provenienza, destinazione, data di produzione, eccetera, dei pezzi trasportati.
- La marcatura dei topi verrà migliorata introducendo un codice di destinazione (stabilimento o esportazione). Le squadre di assetto e/o gli uffici del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNI AF) metteranno a disposizione le proprie competenze per il consolidamento del modus operandi dell'amministrazione forestale in materia di verifica e controllo del taglio annuale. Inoltre, le relazioni giornaliere di produzione (abbattimento, svettatura, esbosco, eccetera), le schede o le carte particellari con posizionamento degli alberi del volume massimo annuale e le analisi del cantiere entreranno a far parte dell'elenco dei documenti obbligatori del cantiere.
- Fase 5: la registrazione del legname sarà migliorata introducendo il registro del legname in entrata nel deposito dello stabilimento, il registro del legname in entrata nello stabilimento (toppi provenienti dal deposito dello stabilimento in entrata nello stabilimento) e il registro dei prodotti trasformati (prodotti ottenuti da topi in entrata nello stabilimento). Presso il deposito dello stabilimento sarà previsto un posto di controllo.
- Fase 6: la registrazione dei prodotti esportati sarà migliorata con lettere di vettura, schede tecniche, attestati di verifica per esportazione (AVE), polizze di carico e gli altri documenti facenti parte della documentazione del legname per esportazione.

Nell'ambito di una gestione forestale sostenibile, le piantagioni predisposte disporranno di piani di gestione e piani di attività annuale. Ogni piano di attività annuale sarà consolidato sulla base di una valutazione (inventario). La rintracciabilità dei prodotti derivanti da tale taglio annuale potrà avvenire con marcatura dei colli.

L'architettura prevista per la catena di rintracciabilità da istituire per il legname proveniente da piantagioni forestali sfruttate in virtù di permessi di taglio di legname di piantagione è la seguente:

Tabella 4: Architettura della catena di rintracciabilità di legname ottenuto da piantagioni forestali

Fasi	Operazioni	Responsabilità dell'operazione	Dati da codificare	Responsabilità codifica/fonte informazione dei documenti esistenti	Verifica fisico (controllo e documentario) e frequenza	Riconciliazione dei dati
1. Richiesta e rilascio del titolo di sfruttamento	Compilazione e presentazione delle documentazioni per la richiesta del permesso per legname di piantagione	Impresa	- Numero di parcelle di abbattimento e superficie interessata - Numero di alberi da sfruttare - Numero delle parcelle di abbattimento - Posizione geografica della zona di produzione	- L'impresa forestale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità degli alberi abbattibili nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno la documentazione di richiesta del permesso di taglio di legname di piantagione.	- DDEF tramite la documentazione di richiesta del permesso di taglio di legname di piantagione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di controllo/ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	Viene predisposto un bilancio esauriente degli alberi inadatti alla commercializzazione (numero e ragioni).
2. Prelievo del legname	Produzione del legno (abbattimento, sveltatura, deceppatura, smacchio-esbosco, depezzatura di topi) - Registrazione	L'impresa misura ogni tonello.	- Essenza - Lunghezza - Volume - Zona di prelievo - Numero del legname/collo	- L'impresa forestale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità degli alberi abbattuti nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF, la cartografia della zona di taglio e le relazioni di	- DDEF tramite relazioni di produzione/relazioni di controllo/ispezioni sul campo e database SIGEF. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il numero di alberi abbattuti per categoria di essenze e il numero riportato nell'autorizzazione al taglio.

	di fusti e topi sui documenti del cantiere			produzione.	rintracciabilità.	
3. Stoccaggio dei topi	Depezzatura e assegnazione dei topi (toppi per stabilimenti locali o topi per esportazione) - Compilazione delle schede tecniche - Compilazione degli attestati di verifica per esportazione (AVE) - Marcatura dei colli o prodotti (pali, tondini) con codice a barre indicante la destinazione	L'impresa forestale esegue la scansione di tutti i codici a barre.	- Numero dei colli o prodotti/codici a barre	- L'impresa forestale codifica e trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei topi preparati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- DDEF tramite ispezioni sul campo/relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra il quantitativo di alberi della fase 2 (prelievo) e il quantitativo di alberi della fase 3 (stoccaggio). <i>Riconciliazione sulla base dei volumi.</i>
4. Trasporto dei prodotti	- Compilazione della lettera di vettura - Trasporto dei prodotti derivanti	L'impresa trasporto esegue la scansione di tutti i codici a barre.	- Numero dei colli o prodotti/codici a barre - Targa del veicolo	- La Squadra/impresa (forestale, di trasporto, eccetera) trasmettono i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database	- Squadra tramite relazioni di controllo, relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato.	

	da piantagione (tondini, pali, eccetera)		- Luogo di partenza - Destinazione	SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità. A livello dei posti di controllo, verifica del legname trasportato.	
5. Trasformazione locale dei prodotti (tondelli)	- Misurazione del volume nelle fasi seguenti: (1) nel deposito all'entrata dello stabilimento, (2) all'entrata nell'unità di trasformazione, (3) all'uscita dell'unità di trasformazione, (4) all'uscita dello stabilimento - Esecuzione delle operazioni di trasformazione del legname - Marcatura dei prodotti/colli	L'impresa misura il volume nelle seguenti tre fasi: all'entrata del deposito stabilimento, all'entrata nella linea del processo di produzione, all'uscita della produzione alla fine della catena; dopodiché redige relazioni di produzione giornaliera.	- Volume all'entrata dello stabilimento - Volume all'entrata della linea di produzione - Volume all'uscita della linea di produzione	- L'impresa trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- DDEF tramite relazioni di controllo, e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità. Controllo delle rese del legname in base alle relazioni giornaliere.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra: - il quantitativo di alberi della fase 5 (trasformazione) e il quantitativo di alberi della fase 4 (trasporto) per il legname destinato alla trasformazione. <i>Test di coerenza tra i seguenti tre elementi:</i> - rese del materiale (volume entrato nella linea di produzione e uscito dalla linea di produzione); - inventari dei prodotti trasformati; - volume di merci consegnate (uscite dallo stabilimento).

6. Esportazione dei prodotti	Compilazione delle documentazioni del legname per esportazione: lettere di vettura, schede tecniche, AVE, EX1 (ex-D6), EX8 (ex-D15), certificato di origine, bolle di spedizione, certificato fitosanitario, dichiarazione di spedizione, manifesto/polizza di carico Proforma della fattura commerciale, dichiarazione doganale e bolla di consegna	L'impresa responsabile dell'esportazione esegue la scansione di tutti i codici a barre. Il SCPFE verifica la coerenza dei dati dei prodotti per esportazione e rilascia un AVE.	Numero dei codici a barre (toppi o prodotti finiti)	- Il SCPFE trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione/controllo/ispezione.	- SCPFE/dogana tramite relazioni di controllo, relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di rintracciabilità.	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra (tronchi): - il quantitativo di alberi delle fasi 2 (prelievo), 3 (stoccaggio) e 4 (trasporto) e il quantitativo di alberi della fase 6 (esportazione); - delle relazioni di fase con il SIGEF. Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra (prodotti trasformati): il volume uscito dallo stabilimento e il volume per esportazione.
7. Circuiti locali di commercializzazione dei sottoprodotti	Vendita locale di sottoprodotti (legname per riscaldamento, carbone di legno)	L'impresa tiene una contabilità delle vendite locali.	Quantitativo di colli ottenuti per categoria (steri di legno per riscaldamento, sacchi di carbone di legno).	- L'impresa trasmette i dati che concorrono alla verifica della rintracciabilità dei prodotti trasformati nel database SIGEF via Internet. - I principali documenti relativi a tale fase saranno il SIGEF e le relazioni di produzione.	- DDEF tramite relazioni di produzione e database SIGEF aggiornato. - IGEF tramite relazioni di ispezione, database SIGEF e sistema di	Test di coerenza dei dati basato sul raffronto tra le relazioni di produzione delle fasi 5 (trasformazione), 6 (esportazione) e 8 (commercio locale).

							rintracciabilità.		
--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

4.4- Legname di origine straniera in transito nel territorio congolese o importato per trasformazione in Congo

Con il sistema di verifica della legalità si controlleranno anche i movimenti nel territorio congolese di legname importato proveniente da altri paesi.

Attualmente in Congo non viene importato legname proveniente da altri paesi per essere trasformato nei suoi stabilimenti. Per contro nel territorio congolese transita invece legname che viene cioè importato per essere riesportato senza alcuna trasformazione presso il porto di Pointe-Noire.

In ogni caso, alla frontiera della Repubblica del Congo si verificherà la legalità del legname importato.

La catena di approvvigionamento del legname in transito o importato prima dell'entrata nel territorio congolese non potrà essere controllata come nel caso del legname proveniente da foreste nazionali.

Le procedure di controllo alla frontiera del legname in transito o importato, la sua marcatura e le responsabilità dei controlli verranno definite con precisione in testi integrativi che saranno pubblicati successivamente, da attuare nella fase di sviluppo del sistema. Tali procedure terranno conto dell'esistenza o meno nel paese di origine di sistemi di verifica della legalità. Tutto il legname importato e in transito verrà convogliato nel sistema di rintracciabilità secondo modalità da definirsi nella fase di sviluppo del sistema.

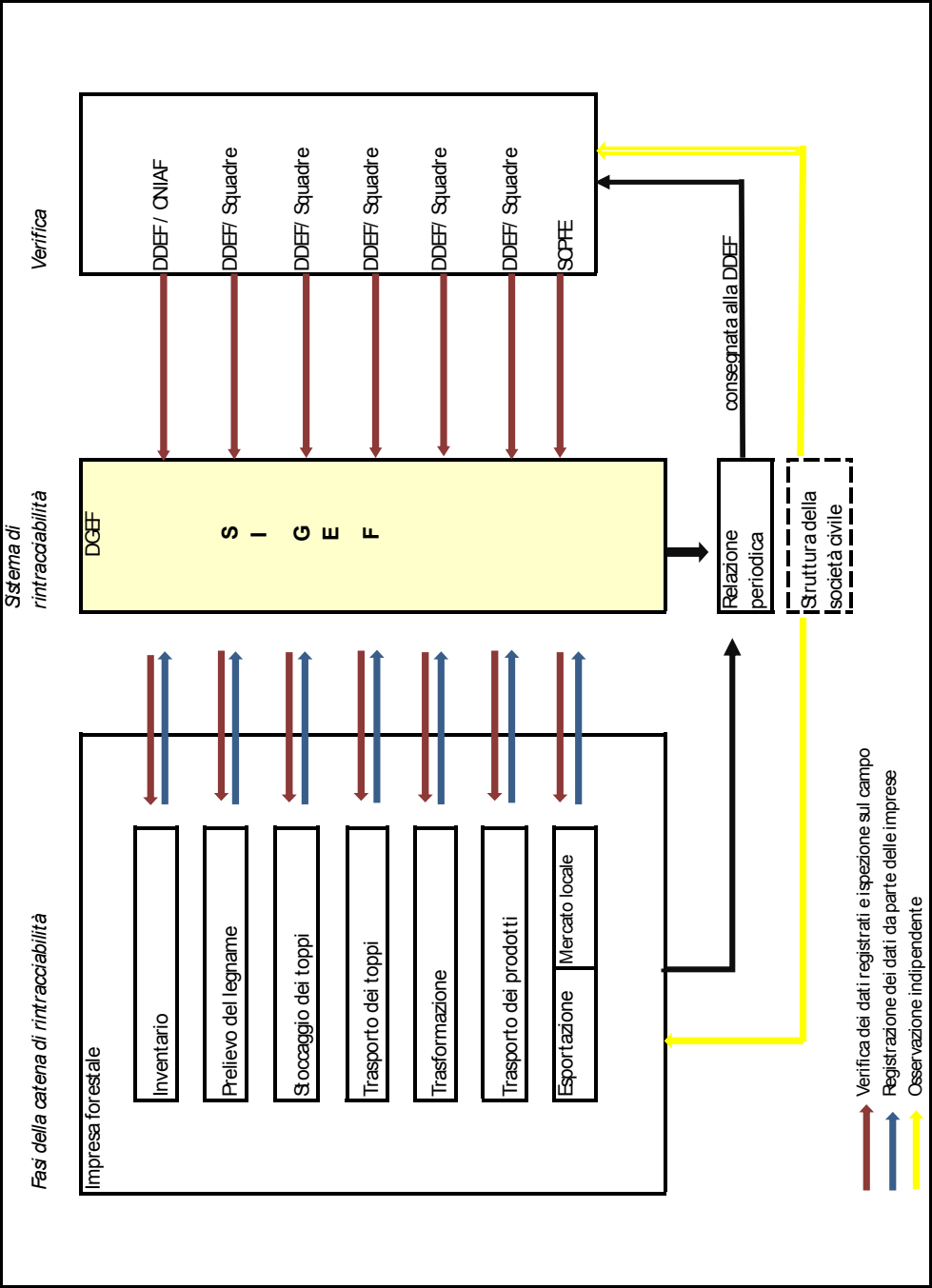
4.5- Inosservanza degli elementi di legalità associati al sistema di rintracciabilità

Nell'ambito del sistema di rintracciabilità è previsto il controllo dell'intera catena di approvvigionamento di ogni carico di legname e suoi derivati. Al fine di gestire gli eventuali problemi riscontrati, nella fase di sviluppo si elaboreranno nel sistema apposite procedure per affrontarli.

In caso di mancato rispetto della griglia, si adotteranno tutti i provvedimenti per sospendere la procedura di rilascio della licenza FLEGT ed eventualmente sequestrare i carichi in questione.

Inoltre, durante il periodo di sviluppo del sistema sarà elaborato un manuale di orientamento nel quale si descriveranno le modalità di trattamento dei casi di mancato rispetto degli indicatori della griglia di valutazione della legalità e/o del sistema di rintracciabilità.

La rintracciabilità del legname sarà assicurata da un database (SIGEF) con meccanismo autobloccante. Ove gli elementi di legalità associati al sistema di rintracciabilità non siano rispettati, il database SIGEF potrà segnalare l'elemento non rispettato, informazione che sarà comunicata all'IGEF in tempo reale all'atto dell'istruzione della richiesta di rilascio di licenze.



Schema 2: catena di rintracciabilità

CAPITOLO 5

5.1 Gestione dei dati relativi alla verifica secondo le griglie di valutazione della legalità

La gestione dei dati relativi alla verifica secondo le griglie di valutazione della legalità sarà compito dell'IGEF, che vi provvederà utilizzando file elettronici tipo Microsoft Excel o database equivalenti. Nella fase di sviluppo del sistema si dovranno elaborare procedure dettagliate per quanto concerne la gestione dei dati relativi alla verifica secondo le griglie di valutazione della legalità, i protocolli di accesso ai dati da parte dei diversi soggetti e le conseguenze del mancato soddisfacimento di uno dei criteri di legalità (meccanismo autobloccante), nonché il modello di certificato di legalità.

5.2 Gestione dei dati all'interno della catena di rintracciabilità del legname

Il SIGEF migliorato sarà il sistema di rintracciabilità sviluppato sulla base del sistema SIGEF esistente nel 2009 affinché, come sistema informatico, raccolga i dati attualmente archiviati nei database delle direzioni dipartimentali dell'economia forestale, del centro nazionale di inventariazione e pianificazione delle risorse forestali e faunistiche (CNIAF) e del servizio di controllo dei prodotti forestali all'esportazione (SCPFE). In tutto il presente documento viene denominato SIGEF.

I dati di base per la rintracciabilità del legname che alimenteranno il database saranno trasmessi dalle imprese forestali, per quanto possibile quotidianamente via Internet, al database centrale SIGEF della direzione generale dell'economia forestale. Peraltro, la convalida da parte delle direzioni dipartimentali dell'economia forestale dei dati dopo l'analisi dei rendiconti di produzione mensili sarà inserita anch'essa nel sistema, preferibilmente via Internet.

La gestione dei dati della catena di approvvigionamento avverrà tramite un database centralizzato (SIGEF) che promuoverà le sinergie tra i vari soggetti. La gestione di tale database centralizzato comporterà:

- la creazione di una struttura di gestione delle informazioni all'interno del ministero, posta sotto la direzione generale. La struttura si occuperà anche della produzione dei codici a barre;
- lo sviluppo di un software di gestione delle informazioni adeguato alle esigenze di rintracciabilità;
- lo sviluppo di un sito Internet del ministero con una finestra che dia accesso al database di cui tutti i soggetti possano avvalersi fermo restando il rispetto di determinate condizioni.

I soggetti responsabili della raccolta di informazioni saranno:

- CNIAF;
- subappaltatori (preparazione dei tagli annuali);
- imprese forestali (registri di cantiere);

- direzioni dipartimentali;
- posto di controllo all'uscita dei cantieri (Squadra);
- posto di controllo all'entrata dello stabilimento (Squadra);
- entrata e uscita della linea di produzione (Squadra);
- posto di controllo all'uscita dello stabilimento (Squadra);
- posto di controllo all'entrata del porto (SCPFE);
- posto di immissione dei dati (Squadra/direzione dipartimentale)
- imprese forestali (dichiarazione).

La direzione generale dell'economia forestale, che ospiterà il SIGEF, sarà l'agenzia responsabile del mantenimento e della gestione del sistema di rintracciabilità.

Le informazioni saranno verificate regolarmente dalle strutture locali (DDEF) a ogni convalida dei dati immessi nel SIGEF e nella catena di rintracciabilità dei prodotti. In tal senso è in corso un progetto di allestimento che nel corso della sua attuazione (2009-2010) consentirà di definire e applicare il sistema di rintracciabilità migliorato della Repubblica del Congo. Il software e le apparecchiature informatiche appropriate allo scopo, come anche i protocolli di gestione dei dati, saranno definiti e convalidati all'avvio del progetto.

CAPITOLO 6

Rilascio delle licenze FLEGT

Il rilascio delle licenze FLEGT riguarda unicamente legname e suoi derivati che saranno esportati nell'Unione europea. Il legname e suoi derivati in transito sotto il controllo delle autorità doganali del Congo non saranno soggetti al rilascio di una licenza FLEGT per l'esportazione nell'Unione europea. Le autorità congolesi metteranno a disposizione delle autorità doganali europee una documentazione che consentirà di stabilire che legname e carichi in questione non richiedono licenze FLEGT. La natura e la forma di tale documentazione saranno specificate durante lo sviluppo del sistema.

Ogni carico di legname e suoi derivati di cui all'allegato I proveniente da foreste naturali e piantagioni forestali della Repubblica del Congo dovrà dar luogo a una licenza FLEGT. La licenza FLEGT sarà rilasciata dal SCPFE su istruzioni dell'IGEF e consegnata al richiedente.

Sarà possibile ottenere una licenza FLEGT per un carico di legname e suoi derivati se sono soddisfatti i seguenti requisiti:

1. l'impresa che formula la richiesta dispone di un certificato di legalità valido;
2. il database SIGEF contiene tutti i dati relativi al carico.

L'IGEF dovrà inoltre assicurarsi preliminarmente che i servizi abilitati abbiano eseguito la verifica della legalità, e segnatamente che:

sia stato rilasciato un certificato di legalità secondo le procedure in vigore, descritte nel capitolo 3;

i servizi abilitati controllino la catena di approvvigionamento secondo le procedure in vigore, descritte nel capitolo 4.

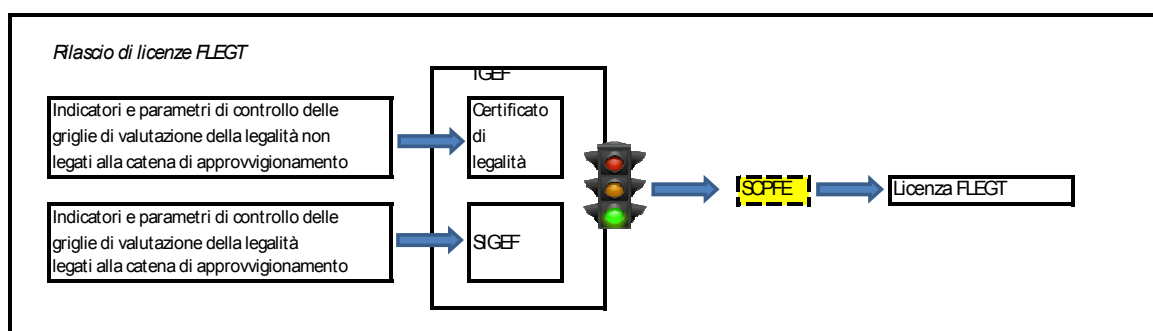
La licenza FLEGT sarà rilasciata dagli uffici del SCPFE ubicati in prossimità dei luoghi di produzione in base a un documento prodotto dal SIGEF secondo le modalità indicate durante la fase di sviluppo del sistema.

Nell'ambito del presente accordo non si esplorerà la possibilità di rilasciare licenze elettroniche.

Il salvataggio delle informazioni relative alle licenze rilasciate avverrà mediante documentazione su supporto cartaceo e file digitale presso l'IGEF. La licenza sarà rilasciata su carta a livello locale conformemente all'articolo 6 dell'allegato V. L'archiviazione locale sarà gestita dal SCPFE che conserverà la copia destinata all'autorità di rilascio delle licenze FLEGT conformemente all'articolo 6 dell'allegato V. Sarà inoltre effettuata una fotocopia successivamente trasmessa all'IGEF per l'archiviazione a livello centrale, il che permetterà all'IGEF di riconciliare le richieste di licenza con le licenze FLEGT debitamente rilasciate.

Le informazioni relative alle autorizzazioni saranno pubblicate su un web in virtù delle disposizioni previste dall'allegato X.

Le caratteristiche tecniche delle licenze FLEGT, nonché le procedure relative al loro rilascio, sono descritte dettagliatamente nell'allegato V e saranno ulteriormente elaborate nel corso della fase di sviluppo del sistema, segnatamente per quanto concerne tempi di rilascio e deleghe di firma delle licenze. Anche le procedure di rilascio del certificato di legalità saranno sviluppate nel corso della fase di realizzazione.



CAPITOLO 7

Audit indipendente del sistema

È previsto un audit indipendente del sistema. Termini di riferimento distinti sono elaborati e presentati nell'allegato VI.

ALLEGATO IV

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO L'IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA

NELL'UNIONE EUROPEA DI LEGNAME E SUOI DERIVATI

ESPORTATI DA UN PAESE PARTNER

E COPERTI DA UNA LICENZA FLEGT

Quadro generale

Il regolamento (CE) n. 2173/2005 del 20 dicembre 2005 e il relativo regolamento di applicazione, il regolamento (CE) n. 1024/2008 del 17 ottobre 2008, disciplinano le condizioni di immissione sul mercato europeo di legname e suoi derivati coperti da licenza FLEGT provenienti dal Congo. Le procedure definite in detti regolamenti prevedono un eventuale adeguamento alle condizioni nazionali, segnatamente la possibilità che le autorità competenti incaricate dell'accettazione delle licenze FLEGT all'atto dell'immissione sul mercato europeo possano essere le autorità doganali o un'altra amministrazione. Per questo, la descrizione del processo prevede due fasi di verifica: (1) il controllo documentario delle licenze e (2) il controllo della conformità della realtà del carico con la licenza. Tale processo è inteso a rafforzare i controlli istituiti dal Congo e verificare che le licenze FLEGT presentate all'entrata in Europa siano esattamente quelle debitamente rilasciate e registrate dall'autorità di rilascio delle licenze congolese e coprano i carichi come previsto dalle autorità del paese. Le autorità competenti non hanno la facoltà di rimettere in discussione il sistema di verifica della legalità congolese né la validità dell'attribuzione delle licenze, aspetti che possono essere eventualmente affrontati dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo conformemente agli articoli 12, 19 e 24 del presente accordo.

Articolo 1

Trattamento delle licenze

1. La licenza FLEGT (in appresso "licenza") dovrà essere presentata alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dichiarato il carico⁸ per l'immissione in libera pratica⁹.

⁸ Si intende per carico una determinata quantità di legname e suoi derivati di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 accompagnato da una licenza FLEGT, spedito da un paese partner a cura di uno spediteore o trasportatore e presentato a un ufficio doganale per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea.

⁹ L'immissione in libera pratica è un regime doganale dell'Unione europea. Secondo l'articolo 129, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato), l'immissione in libera pratica comporta: (1) la riscossione dei dazi dovuti all'importazione; (2) la riscossione, ove opportuno, di altri oneri, come previsto dalle pertinenti disposizioni vigenti in materia di riscossione di tali oneri; (3) l'applicazione delle misure, dei divieti e delle restrizioni di politica commerciale, a meno che non debbano essere applicati in una fase precedente (nella fattispecie, la presenza di una licenza FLEGT sarà verificata nell'ambito di tali misure); (4) l'espletamento delle altre formalità stabilite per

2. Non appena una licenza è accettata, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 dovranno informare le autorità doganali secondo le procedure nazionali in vigore.

Articolo 2

Controllo documentario delle licenze

1. Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello di licenza descritto nell'allegato V.
2. Una licenza sarà considerata nulla qualora la data di presentazione sia successiva alla data di scadenza indicata nella licenza stessa.
3. Non saranno ammesse cancellature o alterazioni della licenza, salvo che tali cancellature o alterazioni siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
4. Non saranno accettate estensioni della validità della licenza, a meno che siano state convalidate dall'autorità di rilascio delle licenze.
5. Non saranno accettati duplicati di licenze o licenze sostitutive che non siano stati rilasciati e convalidati dall'autorità di rilascio delle licenze.

Articolo 3

Richiesta di ulteriori informazioni

1. In caso di dubbi in merito a una licenza, al duplicato di una licenza o a una licenza sostitutiva, le autorità competenti potranno richiedere ulteriori informazioni all'autorità di rilascio delle licenze.
2. Alla richiesta potrà essere allegata copia della licenza, del duplicato o della licenza sostitutiva.

Articolo 4

Verifica fisica

1. La verifica della conformità della realtà del carico alla corrispondente licenza sarà eventualmente eseguita dalle autorità competenti.
2. Qualora le autorità competenti ritengano necessario effettuare ulteriori verifiche del carico, sarà possibile eseguire controlli per accertarne la conformità alle informazioni contenute nella licenza e in archivio relativamente alla licenza in possesso dell'autorità preposta al rilascio.
3. Se il volume o il peso dei prodotti legnosi che costituiscono il carico presentato per l'immissione in libera pratica non si discosta in misura superiore al 10% dal volume o al peso indicati nella licenza corrispondente, il carico sarà ritenuto conforme alle informazioni sul volume o sul peso fornite nella licenza.

l'importazione delle merci. L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.

4. I costi sostenuti durante il completamento della verifica saranno a carico dell'importatore, eccetto nel caso in cui la legislazione degli Stati membri interessati disponga diversamente.

Articolo 5
Verifica preliminare

Una licenza presentata prima dell'arrivo del relativo carico potrà essere accettata se rispetta tutte le disposizioni stabilite nell'allegato V del presente accordo e non si ritengono necessarie ulteriori verifiche ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 6
Immissione in libera pratica

1. Nel riquadro 44 del documento amministrativo unico sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica sarà necessario indicare il numero della licenza relativa al legname e suoi derivati soggetti a dichiarazione.

Quando la dichiarazione doganale è effettuata tramite procedimento informatico, l'indicazione sarà riportata nel riquadro previsto.

2. Legname e suoi derivati potranno essere immessi in libera pratica soltanto una volta espletata la procedura descritta nel presente allegato.

ALLEGATO V

CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL RILASCIO E LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LICENZE FLEGT

CAPITOLO 1

Formalità per le richieste di licenza

Il Congo, nell'ambito del processo FLEGT al quale ha aderito, si è impegnato a subordinare l'esportazione del proprio legname nell'Unione europea alla licenza FLEGT, disposizione che rende obbligatorio il rispetto dei requisiti FLEGT da parte dei produttori e dei commercianti per l'esportazione del loro legname.

La supervisione della verifica della legalità in vista del rilascio delle licenze FLEGT per l'esportazione di legname e suoi derivati all'Unione europea sarà affidata all'ispettorato generale dell'economia forestale.

La procedura di ottenimento delle licenze FLEGT conterà di due fasi successive:

1. richiesta di ottenimento di un certificato di legalità, da trasmettersi all'ispettorato generale dell'economia forestale;
 - A. ricevuta tale richiesta, l'ispettorato generale dell'economia forestale organizzerà un'ispezione di verifica della legalità, che si svolgerà come segue:
 - riunione di pianificazione della verifica;
 - analisi documentaria;
 - ispezione sul campo;
 - colloquio con le parti interessate (e amministrazioni partner coinvolte);
 - relazione di verifica;
 - B. se i requisiti risultano soddisfatti, l'ispettorato generale dell'economia forestale rilascerà al richiedente un certificato di legalità avente una validità di dodici (12) mesi;
2. richiesta di ottenimento di una licenza FLEGT per un determinato carico da inviarsi elettronicamente all'ispettorato generale dell'economia forestale. Qualora il richiedente disponga di un certificato di legalità valido, l'ispettorato generale consulterà il database SIGEF posto sotto la direzione generale dell'economia forestale, terrà conto del parere del SCPFE (servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione), verificherà la completezza del database relativamente al carico in questione e l'assenza di blocchi, ne conserverà traccia scritta e ordinerà al SCPFE di rilasciare la licenza FLEGT e consegnarla al richiedente. Potranno occasionalmente essere svolte ispezioni di verifica della legalità dei carichi.

La procedura di rilascio delle licenze sarà specificata dettagliatamente nella fase di sviluppo del sistema, quindi comunicata dall'IGEF agli interessati, segnatamente esportatori potenziali, e pubblicata su un sito web.

CAPITOLO 2

Diritti

Per il rilascio di una licenza occorrerà versare un'imposta. Importo e modalità di pagamento saranno stabiliti con provvedimento del ministro dell'economia forestale.

CAPITOLO 3

Requisiti delle licenze FLEGT

Articolo 1

1. La licenza FLEGT sarà rilasciata su supporto cartaceo.
2. La licenza conterrà le informazioni riportate nell'appendice 1 conformemente alle note esplicative dell'appendice 2.

Articolo 2

1. La validità della licenza FLEGT decorrerà dal giorno del rilascio effettivo.
2. Il periodo di validità della licenza FLEGT non potrà essere superiore a nove (09) mesi. La licenza riporterà la data di scadenza.
3. Dopo la data di scadenza la licenza sarà considerata nulla.
4. Una licenza FLEGT cesserà di essere valida e sarà restituita all'autorità di rilascio delle licenze qualora i prodotti legnosi cui fa riferimento risultino distrutti.

Requisiti delle licenze FLEGT su supporto cartaceo

Articolo 3

Le licenze su supporto cartaceo dovranno essere conformi al modello riportato nell'appendice 1.

Articolo 4

1. La carta da utilizzare dovrà essere standard in formato A4.
2. Il colore della carta utilizzata per il modulo dovrà essere il seguente:
 - a. bianco per il modulo n. 1, detto "originale";
 - b. giallo per il modulo n. 2, detto "copia per le dogane dell'Unione europea";
 - c. verde per il modulo n. 3, detto "copia per l'autorità di rilascio delle licenze".

Articolo 5

1. Le licenze dovranno essere compilate a macchina o con mezzi informatici.
2. I bolli dell'autorità di rilascio delle licenze dovranno essere apposti con timbro metallico, a secco. L'autorità dovrà inoltre indicare i quantitativi concessi in lettere e numeri con qualsiasi mezzo non falsificabile che renda impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni ulteriori.
3. Nel modulo non saranno ammesse cancellature o alterazioni, a meno che tali cancellature o alterazioni siano autenticate dall'autorità preposta al rilascio con timbro e firma.
4. Le licenze saranno stampate e compilate in lingua francese.

Articolo 6

1. La licenza sarà redatta in tre copie, di cui due consegnate al richiedente.
2. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall'autorità preposta al rilascio, la prima copia, contrassegnata come "originale", sarà consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione in cui il carico oggetto della licenza sarà dichiarato per l'immissione in libera pratica.
3. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall'autorità preposta al rilascio, la seconda copia, contrassegnata come "copia per le dogane dell'Unione europea", sarà consegnata al richiedente affinché la presenti alle autorità doganali dello Stato membro dell'Unione in cui il carico oggetto della licenza sarà dichiarato per l'immissione in libera pratica.
4. Dopo essere stata compilata, firmata e timbrata dall'autorità preposta al rilascio, la terza copia, contrassegnata come "copia per l'autorità di rilascio delle licenze" sarà conservata nell'archivio dell'autorità in questione.

Smarrimento, furto, distruzione di una licenza FLEGT

Articolo 7

1. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'"originale" o della "copia per le dogane dell'Unione europea", il titolare o un suo rappresentante autorizzato potrà richiedere all'autorità di rilascio delle licenze l'ulteriore rilascio di un documento sostitutivo sulla base di questo rimasto in suo possesso.
2. In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'"originale" e della "copia per le dogane dell'Unione europea", il titolare o un suo rappresentante autorizzato potrà richiedere all'autorità di rilascio delle licenze l'ulteriore rilascio di documenti sostitutivi per entrambi.

3. L'autorità di rilascio delle licenze rilascerà il documento o i documenti sostitutivi richiesti entro due (2) settimane dal ricevimento della richiesta del titolare.
4. I documenti sostitutivi conterranno le informazioni e le indicazioni riportate sulla vecchia licenza, compreso il numero. Sul documento sostitutivo figurerà la dicitura "duplicato".
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del duplicato, non sarà possibile rilasciare altri documenti sostitutivi.
6. Qualora la licenza smarrita o rubata venga rinvenuta, non sarà possibile utilizzarla e dovrà essere restituita all'autorità che l'ha rilasciata.

Trattamento dei casi di dubbia validità di una licenza

Articolo 8

1. Nel caso in cui, nutrendo dubbi circa la validità di una licenza o un documento sostitutivo, le autorità competenti abbiano richiesto ulteriori verifiche, l'autorità di rilascio delle licenze dovrà confermare il rilascio della licenza per iscritto fornendo le informazioni del caso.
2. Se necessario, l'autorità di rilascio delle licenze potrà chiedere alle autorità competenti di inviare copia della licenza o del documento sostitutivo in questione.
3. Qualora l'autorità di rilascio delle licenze lo reputi necessario, ritirerà la licenza e rilascerà una copia corretta in cui figuri la dicitura autenticata da timbro "duplicato" e la inoltrerà alle autorità competenti.
4. Nel caso in cui la validità della licenza sia confermata, l'autorità di rilascio delle licenze ne darà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica, rinviando le copie della licenza. Le copie rinviate riceveranno la dicitura convalidata/autenticata da timbro "convalidata il ...".
5. Nel caso in cui la licenza in questione non sia valida, l'autorità di rilascio delle licenze ne darà immediata comunicazione alle autorità competenti, preferibilmente per via elettronica.

APPENDICI

1. Formato della licenza FLEGT
2. Note esplicative

Appendice 1

Modello di licenza FLEGT

COMUNITA' EUROPEA		FLEGT	
1	1 Ente rilasciante Nome	2 Riservato al paese di rilascio	
	Indirizzo		
	3 Numero di licenza FLEGT	4 Data di scadenza _ _ _ _	
	5 Paese di esportazione	7 Mezzo di trasporto	
	6 Codice ISO		
8 Titolare della licenza (nome e indirizzo)			
1	9 Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati		10 Voci della nomenclatura SA
	11 Nome comune o scientifico		12 Paese di raccolta
	13 Codici ISO		
14 Volume (m³)		15 Peso netto (kg)	16 Numero di unità
17 Segni distintivi:			
18 Firma e timbro dell'ente rilasciante			
Luogo e data			

COPIA PER LE DOGANE	2		1 Ente rilasciante Nome		2 Riservato al paese di rilascio			
			Indirizzo					
			3 Numero di licenza FLEGT		4 Data di scadenza 			
			5 Paese di esportazione		7 Mezzo di trasporto			
			6 Codice ISO					
			8 Titolare della licenza (nome e indirizzo)					
			9 Denominazione commerciale del legname o dei suoi derivati		10 Voci della nomenclatura SA			
	2							
			11 Nome comune o scientifico		12 Paese di raccolta		13 Codici ISO	
			14 Volume (m³)		15 Peso netto (kg)		16 Numero di unità	
		17 Segni distintivi:						
		18 Firma e timbro dell'ente rilasciante						
		Luogo e data						

Appendice 2

Note esplicative

Generalità

- Compilare in lettere maiuscole.
- Ove indicati, i codici ISO si riferiscono al codice standard internazionale di due lettere che contraddistingue ogni paese.

Riquadro 1	Autorità di rilascio delle licenze	Indicare il nome e l'indirizzo dell'autorità di rilascio delle licenze.
Riquadro 2	Riservato al paese rilasciante	Spazio riservato al paese rilasciante.
Riquadro 3	Numero di licenza FLEGT	Indicare il numero di rilascio.
Riquadro 4	Data di scadenza	Periodo di validità della licenza.
Riquadro 5	Paese di esportazione	Paese partner dal quale i prodotti legnosi sono stati esportati nell'Unione europea.
Riquadro 6	Codice ISO	Indicare il codice di due lettere del paese partner citato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Mezzo di trasporto	Indicare il mezzo di trasporto al punto di esportazione.
Riquadro 8	Titolare della licenza	Indicare il nome e l'indirizzo dell'esportatore.
Riquadro 9	Denominazione commerciale	Indicare la denominazione commerciale del o dei prodotti legnosi.
Riquadro 10	Posizione e designazione SA	Indicare il codice delle merci di quattro o sei numeri stabilito in base al sistema armonizzato di designazione e codifica delle merci.
Riquadro 11	Nomi comuni o scientifici	Indicare i nomi comuni o scientifici delle categorie di legname utilizzato nel prodotto. Se nella composizione di un prodotto rientrano più categorie, utilizzare una riga distinta per ogni categoria. Facoltativo in caso di prodotti composti o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).
Riquadro	Paesi di raccolta	Indicare i paesi in cui sono state raccolte le categorie di

12		legname riportate nel riquadro 10. Se nella composizione del prodotto rientrano più categorie, indicare tutte le fonti di legname utilizzate. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 13	Codice ISO	Indicare il codice ISO dei paesi riportati nel riquadro 12. Facoltativo in caso di prodotti compositi o componenti che contengono diverse categorie non identificabili (per esempio, pannelli di particelle).
Riquadro 14	Volume (m ³)	Indicare il volume totale in m ³ . Facoltativo, a meno che non si siano omesse le informazioni richieste nel riquadro 15.
Riquadro 15	Peso netto	Indicare il peso totale in kg, ossia la massa netta dei prodotti legnosi senza contenitori immediati né imballaggi che non siano traverse, distanziali, etichette, eccetera. Facoltativo, a meno che non si siano omesse le informazioni richieste nel riquadro 14.
Riquadro 16	Numero di unità	Indicare il numero di unità se si tratta della maniera migliore di quantificare un prodotto lavorato. Facoltativo.
Riquadro 17	Segni distintivi	Se del caso, indicare qualunque segno distintivo come numero di lotto, numero di polizza di carico. Facoltativo.
Riquadro 18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio delle licenze	Il riquadro dovrà essere firmato dal funzionario abilitato e recare il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio delle licenze. Indicare inoltre luogo e data.

ALLEGATO VI

TERMINI DI RIFERIMENTO DELL'AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA (AIS) FLEGT

I. Compiti

L'audit indipendente, attraverso controlli documentari e ispezioni sul campo, dovrà essenzialmente:

- procedere all'audit del sistema di verifica della legalità (SVL) e del suo funzionamento attraverso un'analisi dell'uso della griglia di valutazione della legalità e dei controlli, del sistema di rintracciabilità e del sistema di rilascio delle licenze.
- verificare l'utilizzo delle licenze nella fase di entrata sul mercato europeo;
- identificare eventuali lacune e carenze del sistema di verifica della legalità e riferire le proprie osservazioni al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo (CCM);
- valutare l'efficacia degli interventi correttivi intrapresi a seguito delle lacune riscontrate nelle relazioni di audit.

II. Qualifica richiesta

L'audit indipendente sarà affidato a uno studio tecnico indipendente che abbia comprovate competenze nel campo dell'audit e dimostri una conoscenza approfondita del settore forestale in Congo e/o nel bacino del Congo.

Esso dovrà inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

- non essere direttamente coinvolto nella gestione, nella trasformazione, nel commercio del legname o dei suoi derivati, oppure nel controllo delle attività del settore forestale in Congo. I prestatori di servizi aggiudicatari di contratti del governo congolese nel quadro del controllo forestale non potranno eseguire audit indipendenti del sistema;
- disporre di un sistema di qualità interno conforme allo standard ISO 17021 o equivalente;
- dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti nel campo dell'audit in materia di gestione forestale, industria della trasformazione, sistemi di rintracciabilità, esportazione di legname e mercati internazionali, tra cui mercato dell'Unione europea;
- dimostrare la presenza tra i propri collaboratori di esperti che abbiano maturato una sufficiente esperienza in Congo e/o altrove nel bacino del Congo. Parallelamente alla mobilitazione di esperti internazionali si dovrà incoraggiare la partecipazione di esperti subregionali;
- non trovarsi in una situazione amministrativa o finanziaria che rischi di porre lo studio tecnico o gli esperti proposti in una posizione di conflitti di interessi.

III. Metodologie

L'audit indipendente sarà eseguito sulla base di procedure documentate e sul campo:

- il controllore indipendente del sistema dovrà agire conformemente al presente accordo e disporre di struttura di gestione documentata, politiche e manuale di procedure stabilito secondo gli standard ISO 17021, 19011 o equivalenti, resi pubblicamente disponibili. Il manuale di procedure del controllore e i suoi allegati, che fungeranno da guida per le verifiche (per campionamento) documentarie e sul campo, saranno presentati per approvazione al comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo;
- il controllore indipendente del sistema predisporrà un calendario delle operazioni di audit triennale, secondo una frequenza da stabilirsi di concerto con il comitato congiunto. Per i primi due anni, la frequenza dovrà essere uguale o superiore a tre. Per il terzo anno, la frequenza potrà essere ridotta. Si introdurranno tuttavia controlli casuali. La frequenza e l'intensità del controllo da eseguire potranno essere riviste in occasione delle riunioni del comitato congiunto convocate per l'esame delle relazioni di audit sulla base delle constatazioni effettuate;
- il controllore indipendente del sistema introdurrà un metodo per raccogliere e gestire i reclami manifestati nei suoi confronti. Tale metodo dovrà essere approvato dal comitato congiunto, compresi i principi guida delle relazioni sui reclami e gli interventi intrapresi. Il sistema dovrà garantire una raccolta sicura dei reclami che mantenga assolutamente riservata l'identità dell'autore;
- il controllore indipendente del sistema dovrà presentare un'analisi dei problemi sistemici riscontrati sulla base delle proprie osservazioni;
- il controllore indipendente del sistema sarà tenuto a rispettare il massimo riserbo in merito ai dati raccolti presso le varie strutture ispezionate nel corso delle proprie missioni;
- la relazione di audit dovrà contenere tutte le informazioni utili sul programma e sulle constatazioni effettuate. Il manuale di procedure dovrà indicare una falsariga da seguire per la relazione di audit e la sintesi;
- il controllore indipendente del sistema dovrà riferire le proprie conclusioni avvalendosi del meccanismo istituito dal comitato congiunto.

IV. Fonti di informazioni

Per l'esercizio delle proprie funzioni, il controllore indipendente del sistema utilizzerà tutte le fonti di informazioni disponibili (relazioni di ispezione, relazioni annuali, altra documentazione, colloqui, database informatizzati, ispezioni sul campo, eccetera) e soprattutto avrà accesso a documenti e database che reputa pertinenti dei seguenti servizi e enti accreditati nell'ambito del sistema di verifica della legalità e delle sue componenti (verifica della legalità, verifica del sistema di rintracciabilità, verifica del sistema di rilascio delle licenze):

1. tutti i servizi del ministero dell'economia forestale (DGEF, DVRF, IGEF, SCPFE, DDEF, squadre e posti di controllo, eccetera, nel territorio del Congo ed eventualmente nei paesi limitrofi) incaricati dell'esecuzione del controllo forestale permanente garantito nell'ambito della strategia nazionale di controllo (che dovrà

essere definita dal ministero dell'economia forestale prima dell'attuazione dell'accordo volontario di partenariato);

2. soggetti coinvolti nella verifica o nel controllo dello sfruttamento forestale:
 - enti e sistemi di certificazione volontaria privata della legalità, della rintracciabilità e della gestione sostenibile riconosciuti;
 - struttura della società civile nazionale, basata sull'approccio del progetto di osservazione indipendente delle foreste condotto tra il 2007 e il 2009 da *Resource Extraction Monitoring* e *Forest Monitor*, che provvederà all'osservazione indipendente dell'applicazione delle leggi e delle normative forestali con l'eventuale sostegno di ONG internazionali per un periodo minimo di 3 anni (cfr. allegato IX);
3. altri servizi ministeriali come il ministero del commercio, il ministero dell'economia, delle finanze e del bilancio (dogane, imposte, eccetera), il ministero dei trasporti, il ministero del lavoro (ONEMO, CNSS);
4. enti incaricati della verifica della legalità e organi incaricati dell'audit indipendente del sistema FLEGT nei paesi limitrofi e loro fonti di informazioni;
5. comitati congiunti incaricati dell'attuazione degli accordi volontari di partenariato tra l'Unione europea e i paesi limitrofi.
6. Altre fonti:
 - imprese forestali;
 - sindacati;
 - università;
 - autorità locali;
 - comunità locali;
 - ONG nazionali e internazionali;
 - progetti nel settore foreste – ambiente attuati in Congo;
 - autori di reclami se non anonimi;
 - qualunque altra fonte ritenuta pertinente dal controllore indipendente;
7. autorità competenti dell'Unione europea.

Il controllore indipendente del sistema potrà interrogare il personale coinvolto nel sistema di verifica della legalità o degli enti accreditati in tale ambito e raccogliere le testimonianze che riterrà necessarie per lo svolgimento del proprio incarico, fermo restando il trattamento dei reclami che potranno essere sottoposti alla sua attenzione sull'attuazione o il funzionamento del sistema di verifica della legalità e/o dei suoi enti accreditati.

Le parti si assicureranno che il controllore indipendente del sistema abbia accesso nei rispettivi territori a tutte le informazioni necessarie per assolvere i propri compiti.

V. Relazioni

La relazione del controllore indipendente del sistema dovrà contenere tutte le informazioni pertinenti sul programma di audit e il funzionamento del sistema di verifica della legalità e rilascio delle licenze FLEGT. La relazione dovrà essere corredata in allegato di tutti i reclami raccolti, le risposte fornite e gli interventi da intraprendere. La relazione sarà resa pubblica dal comitato congiunto.

Il controllore indipendente del sistema sottoporrà una relazione preliminare a ciascuna delle parti entro un mese dal termine dell'ispezione sul campo. Si potrà prevedere una presentazione orale della relazione di audit al comitato congiunto. Le parti dovranno poi trasmettere al controllore indipendente i propri commenti per ultimare la relazione entro un termine concordato tra il comitato congiunto e il controllore indipendente non superiore a un mese dal ricevimento della relazione. Il controllore indipendente dovrà fornire ogni informazione necessaria e le risposte alle precisazioni richieste entro un termine concordato con il comitato congiunto non superiore a quindici giorni dal ricevimento dei commenti delle due parti. La relazione finale si baserà sulla relazione preliminare alla quale verranno aggiunti tutti i chiarimenti forniti dall'una o l'altra parte e le eventuali risposte del controllore indipendente a tali precisazioni.

La relazione finale sarà resa pubblica dal comitato congiunto.

Sulla base della relazione finale, nonché di altri elementi in suo possesso e segnatamente le critiche e i reclami relativamente al funzionamento del sistema di verifica della legalità, il comitato congiunto identificherà gli eventuali interventi correttivi e vigilerà sulla loro attuazione.

Il resoconto delle riunioni del comitato congiunto in merito alla relazione del controllore indipendente del sistema sarà reso pubblico.

VII. Organizzazione istituzionale

Le parti coinvolte nel processo del comitato congiunto selezioneranno attraverso una procedura di gara appropriata e trasparente l'offerente qualificato per lo svolgimento dell'audit indipendente del sistema. La procedura di selezione dovrà essere incentrata sull'analisi delle competenze degli offerenti in termini di audit, delle loro competenze in materia di settore forestale in Congo o nel bacino del Congo e della loro credibilità a livello internazionale, soprattutto in termini di indipendenza. L'offerente selezionato sottoscriverà quindi con il governo, che gli permetterà di operare in maniera trasparente ed efficace, un contratto triennale rinnovabile, fatta salva l'approvazione del comitato congiunto. Ove del caso, verrà indetta una nuova gara di appalto.

Il controllore indipendente dovrà disporre di uno studio (permanente per tutta la durata del contratto) a Brazzaville o istituirlo. Lo studio, che dovrà essere sempre aperto per tutta la durata del contratto, fungerà da punto di contatto per le parti interessate e potrà organizzare le ispezioni casuali dei controllori. Durante periodi predefiniti lo studio ospiterà i controllori.

Le relazioni del controllore indipendente del sistema e tutti gli interventi correttivi necessari saranno discussi nell'ambito del comitato congiunto. Gli interventi correttivi saranno

successivamente comunicati al controllore. Ove del caso, si modificherà il manuale di procedure.

ALLEGATO VII

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO DI GARANZIA DELLA LEGALITÀ IN CONGO

L'accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Congo (APV-FLEGT) stabilisce l'elaborazione e l'attuazione di un sistema di valutazione della legalità (SVL) per assicurare che il legname e tutti i suoi derivati specificati nell'accordo ed esportati dal Congo nell'Unione europea siano stati prodotti in maniera assolutamente legale. Il sistema di verifica della legalità dovrà comprendere i seguenti elementi: **definizione di legname di origine legale** che descriva le leggi da rispettare ai fini del rilascio di una licenza; **controllo della catena di approvvigionamento** ai fini della rintracciabilità del legname dalla foresta al punto di esportazione; **verifica** della conformità a tutti gli elementi della definizione di legalità e del controllo della catena di approvvigionamento; **procedure di rilascio delle autorizzazioni** e rilascio delle licenze FLEGT; **audit indipendente** per garantire che il sistema funzioni come previsto.

Le aspettative dell'Unione europea in relazione a tale sistema sono descritte in una serie di documenti informativi predisposti da un gruppo di esperti convocato dalla Commissione europea (CE)¹⁰.

Criteri di valutazione

Prima che il sistema di rilascio delle licenze diventi operativo a tutti gli effetti, il sistema di verifica della legalità sarà oggetto di una valutazione tecnica indipendente, i cui termini di riferimento saranno approvati congiuntamente dalle parti interessate e dal comitato congiunto. Tali criteri di valutazione descriveranno i risultati che il sistema dovrebbe produrre e fungeranno da base per i termini di riferimento della valutazione. La valutazione si proporrà di:

- (i) rivedere la descrizione del sistema prestando particolare attenzione alle revisioni effettuate dopo la sottoscrizione dell'accordo; e
- (ii) esaminare il funzionamento del sistema nella pratica.

PARTE PRIMA: DEFINIZIONE DI LEGALITÀ

Il legname di origine legale dovrà essere definito sulla base delle leggi vigenti in Congo. La definizione utilizzata dovrà essere inequivocabile, oggettivamente verificabile e applicabile sul piano operativo e deve comprendere, quanto meno, le leggi in materia di:

diritti di raccolta: concessione di diritti legali per la raccolta del legname entro le zone legalmente dichiarate a tal fine;

attività forestali: rispetto delle norme di legge in relazione alla gestione forestale, segnatamente conformità alle normative corrispondenti in materia di ambiente e lavoro;

¹⁰

http://ec.europa.eu/development/policies/9interventionareas/environment/forest/flegt_briefing_notes_en.cfm.

diritti e imposte: rispetto degli obblighi di legge relativi a imposte, diritti e oneri direttamente connessi con la raccolta del legname e i diritti di raccolta;

altri utenti: ove del caso, rispetto dei diritti fondiari o diritti di uso su terreni e risorse di altri, sui quali potrebbero incidere i diritti di raccolta del legname.

commercio e dogana: osservanza degli obblighi di legge per le procedure commerciali e doganali.

È chiaro quale strumento giuridico sottende ciascun elemento della definizione?

I criteri e gli indicatori che si possono impiegare per accertare l'osservanza di ciascun elemento della definizione sono specificati?

I criteri/indicatori sono chiari, obiettivi e applicabili sul piano operativo?

Gli indicatori e i criteri individuano chiaramente ruoli e responsabilità dei vari soggetti e la verifica valuta le prestazioni di tutti i soggetti coinvolti?

La definizione di legalità comprende i settori principali della normativa vigente precedentemente descritti? In caso contrario, perché alcuni campi della legislazione sono stati trascurati?

Nell'elaborazione della definizione, le parti interessate hanno tenuto conto di tutti i principali ambiti della legislazione applicabile?

Il sistema di verifica della legalità comprende le principali disposizioni giuridiche individuate grazie alla discussione preliminare con le varie parti interessate?

La definizione di legalità e la matrice/griglia di verifica della legalità sono state modificate da quando è stato concluso l'accordo? Sono stati definiti indicatori e criteri per verificare tali modifiche?

PARTE SECONDA: CONTROLLO DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO

I sistemi di controllo della catena di approvvigionamento devono fornire una garanzia credibile della rintracciabilità dei prodotti legnosi lungo tutta la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta o importazione al punto di esportazione. Non occorrerà sempre mantenere la rintracciabilità fisica di un tronco, carico di tronchi o altro prodotto legnoso dal punto di esportazione a ritroso alla foresta di origine, ma sarà sempre necessario garantire la rintracciabilità tra la foresta e il primo punto di mescolamento (per esempio, terminal per legname o unità di trasformazione).

2.1. Diritti di sfruttamento

Occorre accertare che le aree in cui sono stati attribuiti i diritti sulle risorse forestali e i titolari di tali diritti siano chiaramente identificati.

Il sistema di controllo assicura che soltanto il legname proveniente da un'area forestale soggetta a diritti di sfruttamento validi e ammissibili entri nella catena di approvvigionamento?

Il sistema di controllo assicura che le imprese che effettuano le operazioni di raccolta siano titolari dei necessari diritti di sfruttamento per l'area forestale interessata?

Le procedure di attribuzione dei diritti di sfruttamento e le informazioni sui diritti di sfruttamento concessi e i loro titolari sono rese pubbliche?

2.2. Sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Occorre accertare che esistano meccanismi efficaci per rintracciare il legname lungo la catena di approvvigionamento dal punto di raccolta al punto di esportazione.

L'approccio per individuare il materiale può variare ed è probabile che spazi dall'impiego di etichette per i singoli articoli all'utilizzo di documentazione che accompagna un carico o lotto. Il metodo scelto dovrebbe riflettere il tipo e il valore del materiale e tenere conto del rischio di contaminazione con materiale illecito o non verificato.

Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le catene di approvvigionamento alternative?

Nel sistema di controllo sono identificate e descritte tutte le fasi della catena di approvvigionamento?

Nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento i metodi di individuazione dell'origine del prodotto e prevenzione del mescolamento con materiale proveniente da fonti ignote sono definiti e documentati?

- Legname nella foresta
- Trasporto
- Stoccaggio provvisorio
- Arrivo all'unità di trasformazione primaria
- Unità di trasformazione
- Stoccaggio provvisorio
- Trasporto
- Arrivo al punto di esportazione

Quali enti sono incaricati del controllo sui flussi di legname? Sono dotati di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di controllo?

2.3. Quantità

Occorre accertare che esistano meccanismi solidi ed efficaci per misurare e registrare le quantità di legname o prodotti legnosi in ciascuna fase della catena di approvvigionamento, comprese stime di preraccolta attendibili e sufficientemente accurate del volume di legname eretto in ciascun sito di raccolta.

Il sistema di controllo produce dati quantitativi in merito ai fattori in entrata e in uscita nelle seguenti fasi della catena di approvvigionamento?

- Legname eretto
- Tronchi nella foresta
- Trasporto e stoccaggio
- Arrivo in stabilimento
- Entrata nelle linee di produzione/unità di trasformazione
- Uscita dalle linee di produzione/unità di trasformazione
- Uscita dallo stabilimento
- Arrivo al punto di esportazione

Quali enti sono responsabili dell'immissione dei dati quantitativi nel sistema di controllo? Qual è la qualità dei dati controllati?

Il dati quantitativi sono tutti registrati in modo da rendere possibile la verifica immediata con gli elementi precedenti e successivi della catena?

Quali informazioni relative al controllo sulla catena di approvvigionamento sono messe a disposizione del pubblico? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

2.4. Mescolamento di legname legale verificato e legname approvato in altro modo

Se è consentito mescolare tronchi o legname provenienti da fonti legali verificate e tronchi o legname provenienti da altre fonti, occorre svolgere controlli sufficienti per escludere il materiale proveniente da fonti ignote o raccolto in assenza dei relativi diritti legali di sfruttamento.

Il sistema di controllo consente il mescolamento di legname verificato e altro legname approvato (per esempio, legname importato o proveniente da un'area forestale in cui i diritti di raccolta legali sono stati concessi, ma non è ancora coperta dalla procedura di verifica integrale)?

Quali misure di controllo si applicano in questi casi? Per esempio, i controlli assicurano che i volumi dichiarati in uscita e verificati non superino quelli in entrata verificati in ogni fase?

2.5. Prodotti legnosi importati

Occorre eseguire controlli adeguati per assicurare che il legname e i suoi derivati di importazione siano stati importati legalmente.

Come si dimostra la legalità delle importazioni di legname e suoi derivati?

Quali elementi consentono di dimostrare che i prodotti importati provengono da alberi abbattuti legalmente in un paese terzo?

Il sistema di verifica della legalità individua il legname e i prodotti legnosi di importazione in tutta la catena di approvvigionamento?

Qualora si utilizzi legname importato, dalla licenza FLEGT è possibile desumere il paese di origine e quello dal quale provengono le componenti di prodotti compositi?

PARTE TERZA: VERIFICA

La verifica consiste nell'esecuzione di controlli per assicurare la legalità del legname, per cui deve essere abbastanza rigorosa ed efficace da consentire di individuare qualunque inosservanza dei requisiti, nella foresta o nella catena di approvvigionamento, e intraprendere interventi tempestivi per porvi rimedio.

3.1. Organizzazione

Occorre che la verifica sia effettuata da un ente pubblico, un'organizzazione terza o un organo composto da entrambi che disponga di risorse adeguate, sistemi di gestione e personale preparato e competente, oltre che di meccanismi solidi ed efficaci per controllare i conflitti di interesse.

Il governo ha nominato uno o più enti cui affidare i compiti di verifica? Il mandato (con le relative responsabilità) è chiaro e di pubblico dominio?

L'ente incaricato della verifica dispone di risorse adeguate per svolgere correttamente la verifica della definizione di legalità e dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento del legname?

L'ente incaricato della verifica dispone di un sistema di gestione ben documentato che:

- garantisca il possesso da parte del suo personale delle competenze e dell'esperienza necessaria per una verifica efficace e presente?
- si avvalga del sistema di controllo/sorveglianza interno?
- comprenda meccanismi per controllare i conflitti di interesse?
- assicuri la trasparenza del sistema?
- definisca e applichi una metodologia di verifica?

3.2. Verifica rispetto alla definizione di legalità

Occorre accertare l'esistenza di una definizione chiara di ciò che va verificato. Occorre inoltre accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri che il processo sia sistematico, trasparente, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari e relativo a ogni aspetto contemplato nella definizione.

La metodologia di verifica si estende a tutti gli elementi della definizione di legalità e comprende test di conformità a tutti gli indicatori specificati?

La verifica richiede:

- controlli di documenti, registri di esercizio e operazioni sul campo (anche casuali)?
- la raccolta di informazioni presso parti interessate esterne?
- la registrazione delle attività di verifica che consente a revisori interni e al controllore indipendente di eseguire controlli?

I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?

I risultati della verifica rispetto alla definizione di legalità sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.3 Verifica dei sistemi di controllo della catena di approvvigionamento

Occorre accertare l'esistenza di un campo d'applicazione esplicito che stabilisca gli aspetti da verificare e copra l'intera catena di approvvigionamento dalla raccolta all'esportazione. Occorre altresì accertare che la metodologia di verifica sia documentata e assicuri che il processo sia sistematico, basato su elementi probanti, effettuato a intervalli regolari, e che copra tutti gli aspetti dell'ambito di applicazione con verifiche incrociate di dati regolari e immediate in ciascuna fase della catena.

I ruoli e le responsabilità istituzionali sono chiaramente definiti e applicati?

La metodologia di verifica copre tutte le verifiche dei controlli della catena di approvvigionamento? Ciò è chiaramente indicato nella metodologia di verifica?

Come viene dimostrata l'applicazione della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento?

Verifica incrociata dei dati:

- Quale ente è incaricato della verifica incrociata dei dati? È dotato di adeguate risorse umane e di altro tipo per svolgere correttamente le attività di gestione dei dati?
- Esistono metodi per valutare la coerenza tra legname eretto e legname all'entrata in stabilimento/al punto di esportazione?
- Esistono metodi per verificare la coerenza fra legname grezzo in entrata e prodotti trasformati in uscita da segherie e altri stabilimenti?
- È possibile effettuare una verifica incrociata attendibile dei singoli articoli o lotti di prodotti legnosi nell'intera catena di approvvigionamento?
- Quali tecniche e sistemi informatici vengono utilizzati per archiviare e verificare i dati, nonché per registrarli? Esistono sistemi efficaci per proteggere i dati?

I risultati della verifica dei controlli sulla catena di approvvigionamento sono resi pubblici? In che modo le parti interessate possono accedere a tali informazioni?

3.4. Non conformità

Occorre accertare l'esistenza di un meccanismo efficace e funzionante per richiedere e attuare misure correttive appropriate laddove vengono riscontrate infrazioni.

Il sistema di verifica definisce il requisito di cui sopra?

Sono stati messi a punto meccanismi per ovviare ai casi di non conformità? Sono applicati nella pratica?

Infrazioni e misure correttive intraprese sono adeguatamente registrate? L'efficacia delle misure correttive è oggetto di valutazione?

Quali informazioni sulle infrazioni riscontrate sono di dominio pubblico?

PARTE QUARTA: AUTORIZZAZIONE

Il Congo ha affidato l'intera responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT a un'autorità competente. Le licenze FLEGT sono rilasciate sulla base dei carichi o degli operatori.

4.1. Organizzazione

A quale ente è stata attribuita la responsabilità del rilascio delle licenze FLEGT?

Il ruolo dell'autorità di rilascio delle licenze e del suo personale per quanto riguarda il rilascio delle licenze FLEGT è chiaramente definito e reso pubblico?

I requisiti di competenza sono definiti? Sono stati introdotti controlli interni per il personale dell'autorità incaricata del rilascio delle licenze?

L'autorità incaricata del rilascio delle licenze dispone di risorse adeguate per assolvere il proprio compito?

4.2. Rilascio delle licenze

L'ente responsabile delle licenze si attiene a procedure documentate per il loro rilascio? Tali procedure sono rese pubbliche, compresi tutti gli eventuali diritti da corrispondere?

Come si dimostra che tali procedure sono correttamente applicate nella pratica?

Le licenze rilasciate e negate sono opportunamente registrate? Le registrazioni indicano chiaramente gli elementi giustificativi sulla base dei quali si sono rilasciate le licenze?

4.3. Licenze basate sui carichi

Il rilascio della licenza riguarda un singolo carico?

La legalità di un carico per esportazione è dimostrata con sistemi di verifica e rintracciabilità del governo?

I requisiti per il rilascio delle licenze sono chiaramente definiti e comunicati all'esportatore e alle altre parti interessate?

Quali informazioni sulle licenze rilasciate sono di dominio pubblico?

PARTE QUINTA: DIRETTIVE IN MATERIA DI AUDIT INDIPENDENTE DEL SISTEMA

L'audit indipendente del sistema è una funzione indipendente dagli enti di regolamentazione del settore forestale del Congo. Esso è inteso a preservare la credibilità del sistema di rilascio delle licenze FLEGT preoccupandosi di verificare che tutti gli aspetti del sistema di verifica della legalità del Congo funzionino come previsto.

5.1 Disposizioni istituzionali

5.1.1 Designazione dell'autorità

Il Congo ha ufficialmente autorizzato la funzione del controllore indipendente del sistema, consentendogli pertanto di operare in maniera efficace e trasparente.

5.1.2 Indipendenza rispetto agli altri elementi del sistema di verifica della legalità

Occorre accertare che vi sia una chiara distinzione tra le organizzazioni e i soggetti coinvolti nella gestione o regolamentazione delle risorse forestali e quelli che intervengono nell'audit indipendente.

Il governo dispone di requisiti documentati in materia di indipendenza per il controllore indipendente? È previsto che le organizzazioni o i soggetti con un interesse commerciale o un ruolo istituzionale nel settore forestale congolese non possano svolgere la funzione di controllore indipendente?

5.1.3 Designazione del controllore indipendente

Occorre accertare che il controllore indipendente sia stato designato attraverso un meccanismo trasparente e vi siano regole chiare e accessibili al pubblico riguardo alle sue attività.

Il governo ha resi pubblici i termini di riferimento del controllore indipendente?

Il governo ha documentato le procedure di designazione del controllore indipendente e le ha rese pubbliche?

5.1.4 Istituzione di un meccanismo di gestione dei reclami

Occorre accertare che esista un meccanismo di gestione dei reclami e delle controversie derivanti dall'audit indipendente. Tale meccanismo deve consentire di gestire qualunque reclamo relativo al funzionamento del sistema di rilascio delle licenze.

Esiste un meccanismo di gestione dei reclami documentato a disposizione di tutte le parti interessate?

Risulta chiaro come i reclami vengono ricevuti, documentati e trasmessi a un livello superiore (se del caso) e quale seguito vi viene dato?

5.2 Controllore indipendente

5.2.1 *Requisiti organizzativi e tecnici*

Occorre accertare che il controllore eserciti una funzione realmente indipendente dalle altre componenti del sistema di garanzia della legalità e operi avvalendosi di una struttura di gestione documentata compiendo azioni e attenendosi a procedure rispondenti alle migliori prassi accettate a livello internazionale.

Il controllore indipendente opera avvalendosi un sistema di gestione documentato che soddisfa i requisiti delle guide ISO 62 e 65 o standard analoghi?

5.2.2 *Metodologia di audit*

Occorre che la metodologia per lo svolgimento di un audit indipendente si basi su elementi probanti e venga applicata a intervalli precisi e frequenti.

La metodologia per l'audit indipendente precisa che per quanto concerne il funzionamento del sistema di verifica della legalità tutti i risultati dovranno basarsi su prove oggettive?

La metodologia specifica gli intervalli massimi per la verifica di ciascun elemento del sistema?

5.2.3 *Ambito d'applicazione dell'audit*

Occorre che il controllore indipendente agisca secondo termini di riferimento che specifichino chiaramente gli elementi da verificare e coprano tutti i requisiti concordati per il rilascio delle licenze FLEGT.

La metodologia per l'audit indipendente copre tutti gli elementi del sistema di verifica della legalità e specifica i principali test di efficacia?

5.2.4 *Requisiti in materia di relazioni*

Occorre che il controllore indipendente invii al comitato congiunto relazioni periodiche sull'integrità del sistema di garanzia della legalità, comprese le lacune e la valutazione delle misure correttive intraprese per porvi rimedio.

I termini di riferimento del controllore indipendente precisano i requisiti in materia di relazioni e la loro frequenza?

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ALLEGATO IX

ALTRE MISURE PERTINENTI

Un'esecuzione efficace dell'accordo volontario di partenariato richiede l'attuazione di misure di accompagnamento. Gli ambiti nei quali tali misure di accompagnamento saranno identificate sono i seguenti:

1. consolidamento delle capacità dell'IGEF;
2. consolidamento delle capacità della società civile;
3. completamento dei testi legislativi e normativi;
4. attuazione di un piano di comunicazione;
5. istituzione di un segretariato tecnico.

Tali misure sono descritte più dettagliatamente nei capitoli che seguono.

Per la loro attuazione, così come per la realizzazione di alcuni elementi del sistema di verifica della legalità, le parti dovranno assicurarsi un sostegno adeguato in termini di risorse umane, tecniche e finanziarie. Ove del caso, le parti si impegnano a ricercare i finanziamenti integrativi necessari, che saranno utilizzati secondo l'articolo 15 dell'accordo.

1. CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ DELL'ISPettorATO GENERALE DELL'ECONOMIA FORESTALE

Nell'ambito della verifica della legalità del legname, l'ispettorato generale dovrà svolgere ispezioni sul campo e procedere alla verifica dei parametri di controllo contenuti nelle griglie di valutazione della legalità e della catena di rintracciabilità presso le imprese forestali, le direzioni dipartimentali dell'economia forestale, le squadre e altri servizi pubblici delegati coinvolti nella gestione forestale, segnatamente: ambiente, dogane, imposte, lavoro, commercio, eccetera.

Conclusa tale verifica, l'ispettorato generale provvederà al rilascio dei certificati di legalità e ordinerà il rilascio delle licenze FLEGT da parte del servizio di controllo dei prodotti forestali per esportazione (SCPFE).

Sarà dunque necessario procedere alla ristrutturazione dell'IGEF per consentirgli di assolvere tali compiti.

A tal fine, nell'ambito della struttura sarà costituita una cellula incaricata della verifica della legalità, del rilascio dei certificati di legalità e dell'istruzione del rilascio delle licenze FLEGT che dovrà beneficiare di un consolidamento delle capacità per essere all'altezza del compito affidatole. Il personale necessario per l'assolvimento delle mansioni di tale cellula sarà definito nella fase di sviluppo del sistema

Durante tale fase si preciseranno altresì i profili delle diverse funzioni e le formazioni integrative necessarie. Si dovranno infatti prevedere corsi di formazione nei seguenti ambiti: conoscenza della griglia FLEGT, audit in materia di pianificazione forestale e catena di

approvvigionamento, utilizzo di un GPS, applicazione di alcuni software di informazione geografica, principi di gestione dei database e utilizzo del SIGEF.

Si dovranno inoltre prevedere attrezzature (mezzi di trasporto, materiali per ufficio e interventi sul campo).

Per estensione e nella misura necessaria per un corretto funzionamento dell'accordo, si potranno identificare e attuare interventi di formazione specifici per altri agenti dell'amministrazione pubblica coinvolti nel controllo e nella verifica della legalità.

2. CONSOLIDAMENTO DELLE CAPACITÀ DELLA SOCIETÀ CIVILE

La realizzazione dell'accordo volontario di partenariato è subordinata tra l'altro al corretto funzionamento di un sistema di verifica della legalità, un sistema della rintracciabilità del legname e un audit indipendente del sistema. La società civile congolese, parte coinvolta nel processo, intende contribuire a tale realizzazione attraverso una struttura formale locale basata sui risultati e l'esperienza maturata nel corso del progetto di osservazione indipendente delle foreste (OIF) condotto in Congo da *Resource Extraction Monitoring* e *Forest Monitor* tra il 2007 e il 2009.

La struttura sarà costituita da una o più ONG nazionali coadiuvate da una ONG internazionale con esperienza in materia di osservazione indipendente. Peraltro, tali ONG nazionali usufruiranno delle competenze dei membri dei team omologhi del progetto OIF.

La struttura formale locale si prefiggerà come obiettivo generale di contribuire alla governance del settore forestale nella sua totalità. I suoi obiettivi specifici saranno:

- migliorare i sistemi di applicazione della legge forestale da parte dello Stato;
- consolidare le capacità della società civile per quanto concerne l'approccio "osservazione indipendente";
- concorrere al miglioramento dell'applicazione della legge forestale e della governance;
- documentare e mettere a disposizione dell'autorità di rilascio dei certificati e delle licenze FLEGT le informazioni raccolte;
- documentare e mettere a disposizione del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo le informazioni raccolte.

Peraltro, al di là di questa struttura formale legata all'osservazione indipendente, occorrerà prevedere un consolidamento più globale delle capacità delle organizzazioni della società civile.

In tale contesto, le sue capacità saranno rafforzate nei seguenti ambiti: formazione all'osservazione indipendente, conoscenza della griglia FLEGT, gestione e trattamento delle informazioni, gestione di siti web, tecniche di comunicazione, divulgazione presso comunità locali e popolazioni autoctone, tecniche di composizione dei conflitti, principi di gestione forestale.

Le modalità pratiche dettagliate saranno definite sulla base di una concertazione con le parti interessate.

Le parti cercheranno di agevolare l'accesso a risorse finanziarie specifiche per pervenire a tale consolidamento.

3. COMPLETAMENTO DEI TESTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

L'elaborazione delle griglie di valutazione della legalità del legname ha messo in luce il fatto che nella legge forestale non sono considerati taluni aspetti diretti e indiretti legati a una gestione sostenibile delle risorse forestali, dunque non regolamentati, come per esempio il coinvolgimento delle popolazioni locali e autoctone e della società civile nella gestione delle foreste, la concessione in gestione delle piantagioni forestali dello Stato o la definizione di norme per le attività silvicole. Nel quadro dell'esecuzione dell'accordo volontario di partenariato, sarà necessario procedere all'aggiornamento del codice forestale e redigere alcuni testi normativi integrativi. Si dovranno inoltre elaborare testi in altri ambiti.

Per svolgere tale compito occorrerà avvalersi di un consulente internazionale e due consulenti nazionali.

I progetti di testi elaborati saranno convalidati da tutte le parti interessate alla gestione delle foreste (enti locali, servizi pubblici, settore privato, popolazioni locali e autoctone, società civile), attraverso workshop dipartimentali e un workshop nazionale a Brazzaville.

L'elenco dei progetti di testi normativi da elaborare riportato di seguito non è certo esauriente e sarà completato man mano che emergeranno nuove preoccupazioni.

3.1. Dipartimenti ministeriali interessati

Ministero dell'ambiente

1. Provvedimento che precisi le modalità di realizzazione e approvazione degli studi di impatto;
2. provvedimento che stabilisca le procedure di controllo/ispezione del rispetto delle disposizioni giuridiche e normative in materia di ambiente da parte della direzione generale dell'ambiente.

Ministero della giustizia

1. Legge che sancisca la promozione e la tutela dei diritti delle popolazioni autoctone nella Repubblica del Congo.

Ministero del lavoro

1. Testo che precisi il rilascio di attestati di formazione;
2. Modelli di libri paga;
3. Modelli di registri di infortuni sul lavoro e concernenti la sicurezza.

Ministero dell'economia forestale

1. Testo che precisi le condizioni di cessione delle piantagioni dello Stato a terzi;
2. provvedimento che definisca i principi di rintracciabilità del legname;
3. provvedimento che definisca le norme in materia di silvicoltura per le piantagioni;
4. decreto quadro che stabilisca le condizioni di gestione concertata e partecipativa della foresta come enunciate nell'articolo 1, comma 2 del codice forestale, e copra segnatamente:
 - *le modalità di coinvolgimento delle popolazioni locali e autoctone e della società civile nel processo di classificazione e declassificazione delle foreste;
 - *il coinvolgimento delle popolazioni locali e autoctone e della società civile nella gestione delle concessioni forestali;
5. decreto che stabilisca le modalità di coinvolgimento delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile nel processo decisionale per quanto concerne l'elaborazione dei capitoli di oneri;
6. testo applicativo che precisi i tre diversi aspetti concernenti le foreste comunitarie: la nozione di foresta comunitaria, il processo di suddivisione in zone e le procedure di gestione di tali foreste garantendo il coinvolgimento di tutti i soggetti;
7. testo applicativo che stabilisca il coinvolgimento delle comunità locali e delle popolazioni autoctone nell'ambito del piano di assetto (suddivisione in zone delle serie comunitarie e altre);
8. testo applicativo che stabilisca la partecipazione della società civile e/o il coinvolgimento di rappresentanti della società civile nelle diverse commissioni (assegnazione delle concessioni forestali, concessione delle autorizzazioni per la silvicoltura e lo sfruttamento del legname, eccetera). Tale testo stabilirà anche i criteri di selezione di tali rappresentanti della società civile;
9. testo che specifichi le modalità di controllo e verifica;
10. provvedimento sulle procedure di controllo del legname per importazione ed esportazione e legname in transito;
11. testo recante le modalità di approvazione di beni od opere che consentono di dimostrare il rispetto di capitoli di oneri e protocolli di accordo;
12. altri testi da completare per l'attuazione del codice forestale secondo i principi FLEGT di governance nel settore forestale.

A tal fine e per garantire l'assolvimento degli impegni assunti nell'ambito dell'accordo volontario di partenariato FLEGT tra il Congo e l'Unione europea, i testi applicativi proposti dovranno garantire i principi della governance nel settore forestale.

Principi che dovranno far parte dei testi integrativi

In un'ottica di efficacia e conformità alla griglia di verifica della legalità e ai principi del sistema FLEGT, è opportuno che i testi integrativi del codice forestale entrino in vigore al massimo all'atto del rilascio della prima licenza.

Riconoscimento dei diritti comunitari

Partecipazione

Si tratta della partecipazione e del coinvolgimento della società civile, delle comunità locali e delle popolazioni autoctone nell'elaborazione, nell'applicazione e nella verifica delle leggi e dei programmi. Si dovranno elaborare testi applicativi che stabiliscano il coinvolgimento delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile.

Trasparenza

Si dovranno prevedere disposizioni per assicurare la trasparenza nella gestione forestale e rendere pubbliche le informazioni che dovranno stabilire le modalità di informazione e consultazione delle comunità locali e delle popolazioni autoctone.

Foreste comunitarie

La nozione non esiste nella formulazione della legge 16-2000 del 20/11/2000 che istituisce il codice forestale.

Viceversa dovrà esservi contemplata nelle sue due accezioni, vale a dire 1°) le foreste delle serie comunitarie nell'ambito del piano di assetto e 2°) le foreste degli enti locali.

Osservazione indipendente

Si dovranno elaborare disposizioni per la designazione di un osservatore indipendente della società civile che partecipi alla concessione dei permessi di sfruttamento, all'elaborazione e alla realizzazione dei piani di assetto e all'attività del comitato di gestione del fondo forestale. Gli osservatori dovranno essere selezionati in maniera competitiva e trasparente.

3.2. Metodologia

La proposta di nuovi testi legislativi e documentari dovrà rappresentare l'esito di un processo generale di consultazione di tutte le parti interessate.

Consultazione delle comunità e della società civile

Per garantire il corretto coinvolgimento delle comunità locali e delle popolazioni autoctone nell'elaborazione dei testi integrativi del codice forestale, sarà necessario che le organizzazioni della società civile si adoperino per sviluppare un processo di partecipazione e rappresentanza effettiva.

Istituzione di una commissione incaricata dell'elaborazione delle proposte

Al fine di assicurare la partecipazione di tutte le parti interessate all'elaborazione dei testi integrativi del codice forestale, si propone l'istituzione di una commissione incaricata dell'elaborazione dei progetti di testi all'interno della quale saranno presenti rappresentanti di ogni parte interessata. Tale elaborazione dovrà essere accompagnata da una consultazione

delle comunità e della società civile sulle discussioni in corso, consultazione che dovrà svolgersi per almeno dodici mesi.

La consultazione e la partecipazione delle comunità locali, delle popolazioni autoctone e della società civile nel processo dovranno essere sostenute da mezzi finanziari e agevolate da un comitato di esperti comprendente membri delle organizzazioni della società civile nazionale e subregionale.

Fasi di consultazione che dovranno far parte del progetto di sostegno alla consultazione

Workshop di informazione e consultazione delle comunità locali e autoctone sull'elaborazione dei testi integrativi del codice forestale ed elaborazione della loro posizione sulle disposizioni che dovranno essere prese a loro favore.

Workshop per definire le modalità di partecipazione e rappresentanza delle comunità e della società civile alla commissione incaricata dell'elaborazione dei testi integrativi del codice forestale.

Elaborazione dei progetti preliminari di testi integrativi del codice forestale con la partecipazione dei rappresentanti della società civile e delle comunità locali e autoctone.

Workshop di consultazione delle comunità locali e autoctone sui progetti preliminari di testi integrativi del codice forestale.

Riesame dei progetti preliminari da parte della commissione incaricata dell'elaborazione dei testi integrativi del codice forestale per includervi gli aspetti sollevati dalle comunità e dalla società civile.

Workshop di valutazione delle disposizioni contenute nei disegni di legge e definizione di strategie per la presentazione a livello parlamentare.

4. PIANO DI COMUNICAZIONE

Il piano di comunicazione è destinato alla divulgazione dell'accordo volontario di partenariato (APV).

Contesto

L'accordo volontario di partenariato riguarda un settore economico importante, quello forestale, che deve essere portato a conoscenza del pubblico. Occorrerà dunque elaborare e attuare un programma di informazione e sensibilizzazione dei responsabili delle imprese forestali, delle direzioni dipartimentali delle amministrazioni target e del pubblico.

Si dovrà sviluppare un piano di comunicazione per:

- sensibilizzare il pubblico congolese in generale:
 - all'esistenza di un siffatto accordo;
 - al contenuto dell'accordo;
 - ai suoi vantaggi;
- preparare la ratifica dell'accordo volontario di partenariato da parte del Congo;
- identificare le esigenze di informazioni aggiuntive;
- ottenere la collaborazione delle parti interessate dopo l'entrata in vigore dell'accordo volontario di partenariato al momento della sua esecuzione.

In termini strategici si tratterà di:

- mobilitare i diversi soggetti e partecipanti nel settore forestale in merito alla necessità e all'importanza dell'accordo volontario di partenariato per il Congo;
- informare il pubblico in generale circa le fasi già portate a termine in vista della conclusione dell'accordo;
- pubblicizzare attraverso i mezzi di comunicazione la ratifica e l'esecuzione dell'accordo;
- divulgare l'accordo,
- comunicarne gli effetti.

4.1. Gruppo target di pubblico

Sono stati individuati i seguenti gruppi target di pubblico per i quali si prepareranno messaggi specifici e si utilizzeranno strumenti di comunicazione adeguati.

4.1.1. *Soggetti locali*

- Organi di governo;
- amministrazione forestale;
- altre amministrazioni che intervengono nel settore;
- autorità locali;
- popolazioni locali e autoctone delle aree forestali;
- imprese forestali;
- società civile;
- ONG per la preservazione e la salvaguardia delle foreste.

4.1.2. *Soggetti internazionali*

- Importatori e intermediari;
- federazioni e altre istituzioni che intervengono nel settore del legno;
- ONG per la preservazione e la salvaguardia delle foreste.
- investitori;
- banche, eccetera.

4.2. *Azioni da attuare*

Le azioni di comunicazione da condurre nei confronti di tali soggetti saranno:

4.2.1. *A livello locale, organizzazione di:*

- convegni e dibattiti;
- incontri, seminari e workshop di divulgazione;
- pubblicazione di articoli giornalistici;
- diffusione di documentari;
- produzione e diffusione di trasmissioni radiotelevisive;
- animazione di forum in Internet;
- produzione di spettacoli, eccetera.

4.2.2. *A livello internazionale*

Azioni per pubbliche relazioni

- Visite di affari;
- interventi presso federazioni e altre istituzioni che intervengono nel settore del legno;
- partecipazione a manifestazioni e altri eventi legati al settore del legno;
- promozione della politica forestale del Congo nell'Unione europea.

Azioni mediatiche:

Pubblicazione e diffusione sui mezzi di comunicazione europei di:

- articoli giornalistici;
- documentari;
- interviste e testimonianze;
- politica forestale del Congo.

4.3. Contenuto dei messaggi

I messaggi da elaborare e veicolare riguarderanno segnatamente:

- i vantaggi sociali e socioculturali di un accordo volontario di partenariato funzionale per il Congo;
- i benefici ambientali di un accordo volontario di partenariato funzionale per le foreste del Congo;
- i vantaggi commerciali di un accordo volontario di partenariato funzionale per gli operatori economici del Congo;
- gli obiettivi del Congo attraverso un accordo volontario di partenariato funzionale;
- i vantaggi economici per il Congo;
- gli altri effetti possibili dell'accordo volontario di partenariato in Congo.

4.4. Responsabili dell'attuazione

Sarà responsabile, tra gli altri, dell'attuazione del piano di comunicazione il segretariato tecnico dell'APV/FLEGT della parte congolese, posto sotto la responsabilità del gabinetto del ministro dell'economia forestale.

- Un gruppo costituito da più soggetti intraprenderà azioni rivolte alle amministrazioni pubbliche, al parlamento e alle imprese forestali.
- Le organizzazioni della società civile si occuperanno delle azioni rivolte alle popolazioni locali e autoctone.

5. SEGRETARIATO TECNICO INCARICATO DELLA VERIFICA DELL'ACCORDO (PARTE CONGOLESE)

Per quanto la concerne, la parte congolese istituirà un organo di sostegno per la verifica dell'accordo che raggrupperà tutte le parti interessate al processo FLEGT (amministrazioni pubbliche, settore privato e società civile) al fine di supportarne la preparazione alle attività del comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo e verificare il seguito dato alle decisioni prese da tale comitato. Tale organo sarà denominato segretariato tecnico.

5.1. Compiti

Il segretariato tecnico sarà soprattutto incaricato, per la parte congolese, di:

- vigilare sul rispetto del calendario di attuazione dell'accordo;
- analizzare le relazioni del controllore indipendente;
- predisporre i documenti congolesi per il comitato congiunto;
- preparare le sessioni (riunioni) del comitato congiunto e del gruppo consultivo nazionale;
- vigilare sulla corretta esecuzione della verifica della legalità da parte dell'ispettorato generale dell'economia forestale e gli altri soggetti coinvolti;
- apprezzare/valutare i requisiti per un funzionamento efficace delle parti interessate congolesi;
- vigilare sull'attuazione del piano di comunicazione;
- esaminare e adottare i progetti di testi integrativi delle leggi e dei provvedimenti presi in considerazione nell'ambito della valutazione della legalità;
- suggerire misure volte ad agevolare l'entrata in vigore dell'accordo e la sua attuazione;
- vigilare sull'elaborazione delle relazioni periodiche relative al mercato del legname;
- vigilare sull'attuazione delle misure volte al rafforzamento delle capacità del settore privato e della società civile;
- suggerire le misure appropriate per superare le eventuali difficoltà legate all'esecuzione dell'accordo individuate dal comitato congiunto;
- vigilare sull'elaborazione delle relazioni periodiche relative alla situazione del mercato del legno.

5.2. Composizione del segretariato tecnico

Il segretariato tecnico sarà costituito da:

- un presidente;

- un vicepresidente;
- un relatore;
- un relatore aggiunto;
- altri membri in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del settore privato e della società civile.

ALLEGATO X

INFORMAZIONI RESE PUBBLICHE

1. INTRODUZIONE

L'attuazione dell'accordo volontario di partenariato richiederà inoltre la disponibilità di informazioni sull'accordo, gli obiettivi, l'attuazione, il monitoraggio e il controllo, informazioni che dovranno essere rese pubbliche dal comitato congiunto per l'attuazione dell'accordo e da ciascuna delle parti al fine di garantire una corretta comprensione del sistema di licenze FLEGT da parte di tutti i soggetti e la governance in materia di gestione forestale.

2. INFORMAZIONI PERTINENTI RESE PUBBLICHE DALL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE E DAGLI ALTRI SOGGETTI

Saranno rese pubbliche le seguenti informazioni.

Informazioni di natura giuridica:

- griglie di valutazione della legalità;
- codice forestale e tutti i testi applicativi (decreti e provvedimenti);
- convenzioni e accordi internazionali firmati e ratificati dal Congo applicabili all'accordo volontario di partenariato (dichiarazione 61/295 delle Nazioni Unite sulle popolazioni autoctone, carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, CITES, CBD, eccetera);
- testi di tutti gli altri riferimenti legislativi o normativi applicabili all'accordo volontario di partenariato, come affermato alla fine dell'allegato II;
- documenti informativi sui diritti in materia di lavoro, occupazione e previdenza sociale;
- testo dell'accordo stesso con tutti gli allegati e i successivi emendamenti;
- elenco dei sistemi privati di certificazione della legalità/sostenibilità riconosciuti e approvati;
- elenco e carte delle concessioni forestali e delle aree protette.

Informazioni sulla produzione forestale annuale in Congo:

- produzione per titolo di sfruttamento (CAT, CTI, PS e permessi di taglio di legname di piantagioni), essenza, tipo di prodotto, operatore;

- relazione annuale del SCPFE: esportazioni in termini di volume e valore per essenza, tipo di prodotto, operatore, destinazione;
- relazioni annuali delle direzioni dipartimentali dell'economia forestale;
- autorizzazioni al taglio rilasciate;
- quantitativi di legname e suoi derivati importati o transitati in Congo*;
- autorizzazione al disboscamento (casi di disboscamento per infrastrutture e progetti).

Informazioni sul processo di concessione dei titoli e i titolari dei permessi:

- provvedimenti concernenti gare di appalto;
- resoconti della commissione forestale incaricata dell'assegnazione delle superfici forestali;
- convenzioni sottoscritte (CAT e CTI) in corso di validità, compresi capitoli di oneri;
- elenco e carta di tutte le concessioni forestali;
- elenco delle autorizzazioni rilasciate alle persone fisiche e giuridiche in corso di validità;
- aree e carte di localizzazione delle superfici annuali aperte allo sfruttamento;
- numero di permessi speciali rilasciati, numero di utenti, volume previsto provvisoriamente.

Informazioni sull'assetto forestale:

- elenco e carta delle concessioni pianificate (con indicazione delle superfici);
- possibilità concesse alle unità forestali di produzione;
- elenco e carta delle superfici certificate;
- studi di impatto ambientale approvati.

Informazioni sulla trasformazione:

- imprese di trasformazione, ubicazione, compagine sociale, capacità, volumi, giacenze, eccetera.

Informazioni sulla verifica della legalità:

- elenco delle strutture di verifica e attribuzioni;
- relazioni annuali di tutti i servizi coinvolti nella verifica (segnatamente IGEF, SCPFE, DGEF, DDEF);

- procedure di rilascio di certificati di legalità e licenze FLEGT;
- elenco delle imprese titolari di un certificato di legalità.

Informazioni sulle entrate forestali:

- conciliazioni in ambito forestale;
- imposte forestali (imposte di superficie, abbattimento, esportazione, eccetera), versamenti di imposte locali e nazionali;
- contenziosi e seguito dato ai contenziosi.

Informazioni sul commercio con l'Unione europea:

- quantitativi di legname e suoi derivati esportati nell'Unione europea nell'ambito del sistema di licenze FLEGT secondo le voci appropriate della nomenclatura SA e lo Stato membro dell'UE di destinazione*;
- numero di licenze FLEGT rilasciate dal Congo*.

L'Unione europea dovrà rendere pubbliche le seguenti informazioni:

- quantitativi di legname e suoi derivati importati nell'Unione europea nell'ambito del sistema di licenze FLEGT secondo le voci appropriate della nomenclatura SA e lo Stato membro dell'UE di importazione*;
- numero di licenze FLEGT ricevute dall'Unione europea*.

Alla parte congolese saranno fornite regolarmente informazioni sui prezzi del legname e suoi derivati praticati sui mercati europei.

3. INFORMAZIONI RESE PUBBLICHE DAL COMITATO CONGIUNTO

3.1 Resoconti delle riunioni del comitato congiunto ed estratti di decisioni

3.2 Relazione congiunta contenente segnatamente le seguenti informazioni:

- a) misure intraprese dalle due parti per evitare importazioni di legname e suoi derivati di origine illegale al fine di preservare l'integrità del sistema di licenze FLEGT;
- b) casi di non conformità al sistema di licenze FLEGT in Congo e interventi intrapresi per risolvere tali casi;
- c) numero di casi e quantitativi di legname e suoi derivati implicati in cui si è applicato l'articolo 9, paragrafo 1¹¹;
- d) interventi volti a impedire qualunque possibilità di esportazione di legname e suoi derivati di origine illegale verso mercati diversi dall'Unione europea o loro commercializzazione sul mercato nazionale;
- e) progressi nel conseguimento degli obiettivi e nella realizzazione delle azioni dell'accordo, da attuarsi entro un termine prestabilito nell'accordo e tutti gli aspetti relativi all'attuazione dell'accordo;
- f) struttura e funzionamento del comitato congiunto;
- g) alcuni elementi pubblicati da una delle parti di cui al punto 2.) del presente allegato¹².

¹¹ Articolo 9 – 1/Collegamento con il corpo del testo (si richiama ai casi in cui alle dogane europee è giunto legname senza autorizzazione).

¹² Tali elementi sono contraddistinti da un asterisco*.

3.3 Termini di riferimento, relazioni di ispezione e audit del controllore indipendente

4. STRUMENTI DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Le informazioni di cui sopra saranno reperibili:

- nel sito Internet del ministero dell'economia forestale;
- presso il segretariato tecnico della parte congolese incaricato del monitoraggio dell'accordo;
- nelle relazioni annuali dell'amministrazione forestale consultabili presso il ministero e le direzioni dipartimentali;
- sulla stampa scritta nazionale e internazionale.

Pertanto, nel quadro del piano di comunicazione, verranno organizzate sedute pubbliche di informazione che rappresenteranno l'occasione per distribuire tali informazioni ai partecipanti, segnatamente agli operatori sul campo e alle comunità che non hanno accesso a Internet.

ALLEGATO XI

FUNZIONI DEL COMITATO CONGIUNTO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

Il comitato congiunto avrà il compito di gestire l'accordo volontario di partenariato e assicurare la verifica e la valutazione della sua esecuzione.

Esso assolverà segnatamente le seguenti funzioni.

- a) Per quanto concerne la gestione dell'accordo:
 - pubblicherà annualmente una relazione sull'attuazione dell'accordo conformemente al suo allegato X;
 - esaminerà e indicherà le soluzioni appropriate per qualunque problema identificato da una delle parti; comporrà ogni controversia che dovesse insorgere in caso di contrasti tra le parti conformemente all'articolo 24 dell'accordo;
 - proporrà e/o adotterà misure volte a migliorare l'esecuzione dell'accordo;
 - assumerà la responsabilità dell'iter di modifica degli allegati dell'accordo conformemente al suo articolo 26.
- b) Per quanto concerne il monitoraggio e il riesame dell'accordo:
 - condurrà regolarmente ispezioni con la partecipazione di tutte le parti interessate per verificare l'efficacia dell'accordo e il suo impatto;
 - valuterà gli effetti sociali, economici e ambientali dell'accordo secondo le migliori prassi e una serie di criteri che saranno esaminati e adottati dalle parti; intraprenderà le misure necessarie per risolvere ogni problema che emergesse da tale valutazione;
 - si accerterà che vengano svolte valutazioni regolari dell'attuazione dell'accordo, nonché, ove del caso, controlli inopinati;
 - verificherà e analizzerà le relazioni periodiche sulla situazione del mercato e commissionerà studi in tale ambito; vigilerà sull'attuazione delle raccomandazioni formulate previa convalida;
 - identificherà le eventuali difficoltà legate all'attuazione dell'accordo e suggerirà e/o intraprenderà le misure appropriate per porvi rimedio;
- c) Per quanto concerne l'audit indipendente:
 - convaliderà il manuale di procedure del controllore indipendente conformemente all'allegato VI;

- esaminerà le relazioni elaborate dal controllore indipendente decidendo la loro pubblicazione e il modo in cui saranno rese pubbliche conformemente all'allegato VI;
 - esaminerà qualunque reclamo riguardante il funzionamento del sistema di licenze FLEGT sul territorio di una delle parti;
 - ove del caso, deciderà in merito a misure o interventi intrapresi o da intraprendere per risolvere i problemi identificati dal controllore indipendente e vigilerà sul seguito datovi;
 - segnalerà al controllore indipendente le azioni intraprese, nonché qualunque elemento riguardante il sistema di verifica della legalità o l'audit;
 - esaminerà i reclami concernenti il lavoro del controllore indipendente;
- d) Per quel che riguarda il coinvolgimento degli altri soggetti nella gestione dell'accordo:
- ove del caso, formulerà raccomandazioni sulle esigenze di consolidamento delle capacità e la partecipazione del settore privato e della società civile alla verifica del rispetto dei testi giuridici e normativi concernenti la gestione delle foreste congolesi;
 - adotterà le misure appropriate per promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile e altri gruppi interessati all'attuazione dell'accordo.